

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONE DI INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Paolo Cirino Pomicino)	<i>Pag.</i>	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AFFARI SOCIALI (XII)	»	93
AGRICOLTURA (XIII)	»	105
COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE . .	»	133
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA .	»	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	Pag.	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUA- ZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	»	151

CONVOCAZIONI:

<i>Commissione di indagine a norma dell'articolo 58 del Regolamento (richiesta dal deputato Nino Cristofori)</i>	<i>Pag.</i>	<i>III</i>
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	<i>»</i>	<i>IV</i>
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	<i>»</i>	<i>V</i>
<i>Giustizia (II)</i>	<i>»</i>	<i>VIII</i>
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	<i>»</i>	<i>XIV</i>
<i>Difesa (IV)</i>	<i>»</i>	<i>XV</i>
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	<i>»</i>	<i>XIX</i>
<i>Finanze (VI)</i>	<i>»</i>	<i>XXIV</i>
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	<i>»</i>	<i>XXVI</i>
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	<i>»</i>	<i>XXIX</i>
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	<i>»</i>	<i>XXXI</i>
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	<i>»</i>	<i>XXXIII</i>
<i>Affari sociali (XII)</i>	<i>»</i>	<i>XXXV</i>
<i>Agricoltura (XIII)</i>	<i>»</i>	<i>XXXVIII</i>
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	<i>»</i>	<i>XL</i>
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	<i>»</i>	<i>XLI</i>

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE DI INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento
(richiesta dal deputato Paolo Cirino Pomicino)

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9. —
Presidenza del Presidente Augusto Antonio
BARBERA.*

La Commissione procede all'audizione
del dottor Ivano Selli.

*(La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa
alle ore 15).*

La Commissione procede all'audizione
del Sottosegretario di Stato Clemente Mastella.

La seduta termina alle 16,30.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Valdo Spini e Gian Carlo Ruffino.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Biella.

Il Presidente Silvano LABRIOLA propone – e la Commissione consente – che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la trasmissione degli stessi attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI) riferisce favorevolmente sul nuovo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Biella rilevando che il Governo ha riproposto lo schema di decreto recependo le osservazioni e le riserve espresse dalla Commissione nel precedente esame dell'originario schema di decreto. L'unica novità è costi-

tuita dall'inserimento nel nuovo schema di decreto del comune di Villa del Bosco che ha manifestato la volontà di far parte dell'istituenda provincia. In merito al comma 1 dell'articolo 3 del nuovo schema di decreto legislativo, rileva l'errore materiale incorso con il riferimento alla provincia di Biella laddove è la provincia di Vercelli che dovrà procedere alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e alla delibera dello stato di consistenza del proprio patrimonio. Illustra quindi lo schema di decreto proponendo di esprimere parere favorevole.

Il deputato Gianni RONZANI (gruppo comunista-PDS), condividendo il rilievo mosso dal relatore in ordine al comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, ricorda che la Commissione nel parere espresso il 10 ottobre 1991, aveva sottolineato l'opportunità che le elezioni dei nuovi consigli provinciali dovessero avvenire comunque alla scadenza ordinaria del 1995 o in una data anteriore. Ritiene quindi che tale rilievo debba essere ripreso nuovamente anche nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC), concordando con la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, rileva che sotto il profilo generale esistano dei fatti nuovi di rilievo che meritano di essere ricordati. Evidenziando preliminarmente che le osservazioni e le riserve espresse dalla Commissione nel precedente parere sono state accolte nel nuovo schema di decreto, fa presente, in merito al problema delle elezioni di nuovi consigli provinciali, come debba essere mantenuta la data del 1995 o fissata una data precedente in relazione a specifiche circostanze. In merito al comma 1 dell'articolo 5, ritiene che la istituzione di uffici periferici da parte delle Amministrazioni dello Stato non debba essere necessariamente conseguente alla creazione della nuova provincia, come sembrerebbe emergere dal decreto.

Dopo che il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) ha sottolineato l'assenza del Governo alla seduta della Commissione, il Presidente Silvano LABRIOLA deplora l'assenza di un rappresentante del Governo, ma ritiene che la Commissione debba ugualmente procedere nei suoi lavori al fine di tutelare adeguatamente gli interessi delle popolazioni interessate alle istituzioni delle nuove province.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) esprime poi un rilievo in ordine al comma 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo circa il riparto dei fondi alle nuove province. Infatti, normalmente la ripartizione dei fondi alle province avviene sulla base di vari criteri prestabiliti per la ripartizione dei fondi erariali: a tali criteri è necessario quindi fare riferimento anche per la ripartizione dei fondi per le province di Biella e Vercelli e non, come previsto dal comma 2 dell'articolo 5, tenendo conto soltanto dei parametri della popolazione e del territorio. Concordando con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 per un periodo transitorio, ritiene che le province di Biella e di Vercelli debbano essere

equiparate alle altre province in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, ringraziando il deputato Ciaffi per il contributo fornito, chiede alla Commissione se tali rilievi possano essere premessi come considerazioni di carattere generale al parere sullo schema di decreto istitutivo delle nuove province. Ritiene quindi che il parere favorevole possa essere preceduto da una premessa nella quale si espliciti che la Commissione, rilevato con soddisfazione che le condizioni espresse nel precedente parere sono state accolte dal Governo, rileva: *a)* che debba essere confermata la data del 1995 per lo svolgimento delle elezioni provinciali o fissata una data precedente in relazione a specifiche circostanze; *b)* che la istituzione di uffici periferici costituisca una possibilità e non un automatismo conseguente alla creazione della nuova provincia; *c)* che il criterio di ripartizione di fondi alle nuove province avvenga sulla base degli ordinari criteri di ripartizione dei fondi erariali tra le varie province.

Il deputato Francesco SERVELLO (gruppo MSI-destra nazionale) pone una questione pregiudiziale, ritenendo che la Commissione non possa procedere oltre nella discussione sugli schemi dei decreti istitutivi delle nuove province senza la presenza di un rappresentante del Governo.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, registrando l'arrivo del rappresentante del Governo, fa presente che tale questione risulta ora superata. Rileva quindi che le considerazioni generali suesposte possono costituire delle premesse comuni ai pareri che saranno espressi sugli schemi dei decreti istitutivi delle nuove province.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) ritiene che la Commissione debba procedere preliminarmente alla discussione delle considerazioni di carattere generale riassunte dal Presidente e, preannunciando che per l'istituzione delle province di Biella e Rimini non sussistono

particolari rilievi, auspica un ampio dibattito sui criteri generali da premettere al parere che la Commissione è chiamata a formulare, sottolineando che le osservazioni e le riserve espresse il 10 ottobre scorso dalla Commissione non sono state recepite dal Governo.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che è stata quindi posta la questione se la Commissione debba essere chiamata a discutere preliminarmente dei criteri generali relativi a tutti i decreti per poi affrontare i singoli schemi di decreti oppure debba procedere in maniera opposta.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) ricorda che nella seduta del 10 ottobre 1991 alcuni deputati calabresi avevano prospettato l'eventualità di istituire nuove province nel territorio calabrese e che il Presidente Labriola, in quella occasione aveva richiamato l'esigenza di una chiara pronuncia contraria della Commissione all'eventuale istituzione di ulteriori nuove province nella X legislatura: su tali aspetti si era registrato il pronunciamento unanime della Commissione. Invece il Governo, con il nuovo schema di decreto legislativo, non ha tenuto conto del parere espresso dalla Commissione, rischiando di ingenerare confusione e perplessità sia tra le popolazioni coinvolte dalle procedure relative alle istituende nuove province sia tra quelle popolazioni interessate alla istituzione di ulteriori nuove province. Non è poi risolto il problema della istituzione delle nuove province in relazione alla delimitazione delle aree metropolitane. Per quel che riguarda in particolare la provincia di Lodi, fa presente che progressivamente sta venendo meno il consenso dei comuni nell'aderire alla nuova provincia, facendo così cadere il presupposto necessario per la sua istituzione. Ritiene quindi che il comportamento del Governo, che non ha tenuto conto del parere della Commissione, sia di estrema gravità.

Il Presidente Silvano LABRIOLA chiede alla Commissione se esiste il consenso sui tre rilievi di ordine generale suesposti

invitando i deputati ad affrontare i singoli problemi relativi alle varie province nel momento in cui la Commissione esaminerà i singoli schemi di decreto.

Il deputato Franco NICOLAZZI (gruppo PSDI), riferendosi al rilievo formulato sul comma 1 dell'articolo 5, fa presente che la previsione di una possibilità e non di un automatismo conseguente alla creazione della nuova provincia per l'istituzione di uffici periferici favorisce l'arbitrio delle singole amministrazioni dello Stato nelle diverse province, potendo determinare spiacevoli sperequazioni. Giudicando positivamente quanto previsto dallo schema di decreto circa tale aspetto, sottolinea la necessità di dare certezza stabilendo un obbligo per le amministrazioni dello Stato, sussistendo sempre la riserva relativa alle disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni.

Il deputato Lucio STRUMENDO (gruppo comunista-PDS) ritiene che la formulazione del comma 1 dell'articolo 5 è già posta in termini tali da consentire che la decisione in ordine all'istituzione di uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato avvenga secondo criteri di normalità amministrativa. Non condivide quindi una discrezionalità delle amministrazioni in ordine a tale aspetto. Ricordando il contenuto del precedente parere espresso dalla Commissione, si chiede poi quale valore assuma tale parere soprattutto in ordine all'inadempimento delle regioni in ordine alla delimitazione delle aree metropolitane, aspetto quest'ultimo che andrebbe riproposto nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Il deputato Francesco SERVELLO (gruppo MSI-destra nazionale), dissentendo dal modo in cui la Commissione sta procedendo nell'esame degli schemi dei decreti legislativi, ritiene che affrontando i singoli schemi di decreti sia possibile enucleare questioni che poi possono essere proposte conclusivamente come criteri generali. Propone quindi che la Commissione proceda all'esame dei singoli schemi di

decreto e, tenuto conto dei vari rilievi, giunga a conclusioni di carattere generale.

Il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI) fa presente che di fatto la discussione sui problemi di carattere generale relativi agli schemi di decreti legislativi è già avvenuta e quindi propone che la Commissione esaurisca ora preliminarmente tale discussione di carattere generale per affrontare poi i singoli schemi di decreto.

Favorevoli i deputati Adriano CIAFFI (gruppo DC) e Lucio STRUMENDO (gruppo comunista-PDS), la Commissione consente con la proposta del relatore.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che la questione posta dal deputato Strumendo in ordine all'inadempimento delle regioni per l'istituzione delle aree metropolitane costituisce una questione politica e quindi ritiene che la Commissione possa rammaricarsi circa tale aspetto.

Dopo che il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) ha affermato che tale rilievo sul piano generale potrebbe apparire eccessivo, proponendo quindi che tale considerazione di tipo politico debba riguardare soltanto le province interessate, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che tale questione ha comunque un rilievo politico.

Il deputato Francesco SERVELLO (gruppo MSI-destra nazionale) osserva che le osservazioni e le riserve espresse nel precedente parere espresso dalla Commissione non sono state accolte dal Governo, e, pertanto, la Commissione non può oggi, nell'esprimere il nuovo parere, rilevare con soddisfazione che le condizioni poste sono state accolte, così come ha prima propettato il Presidente.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) ritiene anch'egli che, a fronte del mancato recepimento delle condizioni recate dal precedente parere, la Commissione non possa oggi prendere atto

con soddisfazione dell'accoglimento delle stesse.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, accogliendo le indicazioni formulate ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole sullo schema di decreto relativo all'istituzione della provincia di Biella, integrata dai rilievi prima formulati, che potranno costituire premessa per tutti i singoli schemi di decreto legislativo, eliminando l'inciso « nel rilevare con soddisfazione che le precedenti condizioni sono state accolte dal Governo ».

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO, sottolinea che in ogni caso si prevede che le elezioni dei nuovi consigli provinciali avvengano comunque alla scadenza ordinaria del 1995 o in una data anteriore utile, possibilità questa eventuale che potrebbe anche essere eliminata.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha proposto che debba essere riconfermata la data del 1995 per lo svolgimento delle elezioni provinciali o fissata una data precedente in relazione ad eventuali specifiche circostanze, il deputato Lucio STRUMENDO (gruppo comunista-PDS) fa presente l'opportunità che si preveda un meccanismo automatico e non una possibilità in ordine all'istituzione di uffici periferici della Amministrazione dello Stato conseguentemente alla creazione di una nuova provincia.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA fatto presente che la possibilità e non la stretta automaticità è un elemento già previsto dalla legge n. 142 del 1990, il deputato Lucio STRUMENDO (gruppo comunista-PDS) sottolinea l'aleatorietà di un meccanismo non automatico ma discrezionale in ordine all'istituzione di uffici periferici.

Dopo che il deputato Franco FRANCHI (gruppo MSI-destra nazionale) si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità dell'istituzione di uffici periferici nella pro-

vincia, fornendosi così una interpretazione autentica della legge n. 142 del 1990, il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI), richiamando la disposizione dell'articolo 16 della legge 142 del 1990, che risulta già sufficientemente chiara, si dimostra favorevole alla previsione di una possibilità e non di uno stretto automatismo circa l'istituzione di uffici periferici.

Avendo il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) manifestato la propria posizione favorevole circa tale ultimo aspetto, il Presidente Silvano LABRIOLA, riassumendo i termini del dibattito svoltosi, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Biella, premettendo, quali rilievi, che la Commissione, ritiene che debba essere confermata la data del 1995 per le elezioni provinciali o fissata una data precedente in relazione ad eventuali specifiche circostanze; che l'istituzione di uffici periferici costituisca una necessità e non uno stretto automatismo conseguente alla creazione della nuova provincia; che il criterio di ripartizione dei fondi avvenga sulla base degli ordinari criteri di ripartizione dei fondi erariali tra le province.

Dopo che il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI) ha formulato la proposta di parere nel senso indicato dal Presidente, la Commissione approva tale proposta.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Crotone.

Il relatore Rosario CHIRIANO (gruppo DC), richiamandosi al dibattito in precedenza svoltosi, propone di esprimere parere favorevole integrato con i rilievi già formulati per lo schema di decreto prima esaminato.

Favorevole il deputato Francesco SAMÀ (gruppo comunista-PDS), che ricorda di

aver presentato una proposta di legge finalizzata all'istituzione della provincia di Crotone, la Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Lodi.

Il relatore Agata Alma CAPPIELLO (gruppo PSI), dopo aver richiamato il dibattito in precedenza svoltosi in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto, sottolinea che sussistono tutte le condizioni necessarie per l'istituzione di nuove province come previsto dall'articolo 16 della legge 142 del 1990 e rilevando un problema di assestamento per un singolo comune, propone di esprimere parere favorevole integrato con i rilievi già formulati per gli altri schemi di decreto esaminati.

Il deputato Francesco SERVELLO (gruppo MSI-destra nazionale), pur ricordando di aver presentato in precedenza una proposta di legge finalizzata ad istituire le province di Lodi e Lecco, ammette l'opportunità di rivedere la propria posizione in ordine alla istituzione di Lodi a capoluogo di provincia. Tale nuovo atteggiamento è dettato dalla necessità di adeguarsi al mutamento delle condizioni di fatto che in questi ultimi anni giustificavano tale proposta; al tempo stesso si riconosce la fondatezza di alcune argomentazioni contrarie alla elevazione di Lodi a capoluogo di provincia. In particolare si deve tenere in conto che la legge n. 142 del 1990, successiva alla sua proposta, vieta che siano istituite nuove province quando il territorio dei comuni inseriti nella istituenda provincia siano confinanti con aree metropolitane; e poiché Milano non ha ancora provveduto alla delimitazione della propria area metropolitana, ai comuni della Bassa non è riconosciuta la facoltà di « candidarsi » a nuova provincia o di farne comunque parte. In secondo luogo, in ottemperanza di quanto disposto dall'arti-

colo 133 della Costituzione e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il parere espresso dai singoli comuni, sulla cui base è stata avviata la procedura per la istituzione della nuova provincia, non può più considerarsi valido: esso infatti, risulta dato con sole delibere comunali invece che con *referendum* popolare. A ciò si aggiunga il fatto che, tale parere, è stato espresso nel lontano 1981 e, pertanto, oggi appare non più attuale ai fini della istituzione di Lodi a capoluogo di provincia. Infine il Lodigiano si compone di 70 comuni, diversificati da ragioni di carattere economico; da ciò, oggi, deriva un diverso atteggiamento dei singoli comuni, i quali, recentemente, hanno manifestato in senso nettamente contrario alla elevazione di Lodi a capoluogo di provincia. La vastità del Lodigiano, che inizialmente suggeriva la opportunità di elevarlo a provincia, non risponde più alla attuale configurazione del territorio: in seguito ai risultati riportati nel corso di *referendum* comunali in alcuni paesi del lodigiano (Cerro al Lambro e San Colombano), appare piuttosto chiara la volontà di almeno questi di opporsi alla creazione di una nuova provincia, per rimanere nell'area milanese, economicamente assai fiorente e già ben organizzata. È inoltre prevedibile una manifestazione di volontà contraria alla suddetta proposta di legge nei comuni di Caimarago, Casaletto, Casalpusterlengo, Camarro, Castelnuovo Bocca D'Adda, Codogno, Comazzo, Maleo, Marudo, Meleti, Montanaso, Sant'Angelo, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco e Valera Fratta, dove è iniziata la raccolta delle firme per indire un *referendum* popolare sulla creazione di una nuova provincia nel Lodigiano.

Inoltre, nella opportunità di favorire, quanto più è possibile, una diminuzione della spesa pubblica, la proposta di elevare Lodi a capoluogo di provincia appare, almeno nelle attuali contingenze della finanza pubblica, inopportuna. A ciò si aggiunga l'attività antisociale di alcuni speculatori che, in previsione della istituzione di Lodi a capoluogo di provincia, hanno già proceduto ad una serie di investimenti immobiliari nell'area di Lodi, proponen-

dosi fini economici decisamente contrari agli interessi sociali della comunità lodigiana.

L'opposizione all'istituzione della provincia di Lodi è quindi crescente, ma ciò non significa che in futuro, una volta delimitata l'area metropolitana di Milano, non possa essere riconsiderata la possibilità di istituire Lodi come capoluogo di provincia: oggi però le condizioni necessarie per l'istituzione della provincia di Lodi non esistono. Riferendosi alle dichiarazioni del presidente della provincia di Milano contrario all'istituzione di Lodi quale capoluogo di provincia, fa presente che in tutto il territorio che sarebbe ricompreso nella provincia di Lodi si registra un moto spontaneo di contrarietà per la creazione di una nuova struttura burocratica. Ritene quindi necessario un coinvolgimento della collettività per l'istituzione di tale provincia che potrà però registrarsi in futuro. Si chiede quindi se l'istituzione della provincia di Lodi non risponda oggi ad interessi di carattere politico, elettorale ed economico, su cui il suo gruppo non può che esprimere contrarietà. Rileva, quindi, conclusivamente, l'opportunità di una riserva in ordine all'istituzione della provincia di Lodi in modo da indurre il Governo ad un ulteriore approfondimento e la necessità di una pausa di riflessione.

Il deputato Oreste LODIGIANI (gruppo PSI), prendendo atto di un mutamento di posizione del deputato Servello in ordine all'istituzione della provincia di Lodi, fa presente che il comune e la provincia di Milano e la stessa regione Lombardia hanno già escluso che il territorio della nuova provincia di Lodi possa essere coinvolto nell'area metropolitana di Milano, nonostante che questa debba essere ancora delimitata: infatti Lodi dista oltre settanta chilometri da Milano. Pertanto i rilievi concernenti tale aspetto non sono pertinenti. Se è pur vero che il comune di San Colombano, che conta appena settemila abitanti, ha espresso la volontà di non aderire alla provincia di Lodi, fa presente che i *referendum* comunali in alcuni paesi del Lodigiano possono essere stati condi-

zionati da circostanze contingenti e particolari. In ordine poi alla istituzione di uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, ritiene che tali uffici potranno essere istituiti con gradualità secondo le disponibilità di bilancio. Si pronuncia quindi in maniera contraria in ordine allo slittamento di date per l'istituzione della provincia di Lodi, rilevando che Lodi storicamente ha assunto fin dal 1970 l'iniziativa di diventare capoluogo di provincia.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sugli schemi dei decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Lodi e Prato poiché i decreti risultano in contrasto con la legge 142 del 1990, su cui a suo tempo il gruppo repubblicano si è astenuto. Si dimostra peraltro sorpreso dal fatto che a violare la legge siano proprio il Governo e i gruppi parlamentari che hanno votato a favore della legge n. 142 del 1990. In particolare per quel che concerne Lodi, la situazione risulta di estrema gravità poiché si assiste alla prevaricazione delle istituzioni locali e della collettività che hanno manifestato la loro contrarietà all'istituzione della provincia.

Il deputato Pietro SODDU (gruppo DC), concordando complessivamente con la proposta di parere favorevole integrato dei rilievi di ordine generale concordati per gli altri schemi di decreti esaminati, sottolinea l'opportunità di formulare una valutazione generale circa la necessità di tener conto della compatibilità con le istituende aree metropolitane e con la volontà delle popolazioni locali, ciò che potrebbe far superare i residui problemi.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha fatto presente che la questione della compatibilità con la istituenda area metropolitana di Milano risulta superata per ciò che concerne Lodi, il deputato Franco FRANCHI (gruppo MSI-destra nazionale) non nasconde le sue preoccupazioni sulla futura proliferazione di richieste di istituzione di nuove province. Sot-

tolinea quindi il corretto comportamento del suo gruppo che, alla vigilia della campagna elettorale, ha rivisto la propria posizione in ordine all'istituzione di Lodi come capoluogo di provincia. Ritiene quindi che non si possa non tener conto della volontà delle popolazioni locali, e se la Commissione non deliberasse un supplemento di istruttoria e una pausa di riflessione circa l'istituzione della provincia di Lodi, si impedirebbe ai comuni in cui sono in atto iniziative referendarie, di esprimere la propria volontà. Raccomanda quindi l'opportunità di una pausa di riflessione in ordine all'istituzione della provincia di Lodi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, prendendo atto che il deputato Servello non solo ha dimostrato la propria contrarietà in ordine alla istituzione della provincia di Lodi, ma ha anche proposto un rinvio dell'esame del relativo schema di decreto, invita quindi la Commissione a pronunciarsi su tale proposta.

La Commissione, respinta la proposta di rinvio, approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore integrata con i rilievi già formulati per gli altri schemi di decreto.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Lecco.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo DC), richiamandosi al dibattito in precedenza svoltosi, propone di esprimere parere favorevole integrato con i rilievi già formulati per gli altri schemi di decreto esaminati.

Dopo che il deputato Franco FRANCHI (gruppo MSI-destra nazionale) ha richiesto chiarimenti in ordine alla modificabilità o meno dei collegi elettorali a seguito della istituzione di nuove province, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che non

risultano modificate le circoscrizioni elettorali.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Rimini.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo DC) illustra lo schema di decreto legislativo per l'istituzione della provincia di Rimini, nella nuova stesura presentata dal Governo, proponendo di esprimere un parere favorevole integrato con rilievi analoghi a quelli formulati per gli altri schemi di decreto in precedenza esaminati.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha fatto presente che la Commissione non si esprimerà sulla nuova denominazione della provincia « madre », il deputato Nadia MASINI (gruppo comunista-PDS) non concorda con il rilievo concernente la ripartizione dei fondi tra le province, ritenendo al riguardo preferibile il testo del Governo. Fa altresì presente che Rimini costituisce un circondario regionale e che pertanto nella ripartizione delle risorse tra precedente e nuova provincia si deve tener conto dei beni di spettanza del circondario; a ciò si dovrebbe fare riferimento nel parere da esprimere.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) rileva che in base alla legge n. 142 i circondari e gli altri enti intermedi devono essere soppressi entro il prossimo giugno; è pertanto incongruo farvi riferimento nel parere, tenuto altresì conto che si tratta di risorse di spettanza regionale.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) osserva che il decreto in esame non può modificare la denominazione della provincia di Forlì.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC), facendo presente che la richiesta della

nuova denominazione è stata avanzata dal Consiglio regionale, si dichiara favorevole a rimettere ogni decisione in materia al Governo ed alle istituzioni locali, sulla base della volontà popolare.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, sottolineando l'opportunità di formulare per tutte le province i rilievi in precedenza concordati, ritiene che si possa far riferimento nel parere all'esigenza di non disperdere il patrimonio e le tradizioni del circondario di Rimini.

Il deputato Nadia MASINI (gruppo comunista-PDS) ribadisce la necessità di tener conto dell'attuale dotazione del circondario di Rimini, affinché non vada sottratta al riparto.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) rileva che il problema della ripartizione delle risorse si pone per le risorse erariali, e si porrebbe pure per Lecco, mentre la ripartizione delle risorse regionali, quali quelle del circondario, va effettuata nell'ambito dell'autonomia regionale.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo comunista-PDS) osserva che, se la salvaguardia del patrimonio del circondario può apparire ovvia, non si può considerare nel testo del decreto la dotazione del circondario di Rimini come aggiuntiva a quella della nuova provincia.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella proposta di parere già si prevede che il riparto delle risorse non avvenga in modo meccanico. Si potrebbe inoltre prevedere che il Governo debba tener conto delle particolari difficoltà di gestione del territorio riminese.

Il deputato Nadia MASINI (gruppo comunista-PDS), concordando con il relatore, il cui orientamento risulta diverso da quello sintetizzato del Presidente, ribadisce che occorre considerare che al circondario di Rimini fanno capo risorse e personale che non possono ritenersi aggiuntivi a quelli che dovranno spettare alla nuova

provincia con svantaggio per la provincia madre.

Su proposta del relatore Pietro SODDU (gruppo DC), la Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole con i rilievi in precedenza concordati.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Vibo Valentia.

Il relatore Rosario CHIRIANO (gruppo DC), richiamando il dibattito in precedenza svoltosi, propone di esprimere parere favorevole integrato con i rilievi già formulati per gli altri schemi di decreto esaminati.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Prato.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo DC), nel proporre alla Commissione di esprimere il parere favorevole come integrato dai rilievi concordati per gli altri schemi di decreto esaminati, ribadisce l'esigenza di formulare una valutazione generale circa la necessità di tener conto della compatibilità con le istituende aree metropolitane e con la volontà delle popolazioni locali, ciò che potrebbe far superare i residui problemi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che la Commissione possa e debba sottolineare che la mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane da parte delle regioni crea difficoltà per il procedimento istitutivo delle nuove province, procedimento che deve in ogni caso essere concluso in modo positivo con la creazione dei nuovi enti. Il rilievo proposto dal relatore, invece, potrebbe essere interpre-

tato come una remora all'istituzione della provincia, il che non sarebbe vero.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) si dichiara favorevole ad inserire nel parere non tanto una valutazione di carattere politico, quanto piuttosto un invito al Governo a verificare, nel termine delle delega, il manifestarsi di fatti sopravvenuti ed a tener conto delle indicazioni delle regioni in ordine alle future aree metropolitane.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce che la Commissione può esprimere una censura per le inadempienze regionali, che creano difficoltà aggiuntive all'istituzione di nuove province, ma non deve adottare formulazioni che possano indurre ad incertezze circa la volontà della Commissione, che è per il varo dei nuovi enti.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) osserva che il parere favorevole della Commissione è di evidente chiarezza; tuttavia, restano salvi i rilievi formulati dalla Commissione nel precedente parere, poiché il termine per l'esercizio della delega legislativa non è ancora scaduto, tanto che il Governo ha modificato la delimitazione territoriale delle istituende province. Pertanto non si verrebbe meno al parere favorevole se si desse mandato al Governo a prendere in considerazione i fatti sopravvenuti, come potrebbe avvenire se nelle more la regione Toscana provvedesse alla delimitazione dell'area metropolitana di Firenze.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver ricordato che alcuni parlamentari risultano essersi mossi per promuovere una proroga dei termini per l'istituzione delle aree metropolitane, ribadisce che la Commissione lamenta le inadempienze regionali in materia, giudicando che esse creano difficoltà per la realizzazione delle nuove province, realizzazione che tuttavia non deve essere né rallentata, né bloccata. Ciò premesso, si può invitare il Governo a

tener conto dei dati sopravvenuti da parte delle regioni e dei comuni.

Il deputato Lucio STRUMENDO (gruppo comunista-PDS) sottolinea che il rilievo circa le inadempienze in materia di aree metropolitane ha un valore specifico per due delle istituende province, ma vale tuttavia anche per tutte le altre aree metropolitane.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, rilevando che secondo l'opinione prevalente l'area metropolitana di Milano non interferisce con la provincia di Lodi, osserva che il problema si pone invece per Prato. Al riguardo, la Commissione dovrebbe concludere considerando che la mancata delimitazione delle aree metropolitane determina difficoltà per l'istituzione della nuova provincia, e che ciò, tuttavia, non deve costituire motivo né per rallentare, né per bloccare tale istituzione.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) concorda con il Presidente, ma fa presente che il Governo ha inserito provvisoriamente nella provincia di Prato i due comuni che si sono dichiarati a ciò contrari, in attesa di una pronuncia delle Commissioni parlamentari e della regione. La revoca dell'adesione di quei due comuni non è un fatto irrilevante in una provincia che comprende solo sette comuni e, pertanto, la Commissione dovrebbe evitare di assumere al riguardo un atteggiamento pilatesco. Potrebbe quindi prevedersi nel parere che il Governo valuti i fatti sopravvenuti per risolvere i problemi che si pongono per queste aree, e ritiene che in tal senso possa farsi riferimento agli enti locali.

Il deputato Franco FRANCHI (gruppo MSI-destra nazionale), dichiarando l'assenso del suo gruppo all'istituzione della provincia di Prato, ritiene che la Commissione debba limitarsi ad esprimere il suo disappunto per le inadempienze regionali, senza far riferimento alle difficoltà create per l'istituzione delle nuove province.

Il Presidente Silvano LABRIOLA concorda con le considerazioni del deputato Franchi.

Il deputato Rosanna MINOZZI (gruppo comunista-PDS) rileva che lo schema di decreto istitutivo della provincia di Prato è rispettoso della legge n. 142, laddove questa prevede l'adesione della maggioranza dei comuni interessati che rappresentino la maggioranza delle popolazioni. Ricorda inoltre che la regione Toscana si è già pronunciata nel senso di precisare che il territorio interessato dall'istituzione della provincia di Prato non farà parte dell'area metropolitana di Firenze. Ricordando infine che la regione esprimerà il suo parere, si dichiara favorevole alle valutazioni del Presidente.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo DC) osserva che se il Governo svolgesse nei tempi più brevi un'ulteriore attività istruttoria in ordine alla provincia di Prato, ogni problema potrebbe essere più agevolmente superato.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Valdo SPINI, fa presente che il Governo non chiede un rinvio dell'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, ma anzi lo sollecita.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole al nuovo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Prato, con i rilievi in precedenza concordati, nonché con un rilievo manifestante disappunto per il ritardo con il quale la regione sta procedendo alla delimitazione dell'area metropolitana di Firenze.

Esame per il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI), richiamandosi al dibattito in precedenza svoltosi, illustra lo schema di decreto in titolo, soffermandosi sulla nuova denominazione di Verbano-Cusio-Ossola

assunta dalla provincia e sulla sua delimitazione territoriale, che non contempla più il comune di Armeno, contrario all'inserimento. Rileva quindi che, pur essendo indicato come capoluogo dell'ente la città di Verbania, risulta che vi sarebbe un'intesa per l'individuazione di un doppio capoluogo nelle città di Verbania e Domodossola, circostanza sulla quale invita la Commissione a pronunciarsi, riservandosi di formulare una sua conclusiva proposta. L'esigenza sottesa a tale intesa non sembra debba trovare ostacoli, fermo restando l'obiettivo primario della costituzione della nuova provincia.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che il relatore ha correttamente ricordato che vi sarebbe un concorde assenso in sede locale circa l'ipotesi del doppio capoluogo, ipotesi di cui egli ha fatto presente il carattere tardivo, ma che, vista la ricordata concordia di opinioni, la Commissione potrebbe liberamente valutare.

Il deputato Giuseppe CERUTTI (gruppo PSI), rilevando che si è in presenza di una richiesta unitaria – e non a caso il Governo ha accolto la denominazione tripolare – ed effettivamente vi è l'assenso dei comuni sull'eventualità di un doppio capoluogo, ritiene che la Commissione debba confermare il suo parere favorevole all'istituzione del nuovo ente.

Il deputato Franco NICOLAZZI (gruppo PSDI), ricordando di essere stato un convinto sostenitore della nuova provincia, ritiene necessario superare le residue difficoltà che si frappongono alla sua istituzione e, quanto alla questione della indicazione di due capoluoghi, sottolinea l'assenso in ambito locale su tale eventualità.

Il deputato Franco FRANCHI (gruppo MSI-destra nazionale) fa presente che alla base delle richieste relative ad una nuova denominazione della provincia non vi è alcuna necessità amministrativa: ad esse perciò non bisognerebbe dare eccessivo rilievo, anche per non aprire il varco ad

analoghe richieste. In ogni caso, ritiene preferibile la precedente denominazione della provincia.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) osserva che la nuova denominazione appare singolare rispetto al modo con il quale vengono denominate tutte le province italiane. Inoltre, ferma restando la necessità che la posizione dei comuni circa l'individuazione del capoluogo deve essere accertata attraverso una pronuncia formale degli enti, ritiene che si possa dare mandato al Governo di procedere alle necessarie verifiche.

Il deputato Giovanni MOTETTA (gruppo comunista-PDS), prendendo atto delle utili mediazioni operate in questa sede, ricorda la lunga vicenda della istituzione della provincia in questione, che nell'ultima fase si presenta con caratteri di tripolarità che hanno un loro fondamento. In ogni caso, l'aspetto essenziale è il desiderio di autogoverno dimostrato dalle popolazioni locali, elemento che va salvaguardato nei confronti di tutto ciò che possa inficiare la nascita del nuovo ente.

Il deputato Michele ZOLLA (gruppo DC) ricorda di essere stato presentatore di una proposta di legge per l'istituzione della provincia di Verbania, di cui è sempre stato sostenitore. Tuttavia, deve rilevare che i presupposti di quella iniziativa legislativa risultano ora indeboliti; ciò vale in primo luogo per la delimitazione territoriale del nuovo ente, in un primo momento collegata alla possibilità di autodeterminazione delle popolazioni di confine; in secondo luogo, risulta che non vi è la dichiarata concordia sulla individuazione del capoluogo, poiché sembra che sono in atto iniziative ulteriori. La situazione nella quale la nuova provincia è destinata a nascere appare quindi conflittuale e non caratterizzata dalla coesione che pur sarebbe necessaria.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, nel ricordare la difficile vicenda dell'istituzione delle nuove province, che ha visto anche maturarsi legittimi dissensi politici,

osserva che sull'argomento vi sono state anche campagne giornalistiche poco avvedute e con sbavature qualunquistiche. Sarà pertanto opportuno che la Commissione avverta il carattere positivo di tutti gli eventi che determinano una apertura delle istituzioni e saluti con soddisfazione l'autogoverno di importanti parti del territorio nazionale, che hanno alle spalle una lunga tradizione.

In ordine alla provincia in esame, ove il relatore concordi, si potrebbe integrare il parere, invitando il Governo a verificare con la regione e le istituzioni territoriali interessate l'ipotesi del doppio capoluogo, accedendo ad essa qualora vi sia un largo consenso. In tal modo non si creerebbero ostacoli a tale ipotesi.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) sottolinea che, oltre al problema del doppio capoluogo, vi è anche l'elemento della nuova denominazione della provincia.

Il relatore Giorgio CARDETTI (gruppo PSI) fa presente che la nuova denominazione è stata richiesta dal Consiglio regionale del Piemonte; si dichiara favorevole all'ipotesi di doppio capoluogo, purché non determini ritardi nella istituzione della nuova provincia.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda i precedenti delle provincie di Pesaro-Urbino e Massa-Carrara.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) osserva che negli esempi citati dal Presidente il capoluogo resta uno, ferma restando l'autonomia dell'ente provincia in ordine alla propria organizzazione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che il deputato Ciaffi ha ragione, laddove il suo ragionamento implica che in una sola città avrà sede, per esempio, la prefettura. Tuttavia la doppia indicazione costituisce un dato vincolante per l'istituzione di uffici decentrati dello Stato, che dovranno avere sede nell'una e nell'altra città: non si tratta quindi di una mera questione di denominazione.

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC) ribadisce che la nuova provincia potrà organizzarsi nell'ambito della sua autonomia. Tuttavia il capoluogo resta uno e la duplicità riguarda la denominazione dell'ente.

Il Presidente Silvano LABRIOLA concorda con il deputato Ciaffi, quando sottolinea l'equivocità dell'espressione « doppio capoluogo », che tuttavia non costituisce una mera denominazione. Dopo aver ricordato che la Commissione non si è espressa sulla denominazione della provincia Forlì-Cesena, in quanto aveva al suo esame il decreto istitutivo della provincia di Rimini e non altro, ritiene conclusivamente che la Commissione possa esprimere parere favorevole allo schema di decreto relativo alla istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, integrato con i rilievi concordati in relazione agli schemi di decreto in precedenza esaminati. Potrebbe altresì integrare il parere nel senso di invitare il Governo, poiché risulta che vi è una affermata tendenza a valutare l'opportunità di distribuire gli uffici delle pubbliche amministrazioni tra due città, ad accertare quale sia l'opinione prevalente, alla quale la Commissione esprime il suo assenso.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole, accogliendo la proposta conclusivamente formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 18,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Nuovo testo unificato delle proposte di legge:

SARETTA: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2733).

TAGLIABUE ed altri: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2934).

BERNASCONI ed altri: Tutela del patrimonio biologico della persona contro i danni conseguiti a prestazioni diagnostiche e terapeutiche (4964).

PISICCHIO: Norme volte a consentire il risarcimento dei danni derivanti da contagio a causa di vaccinazioni obbligatorie (5239).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo unificato delle proposte di legge.

Emendamenti al nuovo testo del disegno di legge: Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, favorevole il deputato Giovanni GEI (gruppo DC), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Nuovo testo del disegno di legge:

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950).

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del deputato Pietro SODDU (gruppo DC), favorevole il deputato Silvia BARBIERI (gruppo comunista-PDS), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge.

La seduta termina alle 18,40.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 10,35. — Presidenza del Presidente Giuseppe GARGANI, indi del Vicepresidente Raffaele MASTRANTUONO. — Intervengono il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Franco Castiglione.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (6264).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo comunista-PDS) ricorda che è stata sottolineata da parte del relatore la situazione di carattere emergenziale che ha indotto a presentare il provvedimento; la relazione governativa, invece, parla di crisi ende-

mica nella giustizia. Si tratta di due letture che portano a conseguenze di tipo diverso. Per parte sua, ritiene che non si tratti di una situazione di emergenza, dal momento che la criminalità è ormai un fatto strutturale che tende ad influenzare la vita civile, economica ed istituzionale del paese, come è testimoniato dai ripetuti scioglimenti dei consigli comunali dovuti all'infiltrazione di elementi malavitosi.

Ricorda che il ministro di grazia e giustizia affermò qualche tempo fa che in Italia nessuno svolge attività investigativa: concorda con tale affermazione dal momento che mancano gli strumenti idonei che consentano di utilizzare efficacemente i diversi dati raccolti. Per esempio in Puglia, che pure non è una regione tradizionalmente ad infiltrazione mafiosa, si registra un radicamento del fenomeno criminale, nonostante la incrementata attività investigativa.

Rileva la contraddizione del Governo che, da un lato, non provvede all'attuazione della legge « antiriciclaggio », né predispone adeguati strumenti di controllo sul piano finanziario e, dall'altro, presenta provvedimenti fortemente innovativi come

quello in esame. C'è bisogno di una strategia organica, mancante nell'attività del Governo, anziché affrontare discussioni oziose sull'opportunità o meno di leggi eccezionali.

La legge finanziaria ha d'altro canto confermato la scelta di approntare risorse irrisorie per il settore giustizia, determinando uno scarto profondo tra le disponibilità finanziarie e i provvedimenti che costituiscono fattori fortemente innovativi quali quello in esame.

Sottolinea che, in realtà, in Italia non funziona l'ordinario, vale a dire gli uffici e le strutture esistenti: l'esperienza dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia è fallita proprio per lo scadente funzionamento dell'ordinario. Specialmente al Sud, infatti, c'è una assoluta carenza di uomini e strutture, laddove invece sarebbe necessaria una dotazione adeguata. Tale osservazione vale tanto più per le importanti riforme ordinamentali approvate in questa legislatura. Anche per quanto riguarda il nuovo codice di procedura penale non si tratta del suo fallimento (come ha affermato il procuratore generale della Cassazione), bensì del fallimento di un certo modo di concepire la giustizia. Senza dubbio il ministro Martelli mostra maggior dinamismo e determinazione del predecessore, tuttavia si dovrebbe seguire una strada diversa.

Il decreto-legge intende assicurare il coordinamento delle indagini costituendo un momento di sintesi anche tra le indagini a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, la procura nazionale antimafia costituisce una struttura verticistica che non risolve problemi di coordinamento bensì segue una logica gerarchica assolutamente contraddittoria, come già dovrebbe insegnare l'esperienza negativa dell'Alto commissario per la lotta alla mafia; difatti, si rischia di creare ulteriori conflitti e sovrapposizioni di ruoli, dal momento che i magistrati attivi sul territorio possono vedersi avocare il procedimento e, quindi, finire con l'evitare determinate imputazioni che potrebbero costituire presupposto per tale avocazione. Analoga osservazione vale per la disciplina della

avocazione dei magistrati da parte del procuratore nazionale antimafia. La tendenza ad evitare determinate imputazioni (nella specie *ex* articolo 416-bis del codice penale sulla associazione a delinquere di stampo mafioso) è confermata dalla recente sentenza del tribunale di Taranto, laddove imputati appartenenti a famiglie di chiara appartenenza ad associazione mafiosa sono stati condannati senza l'applicazione dell'articolo 416-bis.

Il decreto-legge ha una valenza istituzionale e costituzionale notevole ma deve essere integrato da una visione più organica, che comprenda anche la depenalizzazione e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Ricorda che il ministro di grazia e giustizia ha difeso il nuovo codice di procedura penale, mentre il decreto-legge modifica la disciplina della connessione rischiando di preconstituire le condizioni per lo svolgimento di maxiprocessi, condizioni che il nuovo codice ha inteso eliminare. Ravvisa, inoltre, una contraddizione tra l'effettuazione, prevista dal provvedimento, di indagini a livello distrettuale e la celebrazione di processi nei singoli tribunali del distretto medesimo, che spesso non sono in grado di sostenere processi del genere.

Dopo che il deputato Egidio ALAGNA (gruppo PSI) ha osservato che qualora il Governo avesse istituito i tribunali distrettuali si sarebbe gridato allo scandalo, il deputato Antonio BARGONE (gruppo comunista-PDS), dissentendo, rileva che bisogna confrontarsi con la natura eccezionale del momento, che conferisce poteri specifici al procuratore nazionale antimafia, senza che ce ne fosse bisogno, specialmente per quanto riguarda la possibilità di disporre della direzione investigativa antimafia da parte del procuratore medesimo.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento rischia di determinare una frustrazione diffusa all'interno della magistratura nonché la difficile applicazione di quanto previsto per il procuratore nazionale antimafia, che dovrebbe essere dotato di capacità di sintesi davvero divinatorie per poter svolgere con efficacia le sue funzioni. Non si deve

quindi dimenticare lo stretto rapporto tra le indagini ed il territorio, in un intreccio organico di cui il provvedimento dovrebbe tener conto.

Poteri così forti per il procuratore nazionale antimafia potrebbero costituire un elemento di squilibrio anche tra il potere giudiziario ed il potere politico. La struttura di coordinamento che il suo gruppo auspica è invece di sostegno e di aiuto ai diversi magistrati.

Le perplessità manifestate dal relatore circa la disciplina della connessione, dell'avocazione e della competenza dei diversi magistrati costituiscono problemi seri da affrontare.

Il suo gruppo non ha un atteggiamento pregiudiziale o ideologico sul provvedimento, dal momento che le esigenze di coordinamento sussistono effettivamente ma non debbono essere soddisfatte nel modo proposto dal Governo, in quanto è necessaria una strategia complessiva. Ribadisce che non sono altresì utili provvedimenti *extra ordinem* per risolvere problemi ordinari; auspica conclusivamente che il provvedimento possa essere modificato in modo da corrispondere agli obiettivi che si intendono realizzare senza contrapposizioni ideologiche, ma nell'ottica della efficacia degli interventi.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, data l'imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 12,15).

Il deputato Aldo RIZZO (gruppo sinistra indipendente) dà atto al ministro Martelli della sensibilità dimostrata nei confronti dell'esigenza di rendere più incisiva la lotta alla mafia, la quale necessita anche di una più razionale organizzazione degli uffici giudiziari. Si registra difatti una complessiva inadeguatezza dell'azione delle strutture statali — ivi compresa la magistratura — di fronte alla minaccia rappresentata da organizzazioni criminali la cui influenza è in continua espansione, grazie anche alle cospicue risorse econo-

miche di cui dispongono. La mafia è ormai ben altro di quello che era negli anni settanta, quando era radicata soltanto in alcune province siciliane, mentre oggi essa è diffusa sull'intero territorio nazionale.

È dunque necessario far compiere un salto di qualità all'azione dello Stato, anche se non occorrono a tal fine leggi eccezionali, essendo innanzi tutto necessario, invece, far funzionare e applicare senza inerzie le leggi che ci sono. Occorre piuttosto incidere meglio sui punti di forza delle organizzazioni criminali, il cui potere si fonda anche sulle connivenze su cui possono contare nell'ambito della politica. In proposito, negli ultimi tempi sono stati in effetti varati provvedimenti significativi, quali quelli relativi alla ineleggibilità degli amministratori locali ed al controllo degli appalti; anche se deve essere chiaro che il problema non può essere risolto soltanto attraverso norme ordinamentali e processuali.

Alla stregua di queste considerazioni, non ha dunque preclusioni negative nei confronti di provvedimenti come quello in esame. Ricorda, al riguardo, di esser stato difatti favorevole alla istituzione della Direzione investigativa antimafia. Per quanto concerne il settore della giustizia, condivide le esigenze di fondo che stanno alla base del provvedimento del Governo. In particolare, appare prioritaria la questione del coordinamento tra gli uffici giudiziari, al fine di creare la più ampia possibilità di scambio di informazioni e la massima utilizzabilità del materiale probatorio. È necessaria inoltre una più elevata professionalità non solo degli appartenenti alle forze di polizia, ma anche dei magistrati. Ed è necessario, altresì, assicurare la tempestività della giustizia, in quanto processi che si trascinano a lungo nel tempo finiscono per non assolvere alla loro prioritaria funzione.

Sono dunque necessari, sicuramente, meccanismi che consentano di potenziare l'azione dell'autorità giudiziaria, tenendo conto anche delle nuove funzioni che incombono, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, sull'ufficio del pubblico ministero.

La riforma deve però soddisfare le esigenze descritte, senza peraltro produrre guasti e rotture nell'ordinamento. Ad esempio, connotazione essenziale dell'ordinamento giudiziario è l'ampia diffusione del potere giudiziario all'interno della magistratura, il che rappresenta un sicuro presidio dell'indipendenza dei magistrati. Pertanto, se appare necessaria l'esistenza di una organizzazione gerarchica negli uffici del pubblico ministero, sembra nondimeno eccessivo concentrare amplissimi poteri in un solo soggetto. Non è quindi contrario alla istituzione del procuratore nazionale antimafia, che sarebbe peraltro preferibile chiamare procuratore nazionale contro la criminalità organizzata; ma — ribadisce — un eccessivo accentramento di poteri può incidere sul principio di indipendenza che governa l'ordinamento giudiziario.

Si deve osservare poi che il termine direzione non è in sintonia con le denominazioni usate per gli uffici giudiziari: sarebbe preferibile, in effetti, parlare di sezioni distrettuali specializzate.

Come già detto, il punto fondamentale è però costituito dalla esigenza di evitare la creazione di un centro dotato di eccessivi poteri. Occorre, in effetti, creare un punto di coordinamento e di riferimento anche sul piano nazionale; ma non se ne possono dilatare oltre misura i poteri. Il che si verifica, invece, facendo rientrare nei casi di connessione il reato continuato, di guisa che qualsiasi fatto delittuoso potrebbe esser fatto rientrare nella competenza delle nuove strutture. È inoltre equivoco il riferimento, di cui all'articolo 3, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, in quanto potrebbe, in tale ipotesi, trattarsi di fatti non ascrivibili alla criminalità organizzata.

Ulteriori riserve e perplessità debbono essere espresse in ordine ad alcune specifiche attribuzioni del procuratore nazionale antimafia. Si fa riferimento, in particolare, a quelle concernenti, rispettivamente, la nomina dei componenti delle direzioni distrettuali — in relazione alla quale sembrerebbe più congruo ascoltare il

parere del consiglio giudiziario competente — e la nomina dei sostituti addetti alla direzione nazionale, considerato che in tutte le ipotesi analoghe non è previsto altro che la delibera del Consiglio superiore della magistratura. Altre attribuzioni del procuratore nazionale che suscitano riserve sono quelle previste dall'articolo 11, atteso che non sembra necessario, per i fini che il provvedimento si propone, realizzare la mobilità e la flessibilità del personale su scala nazionale. Ancora, non appaiono persuasive le disposizioni in materia di avocazione: la Corte di cassazione infatti non ha mai svolto attività di merito, mentre ora si dà luogo ad una struttura della procura generale presso tale Corte che può addirittura svolgere indagini preliminari.

Vi è dunque, per le ragioni che si sono svolte, un accentramento di poteri che va al di là delle giuste esigenze da cui trae origine il provvedimento. Il procuratore nazionale antimafia, il quale può anche impartire direttive alla direzione investigativa antimafia, disporrebbe in effetti di poteri che nel nostro paese nessuno ha forse mai avuto: dal che possono sorgere legittime preoccupazioni, atteso che il legislatore ha l'obbligo di considerare la portata delle sue decisioni anche in prospettiva futura.

Conclusivamente, si dichiara favorevole alla istituzione di un centro nazionale di coordinamento delle attività del pubblico ministero e alla creazione di sezioni distrettuali specializzate, evitando però un eccessivo accentramento di poteri, che può dar luogo in futuro ad effetti devastanti, alla luce, tra l'altro, della considerazione che le indagini sui reati di criminalità organizzata presentano sovente connessioni di vario tipo con ambienti politici.

Il Presidente Giuseppe GARGANI sospende la seduta, data l'imminenza di votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13).

Il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo) sottolinea che la sud-

divisione della competenza a procedere, come delineata dal provvedimento in esame e fondata sulla natura del reato, comporta notevoli incertezze applicative. Ciò è confermato dalla prassi per i reati in materia di traffico di stupefacenti nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, una fattispecie più apparente che reale, che si fonda su presupposti non facilmente identificabili. Il provvedimento scardina inoltre il dato funzionale della competenza del pubblico ministero. Ritiene che la distinzione delle competenze tra procura della Repubblica e procura distrettuale sia una strategia perdente. La criminalità deve essere combattuta in modo diverso, incidendo sui meccanismi della criminalità diffusa e non organizzata che è pure difficile da combattere. Si tratta di esigenze pratiche reali che debbono essere soddisfatte.

Rileva che già esistono di fatto le direzioni antimafia dal momento che alcuni magistrati si sono creati una carriera lavorando esclusivamente su tali reati. Adesso si istituzionalizzano su tutto il territorio nazionale tali uffici, anche se in alcuni distretti essi avranno rilievo solo formale dal momento che non tutte le zone del paese sono ugualmente afflitte dall'attività della criminalità organizzata.

Ritiene che, in ultima analisi, si potrà avere un potere esecutivo addirittura dipendente dal procuratore nazionale antimafia, tanti sono i poteri a quest'ultimo conferiti. Il provvedimento rafforza la dipendenza gerarchica e stabilisce nuovi criteri per il riparto di competenza e per la disciplina della avocazione, diversamente dai principi ispiratori del codice di procedura penale, venendosi a profilare tra l'altro casi di avocazione a carattere sanzionatorio. A fronte della drammatica situazione di alcune zone del paese si affronta dunque il problema in modo contingente, con un uso strumentale dei poteri del pubblico ministero che produrranno risultati negativi. Non basta quindi predisporre provvedimenti con determinate etichette, bensì bisogna perseguire una politica efficace nella lotta alla criminalità.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, data l'imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 13,20).

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA (gruppo DC) sottolinea che il Governo ha inteso effettuare un tentativo significativo nella lotta alla criminalità organizzata. Ritiene che, qualora nella prassi non si faccia abuso della fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nuova disciplina della avocazione possa funzionare. Non condivide le osservazioni svolte dal deputato Rizzo che si è limitato a censurare il provvedimento, laddove invece tale provvedimento non è inadeguato alle esigenze che intende soddisfare. Ritiene, purtuttavia, che essenziale sia l'esistenza di un rapporto fiduciario tra i diversi uffici giudiziari. Conferma l'assenso del suo gruppo sul provvedimento, i cui eventuali limiti evidenziati dalla prassi applicativa potranno in futuro essere corretti.

Preannuncia infine la presentazione di due emendamenti, l'uno inteso ad integrare il personale dirigente degli uffici di cancelleria, l'altro diretto a garantire la copertura dei posti di autista, che costituisce un atto dovuto di solidarietà nei confronti della categoria.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) ricorda gli obiettivi del provvedimento che rientra nella complessiva azione di contrasto da parte del Governo nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo nell'ambito della pubblica amministrazione, delle forze di polizia, nonché tramite adeguati investimenti a sostegno dell'occupazione. Si deve dare atto al Governo e, in particolare, al ministro di grazia e giustizia di avere individuato interventi organici in una materia così delicata quali la nuova disciplina in materia di controllo sulle amministrazioni locali e sulle attività investigative.

Rispetto al nuovo codice di procedura penale si sono affermate due teorie: secondo la prima il nuovo codice sarebbe la

causa di tutti i mali; per la seconda, una volta approvato il nuovo codice, si deve procedere alle conseguenti modifiche organizzative in modo da rendere i nuovi istituti (in particolare in relazione ai poteri del pubblico ministero) funzionali al nuovo rito. È quest'ultima la strada seguita dal Governo con il decreto in esame.

Alcuni deputati intendono scardinare il provvedimento che invece costituisce una significativa innovazione e non una lesione dell'indipendenza della magistratura, lesione che proviene in realtà dalla mafia.

Il Governo ha sottolineato nella relazione che accompagnava il decreto-legge originario i fondamentali aspetti affrontati dal decreto stesso, quali la connessione tra i reati e l'introduzione del conflitto positivo di competenza. Si tenta di superare gli inconvenienti prodotti dalla atomizzazione delle indagini che portano spesso a situazioni di contrasto tra magistrati dello stesso ufficio o di uffici limitrofi. L'obiettivo è quello di rinforzare il ruolo del pubblico ministero, ricorrendo al coordinamento delle indagini ed al riparto di competenza secondo la natura del reato, come già succede nella prassi. Il vigente articolo 371 del codice di procedura penale che riguarda i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero non ha trovato pratica applicazione.

Si è delineato il consenso di tutte le parti politiche circa le procure distrettuali e di molti gruppi circa la procura nazionale antimafia. Sono emerse invece alcune perplessità in ordine ai criteri di scelta del procuratore nazionale antimafia, quando il testo già indica criteri oggettivi al riguardo, in analogia a quanto è stato già stabilito per il conferimento degli incarichi direttivi. Il parere di cui al comma 4 dell'articolo 5 del procuratore nazionale antimafia non è vincolante e non stravolge i principi vigenti. Alla luce degli obiettivi che si pone, ritiene che il decreto sia uno strumento valido, anche se non esaustivo.

Il deputato Giulio MACERATINI (gruppo MSI-destra nazionale) ricorda che il suo gruppo concorda con quanto previsto dal decreto-legge, che potrebbe tuttavia non costituire una misura sufficiente, da solo.

Ricorda di avere sostenuto la posizione fatta propria dal ministro di grazia e

giustizia a fronte dell'interpretazione data dal Consiglio superiore della magistratura alle norme sul conferimento degli incarichi direttivi, al cui riguardo la nomina dei capi degli uffici giudiziari deve essere senza dubbio concertata con il ministro.

Ritiene che la disciplina del decreto possa determinare la tendenza a liberarsi dei procedimenti in determinati casi. Solo l'esperienza potrà evidenziare se le misure siano idonee. Ritiene che il nuovo meccanismo del coordinamento e del collegamento tra le indagini sia comunque utile.

Per quanto riguarda la nomina del procuratore nazionale antimafia (al cui riguardo già si fa il nome della persona che dovrebbe essere designata) sarebbe stato forse preferibile conferire tale incarico ad un magistrato operante presso la procura generale della corte di cassazione.

Il deputato Egidio ALAGNA (gruppo PSI), considerata la ristrettezza del tempo a disposizione per concludere l'esame in Commissione, dichiara di rinunciare al proprio intervento nell'esame preliminare rinviando all'esame in Assemblea per ulteriori e più approfondite considerazioni.

Il Presidente Giuseppe GARGANI rileva che, dati i tempi ristretti a disposizione per la tempestiva conversione del decreto, occorre verificare se sia possibile trovare in Commissione una convergenza su alcune limitate modifiche, in modo da consentire al Senato di approvare definitivamente il provvedimento nei termini; è evidente, invece, che, qualora si intendesse procedere a modifiche numerose e radicali, non resterebbe al Governo che lo strumento della questione di fiducia.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) ritiene che sulla prospettiva di limitate modifiche al decreto delineata dal Presidente debba in primo luogo esprimersi il ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia Claudio MARTELLI sottolinea che interesse prima-

rio del Governo è quello di garantire la conversione in tempo utile del decreto-legge. Non ha una avversione pregiudiziale nei confronti di possibili ipotesi modificative del provvedimento, purché — come detto — non se ne pregiudichi la conversione. Si riserva pertanto di verificare la concreta praticabilità di un eventuale nuovo esame del decreto da parte del Senato entro i termini costituzionali di conversione. Fa quindi presente che è suo intendimento comunque adottare un decreto che affidi alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale il compito di effettuare il monitoraggio del funzionamento delle nuove strutture istituite con il provvedimento in esame, così da consentire eventuali modifiche rese necessarie dalla esperienza applicativa.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) ritiene molto interessante l'ipotesi, delineata dal ministro, di un monitoraggio del funzionamento delle nuove strutture, rilevando che il problema da risolvere a tal fine è peraltro quello dei parametri ai quali il monitoraggio medesimo dovrebbe ispirarsi.

Fa quindi presente che, allo scopo di consentire che l'esame del provvedimento sia svolto con il necessario approfondimento, occorre chiedere alla Presidenza della Camera che la Commissione sia autorizzata a tenere i propri lavori anche in concomitanza di quelli dell'Assemblea.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, nell'assicurare che chiederà alla Presidenza della Camera che la Commissione sia autorizzata a riunirsi anche contestualmente all'Assemblea, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 18).

Il Presidente Giuseppe GARGANI comunica che la Commissione è stata autorizzata a proseguire i propri lavori anche in concomitanza della seduta dell'Assemblea.

Il relatore Gaetano VAIRO (gruppo DC), intervenendo in replica, sottolinea che gli interventi dei colleghi hanno confermato quanto da lui evidenziato nella relazione in ordine alla nuova struttura, che cerca di conciliare esigenze di difesa avverso il crimine e di garanzia dello Stato di diritto.

Il provvedimento mette assieme un'azione a livello periferico con un coordinamento al vertice. Il deputato Nicotra ha evidenziato che una ipotetica istituzione del tribunale distrettuale contrasterebbe con la *ratio* del decreto, che si concentra invece sulla fase delle indagini.

Per quanto riguarda la disciplina della avocazione, rileva che è stata posta scarsa attenzione al potere di vigilanza dei procuratori generali presso le corti d'appello e del procuratore generale presso la Corte di cassazione: le perplessità che ha avuto modo di evidenziare circa la suddetta disciplina non sono quindi tali da fargli ritenere necessarie modifiche del decreto. Permangono, peraltro, perplessità in ordine alla disciplina della connessione, che pare contrastare con i principi ispiratori del codice di procedura penale. Purtuttavia, ciò non deve costituire motivo per non convertire in tempo utile il decreto-legge.

Il Presidente Giuseppe GARGANI sospende quindi la seduta, per dar modo al ministro di preparare la sua replica.

(La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,45).

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo comunista-PDS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione riprenda subito l'esame del decreto-legge. Ciascuno potrà valutare la sensibilità mostrata dal ministro, tuttora assente, in ordine al proseguimento dei lavori della Commissione.

Il Presidente Giuseppe GARGANI assicura che comunicherà al ministro l'esigenza appena sottolineata dal deputato Recchia.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS), dopo aver ricordato che

in sede referente la presenza del ministro non è necessaria, ritiene che l'assenza del ministro medesimo abbia carattere ostruzionistico, dal momento che i gruppi di opposizione appaiono numericamente in maggioranza. Il suo gruppo, peraltro, ha tenuto un atteggiamento di grande disponibilità ad approfondire la materia in esame e ritiene che, in modo corrispondente, il ministro debba chiarire la posizione del Governo dinanzi alla Commissione.

Dopo che il Presidente Giuseppe GARGANI ha ricordato di aver già rilevato nel corso della mattinata l'esigenza di una soluzione che sia frutto di un'ampia convergenza ed ha fatto presente che il ministro sta tuttora valutando le proposte modificative presentate dai vari gruppi, il deputato Aldo RIZZO (gruppo sinistra indipendente), ribadita la delicatezza della materia, disciplinata purtuttavia con lo strumento del decreto-legge, rileva l'esigenza che l'esame possa svolgersi in maniera compiuta ed esauriente.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, dopo aver ribadito che farà presenti al ministro le esigenze sollevate dai deputati intervenuti, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19,20).

Il ministro di grazia e giustizia Claudio MARTELLI, intervenendo in replica, rileva l'adesione di massima di tutti gli intervenuti alle esigenze sottese al decreto. Nonostante il clamore suscitato dai dati relativi ai delitti commessi sul territorio nazionale, ad un esame comparativo tra la situazione italiana e quella di altri paesi europei emerge che la situazione nazionale non è peggiore rispetto a quella estera ad esempio per quanto riguarda il numero degli omicidi volontari oppure delle rapine commesse annualmente. I dati riferiti all'Italia sono invece superiori per i sequestri e le estorsioni. Peraltro, la peculiarità del caso italiano è rappresentata dal fatto che il 65 per cento degli omicidi viene com-

messo in quattro regioni e che nelle regioni medesime si registra un progressivo aumento delle attività criminose, senza contare il fatto che per lo più si tratta di delitti commessi proprio dalla criminalità organizzata. Sicuramente non deve essere sottovalutato l'impatto della microcriminalità; tuttavia appare assai più allarmante l'impatto della criminalità organizzata, che si sviluppa anche a livello internazionale e contro la quale debbono essere approntati adeguati strumenti operativi.

Esiste nell'ordinamento italiano una grande dispersione di risorse investigative e giudiziarie; queste ultime appaiono frammentate sul territorio (essendovi 161 procure) per cui è emersa la necessità di istituire una struttura apposita che soddisfi anche l'esigenza specializzazione delle competenze. Proprio per combattere la dispersione di risorse è stata definita una strategia comune insieme al ministro dell'interno, fin dal momento in cui si manifestarono forme particolarmente efferate di delitti in Calabria. In tale ottica sono stati presentati e approvati alcuni provvedimenti quali quelli relativi agli amministratori locali, alla trasparenza degli appalti pubblici, all'inasprimento delle pene ed ai termini della custodia cautelare. La lotta contro la criminalità organizzata è stata agevolata anche dal concorso e dal sostegno delle associazioni di categoria prese di mira da richieste estorsive, che spesso rappresentano il primo passo per la formazione di un capitale che poi consentirà di sviluppare ulteriori e più gravi attività di natura criminosa, segnatamente il grande traffico di stupefacenti.

Il deputato Mauro Mellini ha rilevato che la mafia non è un potere organizzato bensì un potere diffuso: concorda solo in parte con tale affermazione, dal momento che coesistono sia il carattere di potere diffuso sia il sempre maggiore aspetto di potere organizzato. In ogni caso è da tutti condivisa l'esigenza di una lotta sempre più efficace contro la criminalità e non a caso nessuno degli intervenuti ha mosso critiche contro la istituzione della Direzione investigativa antimafia.

La strategia del Governo non sarebbe comunque completa se non venisse operato un intervento anche sul fronte giurisdizionale, in particolare per quanto riguarda la pubblica accusa. Senza dubbio si poteva ipotizzare una sistemazione ed una responsabilizzazione delle procure generali presso le corti d'appello a fine di coordinamento delle indagini e ciò sarebbe stata la via più semplice. È apparso subito evidente, però, che tale soluzione non sarebbe stata sufficiente dal momento che nel corso del tempo le procure generali si sono svuotate di funzioni di carattere investigativo. Alcuni preferirebbero tornare al vecchio regime delle indagini di polizia.

Con il vecchio come pure con il nuovo codice di procedura penale spetta al pubblico ministero dirigere le indagini. Secondo il segretario dell'Associazione nazionale magistrati basterebbe affidare alla polizia ogni compito di carattere investigativo. Ritene, per parte sua, che ciò potrebbe comportare rischi di lesione dei diritti dell'imputato e di indebolimento dell'azione dello Stato. Il provvedimento in esame non confonde certo tra giudice e polizia, quando invece sono altri a confondere i ruoli del pubblico ministero e dell'organo giudicante, che invece sono chiaramente distinti dalla Costituzione.

La strada da seguire è dunque quella di incrementare la capacità professionale del pubblico ministero quale titolare delle indagini, evitando altresì la polverizzazione delle attività medesime che spesso si traduce in assenza di indagini. Appare ormai terminata l'epoca dei maxiprocessi. Ricorda che ebbe a criticare tali maxiprocessi in occasione del procedimento a Napoli, ma non per quello di Palermo.

Appare dunque chiaro che il sistema attuale non funziona e che si è resa necessaria la presentazione del decreto-legge in esame, che mantiene la struttura binaria tipica che distingue tra procura della Repubblica e procure generali.

In riferimento ad alcune perplessità sollevate anche dal relatore, in particolare in ordine alla connessione tra reati, sottolinea che deve presupporci l'impegno e la buona fede dei magistrati e non invece una

sorta di rivalità tra i medesimi. Ritene che seppure non debbano ripetersi le esperienze dei maxiprocessi, ben difficilmente si possa pensare a processi per fatti di mafia con singoli imputati.

Per quanto riguarda le gravi carenze di organico tra i magistrati nel meridione ricorda che un decreto-legge, convertito in legge, ha stabilito criteri per la copertura dei posti vacanti tramite i trasferimenti d'ufficio nelle zone a maggiore densità criminale. Finora, tuttavia, il Consiglio superiore della magistratura non ha dato attuazione alle norme di legge. In ogni caso è necessario che la copertura dei posti sia garantita tramite il ricorso a magistrati esperti e non ad uditori giudiziari alle prime esperienze. Sostenere che la magistratura è un potere diffuso per opporsi a strutture che consentano un efficace contrasto nei confronti della criminalità è solo un feticcio se non una dimostrazione di malafede. Si deve invece procedere nel senso indicato dal decreto, affinché l'Italia possa anche partecipare alla cooperazione investigativa a livello europeo. Si dichiara pronto a discutere ed approfondire natura e limiti della avocazione ma non certo a negarla.

Ricorda che nel decreto non compaiono più alcune parti quali il concerto del ministro per la nomina dei magistrati presso la procura nazionale antimafia o la cooperazione istituzionale tra Parlamento e procura nazionale. Alcuni aspetti potranno comunque essere perfezionati in una fase successiva, tanto che alla prossima riunione del Consiglio dei ministri presenterà un apposito provvedimento inteso a conferire alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale il potere di verificare l'esito applicativo delle norme del decreto e di suggerire le eventuali modifiche necessarie.

Rilevando il consenso delle varie parti politiche sulla sostanza del provvedimento osserva che è assai improbabile che, qualora il testo trasmesso dal Senato venisse modificato, il decreto possa essere convertito in tempo utile, atteso che il gruppo di

rifondazione comunista del Senato ha già preannunciato l'ostruzionismo. Chiede dunque che il decreto-legge venga convertito nel testo approvato dal Senato, fermo restando l'impegno del Governo ad intervenire con ulteriori provvedimenti qualora ciò si rendesse necessario.

Il Presidente Giuseppe GARGANI chiede se, alla luce delle considerazioni espresse dal ministro Martelli, vi sia disponibilità a ritirare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, che sono i seguenti:

All'articolo 1, al capoverso del comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: esecutive di un medesimo disegno criminoso con le seguenti: in unità di tempo e di luogo.

1. 1.

Rizzo.

All'articolo 2, al comma 1, al capoverso, sopprimere la lettera b).

2. 2.

Rizzo.

All'articolo 2, al capoverso del comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: se la decisione spetta fino alla fine del periodo con le seguenti: il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed il procuratore generale presso la corte di appello informano il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.

2. 3.

Orlandi, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone.

All'articolo 2, al capoverso del comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: provvede sentito con le seguenti: prima di provvedere può sentire.

2. 1.

Rizzo.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 16 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 16-bis.

(Competenza per materia e per territorio per delitti di criminalità organizzata specificamente indicati).

1. Il Tribunale o la Corte d'assise avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'appello ove è stato consumato il reato è competente:

a) per il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale quando ha ad oggetto delitti concernenti armi, munizioni e materie esplodenti, ovvero le condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter;

b) per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 630 del codice penale nonché dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) per ogni altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Per i delitti previsti nel comma 1 il giudice delle indagini preliminari è quello presso il tribunale competente per il giudizio ».

3. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Violante, Recchia, Orlandi, Bargone, Pedrazzi Cipolla.

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 1.

Rizzo.

All'articolo 3, al comma 1, alla lettera c), primo capoverso, sostituire le parole: per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis con le seguenti: per i delitti commessi per assicurare al colpevole dei medesimi reati il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.

3. 2.

Rizzo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Tribunale distrettuale e procura distrettuale della Repubblica).

1. Il tribunale avente sede presso il capoluogo del distretto di corte d'Appello assume la denominazione di tribunale distrettuale.

2. La procura della Repubblica presso il tribunale indicato al primo comma assume la denominazione di procura distrettuale della Repubblica.

3. 01.

Recchia, Orlandi, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Cicone.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Sezione per le indagini preliminari per delitti di criminalità organizzata).

1. Ciascun procuratore distrettuale della Repubblica costituisce una sezione per le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. Della Sezione possono far parte solo magistrati che abbiano maturato una specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata.

2. Salvo casi eccezionali, espressamente motivati dal Procuratore distrettuale, le indagini preliminari relative ai delitti in-

dicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale sono svolte dai magistrati appartenenti alla sezione indicata nel comma 1.

3. Il Procuratore distrettuale della Repubblica comunica al Consiglio superiore della Magistratura i nomi dei magistrati che ha assegnato alla sezione di cui al comma 1 ed il nome del procuratore aggiunto da lui designato per il coordinamento.

5. 6.

Finocchiaro Fidelbo, Violante, Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Fracchia.

All'articolo 5, al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: direzione distrettuale antimafia con le seguenti: sezione distrettuale antimafia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 10-bis dell'ordinamento giudiziario con la seguente: Sezione distrettuale antimafia.

5. 3.

Rizzo.

All'articolo 5, al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: o un suo delegato.

* 5. 1.

Alagna.

All'articolo 5, al comma 1, al secondo capoverso, sopprimere le parole: o un suo delegato.

* 5. 4.

Rizzo.

All'articolo 5, al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

5. 5.

Rizzo.

All'articolo 5, al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

4. Della composizione della Direzione distrettuale antimafia nonché delle eventuali variazioni di essa il procuratore distrettuale informa il procuratore nazionale antimafia.

5. 7.

Orlandi, Recchia, Borgone.

All'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: Sezione distrettuale antimafia.

5. 2.

Rizzo.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata).

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione:

a) istituisce un ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata;

b) designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un avvocato generale presso la Corte di cassazione che abbia esercitato per almeno 7 anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari;

c) designa a far parte dell'ufficio per il coordinamento sette magistrati che abbiano maturato una specifica e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata, oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

2. Qualora nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione non siano disponibili magistrati con le caratteristiche professionali richieste nel comma precedente, si procede all'applicazione presso la procura generale di magistrati di tribunale, di corte d'appello o di corte di cassazione a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489. È titolo prioritario per l'applicazione al specifica, attuale e documentata esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

3. All'ufficio per il coordinamento il procuratore generale applica personale amministrativo che abbia maturato specifica e documentata esperienza nel trattamento informatico dei dati giudiziari.

6. 11.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Violante, Orlandi, Fracchia, Bargone.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Direzione nazionale antimafia).

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 7 inserito il seguente:

« Art. 76-bis. — *(Direzione nazionale antimafia).* — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla direzione è preposto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione od un suo delegato.

3. Alla direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, designati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.

4. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

5. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale ».

6. 12.

Gorgoni.

All'articolo 6, al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: Direzione nazionale antimafia con le seguenti: sezione nazionale antimafia.

6. 2.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: magistrato di cassazione aggiungere le seguenti: dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori.

6. 3.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni con le seguenti: per un periodo non inferiore a dieci anni e tuttora svolgono.

6. 8.

Mellini.

All'articolo 6, al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore con le seguenti: scelto tra coloro che esercitano effettivamente funzioni giurisdizionali corrispondenti a tale qualifica ed abbiano svolto continuativamente almeno per gli ultimi sette anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore.

6. 9.

Mellini.

All'articolo 6, al comma 1, al secondo capoverso, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. 4.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, al secondo capoverso, sostituire la parola: dieci con la parola: sette.

6. 10.

Bargone, Recchia, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 6, al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

6. 5.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, al quarto capoverso, sostituire la parola: Direzione con la seguente: Sezione.

6. 6.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, al quarto capoverso, sostituire le parole: sentito il procuratore genitoriale antimafia.

6. 7.

Rizzo.

All'articolo 6, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

6-bis. Alla copertura dei posti previsti dal presente articolo si provvede a prescindere dal termine in cui all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

6. 1.

Mastrantuono, Alagna, Caria.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Compiti dell'ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti di criminalità organizzata).

1. L'ufficio per il coordinamento ha funzioni di supporto informativo per l'attività delle procure distrettuali e di coordinamento delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale. A tal fine:

a) provvede all'acquisizione e alla elaborazione delle notizie relative ai delitti di criminalità organizzata;

b) segnala alle procure distrettuali competenti, anche attraverso apposite conferenze convocate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, i temi di investigazione e i piani di indagine utili per una migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) cura la circolazione delle informazioni utili per la migliore efficacia delle indagini preliminari, anche a mezzo dei magistrati dell'ufficio e d'intesa con i procuratori distrettuali e con i procuratori aggiunti che dirigono le sezioni di cui all'articolo 5.

2. Qualora risulti che sullo stesso reato o nei confronti della stessa persona indagano più uffici giudiziari, il dirigente dell'ufficio informa immediatamente le procure interessate nonché il procuratore generale presso la Corte di appello se i magistrati appartengono allo stesso distretto. Se i magistrati appartengono a distretti diversi, informa i procuratori generali presso le Corti d'appello nei cui distretti hanno sede le procure interessate.

3. L'ufficio ha altresì il compito di segnalare alle procure interessate e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni caso di interferenza tra le indagini.

4. Tutti i procuratori della Repubblica sono tenuti a comunicare all'ufficio per il coordinamento, contemporaneamente all'i-

scrizione nel registro indicato dall'articolo 335 del codice di procedura penale, ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito, quando di tratti o possa trattarsi di uno dei delitti indicati nell'articolo 16-bis del codice di procedura penale.

5. All'ufficio è comunicata copia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dei verbali di perquisizione e sequestro, copia delle decisioni del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento nonché copia degli atti di indagine sui quali quelle decisioni si fondano.

6. I pubblici ministeri possono altresì inviare all'ufficio per il coordinamento ogni altro atto ritenuto utile per i compiti dell'ufficio.

7. 3.

Orlandi, Violante, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia).

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 371-bis. — *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia).*

— 1. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione coordina — a mezzo della Direzione nazionale antimafia — l'opera dei procuratori distrettuali e svolge opera di impulso al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni delle attività di indagine.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia-

cura, mediante applicazione temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) informa il Procuratore generale presso la Corte d'appello all'uopo designato in base alle ordinarie regole sulla competenza per l'esercizio — nelle forme del successivo articolo 8 — del potere di avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante ed ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il Procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può dele-

gare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero ».

7. 8.

Gorgoni.

All'articolo 7, al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

7. 4.

Orlandi, Recchia, Bargone.

All'articolo 7, al comma 1, al terzo capoverso, sopprimere la lettera b).

7. 1.

Rizzo.

All'articolo 7, al comma 1, terzo capoverso, sopprimere la lettera b).

7. 6.

Recchia, Orlandi, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 7, al comma 1, terzo capoverso, alla lettera f), sostituire le parole: impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi con le seguenti: fornisce ai procuratori distrettuali indicazioni.

7. 5.

Rizzo.

All'articolo 7, al comma 1, terzo capoverso, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

7. 2.

Rizzo.

All'articolo 7, al comma 1, terzo capoverso, sopprimere la lettera h).

7. 7.

Bargone, Recchia, Orlandi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Decisioni in caso di indagini collegate).

1. In caso di indagini collegate che riguardino diverse procure della Repubblica, qualora i magistrati investiti delle indagini non abbiano raggiunto un'intesa sulle modalità e sui tempi di conduzione, ed esista il concreto pericolo che la mancata intesa pregiudichi i risultati, il procuratore generale presso la corte d'appello se le procure hanno sede nello stesso distretto, ed il procuratore generale presso la corte di cassazione negli altri casi, su richiesta di uno dei magistrati interessati, convocano immediatamente una conferenza dei pubblici ministeri per le necessarie intese.

2. Se le intese non sono raggiunte decide il procuratore generale che ha convocato la conferenza.

8. 01.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,
Orlandi, Bargone, Violante.

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

ART. 8-ter.

(Designazione di altra procura per le indagini preliminari).

1. Se il procuratore generale presso la corte d'appello non procede all'avocazione, quando questa è prevista dalla legge, il procuratore generale presso la corte di cassazione designa, per la conduzione delle indagini preliminari, la procura più vicina. In caso di indagini condotte dalla procura distrettuale designa la procura distrettuale più vicina.

8. 02.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Conte.

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

ART. 8-quater.

(Illeciti disciplinari).

1. Per il magistrato del pubblico ministero costituisce illecito disciplinare sanzionabile, a seconda della gravità, con il trasferimento d'ufficio, la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione:

a) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di coordinare le proprie indagini preliminari con quelle di altri magistrati e di altri uffici;

b) il rifiuto, senza giustificato motivo e dopo averne ricevuto richiesta, di collaborare con altri magistrati e con altri uffici al fine della migliore efficacia delle indagini preliminari;

c) l'inerzia nell'attività d'indagine, senza giustificato motivo;

d) l'interferenza intenzionale con propri atti d'indagine in altri procedimenti penali, quando vi sia stato un danno per questi ultimi.

2. I magistrati non possono rilasciare ai mezzi di informazione dichiarazioni su procedimenti della cui trattazione sono investiti.

8. 03.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,
Orlandi, Fracchia, Bargone.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Gorgoni.

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

Rizzo.

All'articolo 10, al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: il procuratore nazionale antimafia o.

10. 2.

Bargone, Orlandi, Recchia.

All'articolo 11, al comma 1, primo capoverso sostituire le parole da: per la trattazione fino ad: applicare con le seguenti:

« 1. Fate salve le norme previste nell'articolo precedente, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, possono essere applicati ».

11. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Orlandi.

All'articolo 11, primo capoverso, sostituire le parole da: appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia, nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali fino alla fine del comma con le seguenti: appartenenti alla sezione nazionale antimafia.

11. 1.

Rizzo.

All'articolo 11, al comma 1, sopprimere il terzo comma.

11. 2.

Rizzo.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Competenze del tribunale distrettuale).

1. Dopo l'articolo 5 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Competenze del tribunale distrettuale). — Il tribunale distrettuale è quello avente sede nel capoluogo del distretto. Esso ha competenze per i delitti indicati nel comma 3-bis dell'articolo 51. »

2. Nel comma 1, dell'articolo 6 del codice di procedura penale dopo le parole: corte d'assise sono inserite le seguenti: del tribunale distrettuale.

12. 1.

Gorgoni.

All'articolo 13, al comma 1, sostituire la parola: cento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, modificare la tabella B: magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati: 7.761; totale 8.609.

13. 6.

Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 13, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di apprestare una efficiente e qualificata struttura amministrativa presso gli organi giudiziari maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è così modificata:

a) aumento di tre unità di primo dirigente da assegnare rispettivamente, agli uffici della cancelleria presso la Corte di cassazione, delle segreterie presso la procura generale della stessa Corte ed alla direzione nazionale antimafia;

b) aumento di diciotto unità di dirigente superiore da assegnare rispettivamente — in luogo del primo dirigente — alla direzione degli uffici delle cancellerie e delle segreterie presso i tribunali, le rela-

tive procure e presso le preture circondariali aventi sede nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova e Torino e corrispondente diminuzione di diciotto unità di primo dirigente, attualmente previste per gli stessi uffici;

c) istituzione di cinque posti di dirigente generale, livello c), da assegnare alla direzione degli uffici della cancelleria presso la Corte di cassazione e della segreteria presso la procura generale della stessa Corte, nonché delle cancellerie presso le Corti di appello di Roma, Milano e Napoli.

13. 2.

Nicotra.

All'articolo 13, al comma 5, lettera b), dopo le parole: assistente giudiziario aggiungere le seguenti: reclutati tra gli idonei degli assistenti giudiziari (IV livello), secondo graduatoria dell'ultimo concorso a 277 posti.

13. 4.

Trantino, Maceratini, Valensise,
Pazzaglia, Tassi, Pellegatta.

All'articolo 13, al comma 5, lettera c), dopo le parole: di dattilografo aggiungere le seguenti: reclutati tra gli idonei dell'ultimo concorso per dattilografo (IV livello).

13. 5.

Trantino, Maceratini, Valensise,
Pazzaglia, Tassi, Pellegatta.

All'articolo 13, al comma 5, lettera e), dopo le parole: di dattilografo aggiungere le seguenti: reclutati tra gli idonei dell'ultimo concorso per dattilografo (IV livello).

13. 3.

Trantino, Maceratini, Valensise,
Pazzaglia, Tassi, Pellegatta.

All'articolo 13, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla copertura dei posti di autista di cui alla lettera e) del comma 5 si provvederà mediante il concorso riservato di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

13. 1.

Nicotra, Alagna.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disposizioni integrative e correttive del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, previo conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) massima realizzazione del coordinamento delle investigazioni mediante la raccolta delle informazioni utili e la circolazione delle stesse tra gli uffici giudiziari interessati;

b) determinazione delle ipotesi di reato che si ritiene necessario fare rientrare nelle previsioni del citato decreto-legge con riguardo alla esigenza di coordinamento delle indagini nei delitti di criminalità organizzata;

c) determinazione, nel rispetto dei principi direttivi di cui alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, degli strumenti processuali necessari al fine di favorire il coordinamento delle indagini di cui alla lettera b) e la celebrazione dei relativi processi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, si applicano fino alla scadenza del termine indicato dal comma 1 del presente articolo.

Dis 1.01.

Violante, Finocchiaro Fidelbo,
Recchia, Orlandi, Bargone.

Il deputato Aldo RIZZO (gruppo sinistra indipendente), nel far presente di auspicare una felice conclusione dell'*iter* del provvedimento, manifesta la propria disponibilità a ritirare solo alcuni dei suoi emendamenti.

Il deputato Vincenzo NICOTRA (gruppo DC) ritiene che il ministro sarebbe stato disponibile ad esaminare gli emendamenti, qualora il Senato avesse avuto la possibilità di approvare il provvedimento comunque in tempo utile; poiché questo non è possibile, anche a nome degli altri presentatori ritira gli emendamenti 13.1 e 13.2, invitando gli altri gruppi a ritirare i propri al fine di non farsi carico, di fronte al paese, della grave responsabilità di impedire la conversione in legge del decreto, che può essere utilmente modificato da un nuovo successivo provvedimento.

Il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo) manifesta viva preoccupazione nei confronti della prospettiva di convertire in legge un provvedimento nel presupposto di procedere subito dopo alla sua modifica e stigmatizza tale sistema di procedere per approssimazioni successive.

Dopo che il ministro di grazia e giustizia Claudio MARTELLI ha ricordato che è stato lo stesso Parlamento a volere una particolare procedura di modifica per il nuovo codice di procedura penale, procedura che egli propone venga adottata anche nei confronti delle future modifiche del decreto in esame, il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo) ribadisce che il senso di responsabilità nei confronti del paese dovrebbe portare a non dire che le leggi si faranno meglio una prossima volta.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI), raccogliendo l'invito formulato dal ministro, ritira, anche a nome degli altri presentatori, gli emendamenti 5.1 e 6.1 e fa presente di ritenere che l'autorizzazione a lavorare in concomitanza con la seduta dell'Assemblea sia

stata concessa dalla Presidenza alla Commissione proprio sul presupposto di una comunanza di intenti.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) ricorda che è fissata per la giornata di domani una nuova convocazione del Consiglio dei ministri e che pertanto, qualora il Senato non potesse convertire in legge il provvedimento in esame, facilmente si potrebbe pervenire alla sua reiterazione. La Camera ha avuto del resto ben poco tempo a disposizione per deliberare ed in tale situazione la richiesta del ministro suona come una sollecitazione alla Commissione perché questa non svolga la sua opera.

Nondimeno, sarebbe disposto a ritirare quasi tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, ad eccezione di cinque, la cui approvazione è indispensabile.

Rileva quindi che la circostanza che le prove siano, secondo il nuovo rito penale, raccolte in dibattimento, rende inutile il decreto nella attuale formulazione. Anche l'istituto della avocazione è strumento inutile e pericoloso, dal momento che, se la direzione nazionale antimafia (composta da solo 20 magistrati), ricorrendo a tale strumento, tentasse di svolgere tutti i compiti che astrattamente le sono attribuiti dal decreto, giungerebbe presto alla paralisi per sovraccarico di lavoro, e costituirebbe la seconda versione del fallimento dell'Alto commissario. Inoltre, la possibilità di spostare i magistrati sul territorio implica il rischio di sottrarre le indagini al giudice che le ha iniziate e, infine, i rapporti con la Direzione investigativa antimafia sarebbero resi difficili dai possibili contrasti tra il suo capo e il procuratore nazionale.

Dopo che il ministro di grazia e giustizia Claudio MARTELLI ha fatto presente che l'imminente scioglimento delle Camere comporterebbe la necessità di reiterare più volte il provvedimento, il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS), ricordando che lo scioglimento del Parlamento non preclude la conversione dei provvedimenti di urgenza e che comunque

tale problema si porrebbe anche nei confronti della soluzione suggerita dal ministro, che implica un altro decreto-legge — ritiene che l'approvazione del provvedimento in esame nel testo licenziato dal Senato importerebbe pericoli ordinamentali rilevanti anche sotto il profilo politico.

Il deputato Giulio MACERATINI (gruppo MSI-destra nazionale), pur ritenendo che la richiesta del ministro limiti di fatto le possibilità della Commissione, data anche l'imminenza dello scioglimento, fa presente la difficoltà che, nell'ipotesi di reiterazione, si prospetterebbero ad esempio al Consiglio superiore della magistratura, nel procedere ad importanti nomine sulla base di un decreto non ancora convertito. In realtà il provvedimento va « preso o lasciato »: anche per accedere alle legittime aspettative dell'opinione pubblica, a nome del suo gruppo ritira gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5, allo scopo di favorire l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il deputato Gaetano GORGONI (gruppo repubblicano), rilevando che il Governo non può chiedere anche ai gruppi di opposizione di accettare le sue proposizioni, dichiara di mantenere i propri emendamenti: se il provvedimento non sarà convertito in tempo utile non si sentirà responsabile di fronte al paese, perché tale decreto non fa che aumentare la confusione.

Il deputato Alfredo BIONDI (gruppo liberale) ritiene che su certi temi non si debbano far questioni di maggioranza o di opposizione. Pur rispettando gli intendimenti del Governo, non ritiene tuttavia giusto legiferare per normazioni successive. Per quanto concerne il merito del provvedimento esprime forti dubbi sulla sovrapposizione di competenze da questo determinata e sugli effetti della avocazione, che può impedire le indagini e accelerare i procedimenti in senso negativo.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) chiede che siano esami-

nati per primi gli emendamenti presentati dal suo gruppo concernenti l'avocazione. La sorte di questi emendamenti condiziona, difatti, quella degli emendamenti concernenti la connessione, in quanto le disposizioni cui questi ultimi si riferiscono configurano ipotesi di connessione che possono produrre effetti positivi nel caso di soppressione o comunque di modifica delle norme sull'avocazione, mentre, in caso contrario, darebbero inevitabilmente luogo ad una proliferazione dei cosiddetti maxiprocessi.

Il deputato Aldo RIZZO (gruppo sinistra indipendente) formula analoga richiesta relativamente ai propri emendamenti 7.1. e 7.2.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo comunista-PDS) precisa che il suo gruppo vorrebbe fossero esaminati con priorità gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7, 10.2 e l'articolo aggiuntivo dis. 1.01.

Il Presidente Giuseppe GARGANI ritiene che le proposte formulate dai deputati Violante, Rizzo e Recchia possano essere accolte, se i presentatori degli altri emendamenti consentono, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo dis. 1.01, che sembra comunque preferibile esaminare per ultimo, essendo riferito al disegno di legge di conversione.

Il deputato Gaetano GORGONI (gruppo PRI) consente a che gli emendamenti indicati dai deputati Rizzo e Recchia siano esaminati con priorità.

Il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo) chiede che i suoi emendamenti 6.8 e 6.9 non siano esaminati dopo altri che dovrebbero seguirli secondo l'ordine normale di votazione.

Il Presidente Giuseppe GARGANI fa quindi presente che saranno esaminati dapprima gli emendamenti 6.8, 6.9, 7.4, 7.1, 7.6, 7.2, 7.7 e 10.2; successivamente saranno esaminati gli altri emendamenti secondo il normale ordine di votazione.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e Governo, l'emendamento Mellini 6.8, illustrato dal presentatore.

Il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo) illustra il suo emendamento 6.9.

Il deputato Giulio MACERATINI (gruppo MSI-destra nazionale) dichiara voto contrario sull'emendamento 6.9, alla stregua dell'esigenza prioritaria di consentire la tempestiva conversione del decreto.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge quindi l'emendamento Mellini 6.9.

Contrari relatore e Governo, respinge altresì l'emendamento Orlandi ed altri 7.4, illustrato dal deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS), nonché gli identici emendamenti Rizzo 7.1 e Recchia ed altri 7.6. Contrari relatore e Governo, respinge successivamente l'emendamento Rizzo 7.2, illustrato dal presentatore, restando conseguentemente precluso l'emendamento Bargone ed altri 7.7.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge altresì l'emendamento Bargone ed altri 10.2, sul quale ha dichiarato voto favorevole il deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo).

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge l'emendamento Rizzo 1.1. Ritirato dal presentatore l'emendamento Rizzo 2.2, respinge altresì, contrari relatore e Governo, l'emendamento Rizzo 2.3.

Il deputato Aldo RIZZO (gruppo sinistra indipendente) ritira quindi il proprio emendamento 2.1.

Dopo una illustrazione del deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) ed una dichiarazione di voto contrario del deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo), contrari relatore e Governo la Commissione respinge l'emen-

damento Finocchiaro Fidelbo ed altri 3.3. Respinge altresì, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Rizzo 3.1 e 3.2, illustrati dal presentatore.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Recchia ed altri 3.01.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge quindi gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo ed altri 5.6 e Rizzo 5.3.

Dopo una illustrazione del presentatore e dichiarazioni di voto favorevole dei deputati Alfredo BIONDI (gruppo liberale) e Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo), la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Rizzo 5.4. Dopo una illustrazione del presentatore ed una dichiarazione di voto favorevole del deputato Mauro MELLINI (gruppo federalista europeo), contrari relatore e Governo, la Commissione respinge altresì l'emendamento Rizzo 5.5. Contrari relatore e Governo, respinge quindi l'emendamento Orlandi ed altri 5.7, restando precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.3 l'emendamento Rizzo 5.2.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo ed altri 6.11, Gorgoni 6.12, Rizzo 6.2, 6.3 e 6.4, quest'ultimo dopo una illustrazione del presentatore. Contrari relatore e Governo, respinge quindi gli emendamenti Bargone ed altri 6.10, Rizzo 6.5, 6.6 e 6.7.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge gli emendamenti Orlandi ed altri 7.3, illustrato dal deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS), Gorgoni 7.8 e Rizzo 7.5, restando precluso dalla reiezione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 l'articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo ed altri 8.01.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Orlandi ed altri 8.02 e Finocchiaro Fidelbo

ed altri 8.03, quest'ultimo illustrato dal deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS).

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge quindi l'emendamento Gorgoni 9.1.

Ritirato dal presentatore l'emendamento Rizzo 10.1, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo ed altri 11.3 e Rizzo 11.1. Ritirato dal presentatore l'emendamento Rizzo 11.2, la Commissione respinge quindi, contrari relatore e Governo, l'emendamento Gorgoni 12.1.

Ritirato dai presentatori l'emendamento Recchia ed altri 13.6, il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo comunista-PDS) illustra il suo articolo aggiuntivo Dis. 1.01, rilevando che esso si ispira ad una proposta formulata dallo stesso ministro Martelli ed intesa a consentire il monitoraggio del funzionamento delle strutture istituite con il provvedimento in esame e la eventuale emanazione da parte del Governo di disposizioni integrative e correttive del provvedimento medesimo.

Dichiarandosi disponibile anche a ridurre ad un anno il termine di cui all'articolo aggiuntivo, fa presente di ritenere preferibile una proroga globale — e non riferita soltanto alle norme delegate di cui all'articolo aggiuntivo medesimo — del

mandato della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale.

Il ministro di grazia e giustizia Claudio MARTELLI, assicura che utilizzerà il contributo rappresentato dall'articolo aggiuntivo Dis.1.01 ai fini del decreto-legge che ha già preannunciato. Fa peraltro presente di dover tuttavia esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo stesso, alla stregua dell'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto in esame. Rileva, infine, di propendere anch'egli per una proroga globale del mandato della Commissione bicamerale.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Violante ed altri Dis. 1.01.

La Commissione delibera infine di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento nel testo del Senato, nonché di richiedere che il relatore medesimo sia autorizzato a riferire oralmente.

Il Presidente Giuseppe GARGANI si riserva la nomina dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21,50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Nino Cristofori.

Audizione, ex articolo 143, comma 3, del Regolamento, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Onorevole Nino Cristofori, sull'attuazione della legge 185/90 (« Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »).

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stata presentata la richiesta di trasmissione mediante impianto televisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni ed essendo acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera, dispone la trasmissione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Nino CRISTOFORI, svolge la sua relazione sullo stato di attuazione della legge 185 del 1990.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, dopo che il Sottosegretario Nino CRISTOFORI ha fatto presente la sua necessità di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo, convocata di urgenza dal Presidente della Camera, fa presente che il dibattito sulla relazione del Sottosegretario si terrà martedì della prossima settimana.

La seduta termina alle 17.

N.B. L'edizione provvisoria del resoconto stenografico della seduta per l'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Nino Cristofori, è pubblicata in un fascicolo a parte.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Claudio Vitalone.

Disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia alla nona ricostruzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo

sviluppo (IDA) (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (6014).

(Parere della V e della VI Commissione).

(Discussione ed approvazione).

Il deputato Alessandro DUCE (gruppo DC), in sostituzione del deputato Maria Eletta MARTINI, svolgendo la relazione del ddl 6014, fa presente che il provvedimento all'esame contiene norme sulla ricostituzione del capitale dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), che costituisce un'articolazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione allo sviluppo).

Tale istituzione ha lo scopo di erogare prestiti agevolati a Paesi in via di sviluppo per favorirne la crescita economica. Fa presente che l'IDA nella sua attività, ha esaurito ben otto volte il proprio capitale e che questa nuova ricostituzione, sulle cui modalità si sofferma, ha lo scopo di metterla in condizione di proseguire nella sua attività. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Claudio VITALONE, dopo essersi soffermato sugli aspetti salienti della struttura dell'IDA e sulle modalità con cui svolge la sua attività di sostegno alle economie dei Paesi in via di sviluppo, evidenzia l'impegno dell'Italia verso questi Paesi e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Flaminio PICCOLI pone in votazione singolarmente gli articoli 1, 2 e 3, che risultano approvati.

Il Presidente pone quindi in votazione il disegno di legge 6014 nel suo complesso, che risulta approvato.

Disegno di legge:

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (6015).

(Parere della V, della VI e della VIII Commissione).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore Sergio ANDREIS (gruppo verde) ricorda il rilievo del provvedimento e illustra il contenuto dei due Fondi cui lo stesso fa riferimento. Si sofferma sulle modifiche in un certo senso riduttive apportate al Protocollo di Montreal, che ne avrebbero ridotto la capacità di azione, e rileva che il disegno di legge all'esame costituisce un passo avanti verso un rafforzamento dell'azione di contrasto degli agenti inquinanti dell'atmosfera.

Augurandosi che di questa esigenza si tenga sempre conto in futuro, raccomanda l'approvazione del disegno di legge 6015.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Claudio VITALONE, concordando con le osservazioni svolte dal relatore circa l'importanza del disegno di legge e circa la necessità di insistere nell'estensione delle azioni a protezione dell'ambiente, riconosce la necessità di un più ampio coordinamento delle iniziative in materia, anche al fine di superare ogni eventuale elemento di contrapposizione Nord-Sud che possa profilarsi all'orizzonte. Raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento.

Nessuno richiedendo di intervenire, il Presidente Flaminio PICCOLI pone singolarmente in votazione gli articoli 1 e 2 del disegno di legge 6015, che sono approvati.

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento 6015 nel suo complesso, che risulta approvato.

Disegno di legge:

Contributo italiano per il finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (6022).

(Parere della V, della VIII e della IX Commissione).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore Marte FERRARI (gruppo PSI) dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, che prevede il sostegno finanziario al Piano d'azione per

la salvaguardia del Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991, e dopo essersi soffermato sulle direttrici su cui si articola tale piano e sulle principali attività concordate per il biennio 1990-1991, ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Sergio ANDREIS (gruppo verde), sottolineando alcuni pesanti ritardi del Governo italiano nel pagamento dei contributi per il finanziamento del PAM, ricorda un ordine del giorno del suo gruppo, accettato dal Governo e approvato dall'Assemblea, volto ad assicurare un'adeguata partecipazione economica italiana a tutte le organizzazioni internazionali che si interessano della materia, e suggerisce l'approfondimento delle iniziative che sono finanziate con questi contributi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Claudio VITALONE, concordando con le osservazioni svolte dal relatore, conviene sull'opportunità di approvare il provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Flaminio PICCOLI pone singolarmente in votazione gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge 6022, che risultano approvati.

Il Presidente pone quindi in votazione il disegno di legge 6014 nel suo complesso che risulta approvato.

La seduta termina alle 17,15.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,20. — Presidenza del Presidente Raffaele COSTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Raffaele COSTA, in qualità di relatore, illustra nel dettaglio i profili di competenza della Commissione del decre-

to-legge n. 5 del 1992, rilevando che l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevedeva il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, ma non l'equiparazione di quello dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con quello del personale con la qualifica di ispettore. È sorto quindi un contenzioso che è giunto sino alla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione cui hanno fatto seguito le sentenze di accoglimento delle istanze promosse dinanzi il Consiglio di Stato ed il tribunale amministrativo regionale del Lazio, che hanno interessato circa 12.500 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Pertanto, per l'esecuzione dei giudicati e per l'estensione degli stessi a tutti i sottufficiali, il Governo ha presentato il decreto-legge in esame con il quale viene autorizzata la spesa necessaria alla perequazione prevedendo un sistema di pagamento frazionato.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Isaia GASPAROTTO (gruppo PDS), concordando con relatore, ricorda che disposizioni analoghe a quelle di cui al

provvedimento in esame furono tempo addietro sollecitate dal suo gruppo, ma allora il Governo si dichiarò contrario per mancanza di copertura. Rileva, inoltre, che nel provvedimento in esame non si prevederebbe alcuna disposizione di perequazione del trattamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.

Il Presidente Raffaele COSTA fa osservare al deputato Gasparotto che l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 1992 ricomprende anche i sottufficiali della Guardia di finanza.

Il deputato Isaia GASPAROTTO (gruppo PDS) rileva però che in tale articolo 3 non è ricompresa l'equiparazione degli appartenenti della Guardia di finanza a quelli con la qualifica di ispettore-capo della Polizia di Stato. In conclusione ritiene che sarebbe stato opportuno ricomprendere nel provvedimento di perequazione anche i sottufficiali delle Forze armate che, a suo avviso, avrebbero funzioni analoghe a quelli del Corpo forestale, categoria ricompresa invece nelle disposizioni di cui al decreto-legge in esame.

Poiché la Commissione affari costituzionali, nella giornata odierna, procederà all'audizione del COCER della Guardia di finanza, il Presidente Raffaele COSTA, al fine di un maggiore approfondimento, propone il rinvio dell'esame a domani, giovedì 16 gennaio.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16,35.

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,35. — Presidenza del Vicepresidente Isaia GASPAROTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Risoluzione Gasparotto ed altri n. 7-00464 (Articolo 13 della legge n. 404 del 1990 concernente decorrenza delle promozioni degli ufficiali).

(Seguito della discussione e approvazione).

Risoluzione Perrone ed altri n. 7-00497 (Articolo 13 della legge n. 404 del 1990 concernente decorrenza delle promozioni degli ufficiali).

(Discussione e ritiro).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Gasparotto n. 7-00464, successivamente sottoscritta dai deputati Savio, Tassone, Stegagnini, Caccia e De Carolis, congiuntamente con la seguente risoluzione, presentata successivamente e vertente su materia identica:

« La IV Commissione,

preso atto che sono sorte perplessità circa l'applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in merito alla sua validità temporale, e ritenendo necessario dare una interpretazione autentica alla norma, conferendo chiarezza a quanti la debbono attuare, nel senso che, l'avanzamento degli ufficiali destinatari dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dovrà avvenire nel tempo e sino all'esaurimento dei ruoli, a partire dal 1° gennaio 1981, con decorrenza assegni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 404 del 1990,

impegna il Governo

ad un riesame degli atti da sottoporre alla Corte dei conti per la prevista registrazione, e, in caso di diniego, a procedere alla richiesta di registrazione con riserva degli atti stessi ».

(7-00497)

Perrone, Savio, Caccia, Rivera, Agrusti, Meleleo, Andreoli, Rabino.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, osserva che negli ultimi anni il susseguirsi di disposizioni, invero non molto chiare e ben coordinate, volte a realizzare una graduale

crescente armonizzazione tra le posizioni di stato e di carriera degli ufficiali del ruolo ad esaurimento e quelli dei ruoli normali e speciali ha determinato un intreccio normativo non agevolmente distribubile sul piano interpretativo.

Si consideri, a tacer d'altro, che l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, nell'aggiungere il comma 3-bis all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha lasciato immutato, per il resto, l'impianto di detto articolo, il quale, nei commi 1 e 2, stabilisce che dal 1° gennaio 1984 le promozioni dei capitani e dei maggiori del ruolo ad esaurimento avviene secondo un sistema di permanenze minime nel grado e di anzianità minime di servizio, mentre invece le disposizioni di cui al comma 3-bis prevedono che tali ufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1981, possono essere promossi, se per loro più favorevole, dal giorno successivo a quello di promozione dei parigrado appartenenti ai corrispondenti ruoli speciali in possesso di uguale o maggiore anzianità di grado.

Ora, una lettura non critica del citato comma 3-bis avrebbe potuto far ritenere che le disposizioni in esso contenute avessero validità permanente e carattere derogatorio rispetto al sistema delle permanenze minime nel grado e delle anzianità minime di servizio richieste nei commi 1 e 2.

Sta di fatto, invece, che la sezione del controllo della Corte dei conti, a seguito di una interpretazione sistematica, giuridicamente circostanziata, dell'intera normativa ha conclusivamente ritenuto che le nuove disposizioni recate dal comma 3-bis hanno validità soltanto per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, e, di conseguenza, ha negato il visto di legittimità ai provvedimenti di promozione che l'amministrazione aveva disposto, in applicazione del comma in questione, con decorrenze successive alla predetta data del 31 dicembre 1983.

Il ricorso alla registrazione con riserva, che è stato sempre ritenuto rimedio eccezionale dell'ordinamento preordinato ad esigenze d'ordine superiore, non appare ipotizzabile nella fattispecie né la situa-

zione si presta ad una legge di interpretazione autentica, considerato che l'intreccio di disposizioni cui si è fatto cenno non consente la formulazione di proposizioni normative meramente chiarificatorie senza la contestuale introduzione di elementi correttivi, e quindi innovativi, atti ad assicurare l'equilibrato sviluppo dei ruoli.

D'altra parte, l'accavallarsi di norme spesso settoriali, non sempre coordinate al sistema generale, ha determinato nel tempo scavalcamenti e successivi recuperi tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento, quelli dei ruoli normali e quelli dei ruoli speciali, che hanno innescato un effetto di spiralizzazione verso l'alto degli avanzamenti, al quale pure necessita porre rimedio.

In tale situazione l'Amministrazione ha da tempo avviato, interessando anche gli organi rappresentativi militari (COCER), gli occorrenti approfondimenti del complesso problema nell'intento di individuare una soluzione idonea che, salvaguardando ovviamente gli assetti organizzativi e funzionali delle Forze armate, possa soddisfare le attese del personale dei ruoli ad esaurimento evitando, peraltro, scavalcamenti e conseguenti penalizzazioni del personale dei ruoli normali e speciali.

In quest'ottica dovranno necessariamente porsi eventuali ulteriori interventi legislativi nella materia e nella stessa ottica potrebbero, quindi, essere accolte le risoluzioni.

Il deputato Gastone SAVIO (gruppo DC), rileva che se è vero che le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 sono state compiutamente applicate a partire dal 1981, gli eventi diritto non avrebbero certo avuto problemi di ricostruzione di carriera. Ma poiché ciò non è avvenuto, ritiene opportuno in conclusione approvare le risoluzioni in esame.

Il deputato Giuseppe PISANU (gruppo DC) propone ai presentatori delle risoluzioni di integrarle in modo tale che il dispositivo di cui alla risoluzione Perrone n. 7-00497 sia aggiunto al dispositivo della

risoluzione Gasparotto n. 7-00464 dopo le parole: « in premessa ».

Dopo brevi interventi dei deputati Gastone SAVIO (gruppo DC), Antonio PERONE (gruppo DC) e del Presidente Isaia GASPAROTTO, i quali concordano con la proposta del collega Pisanu, il deputato Mario TASSONE (gruppo DC) chiede alla Presidenza, in caso di approvazione delle risoluzioni, quale natura avrebbe per il Governo il vincolo di registrazione con riserva degli atti di avanzamento.

Il Presidente Isaia GASPAROTTO, rispondendo al quesito del deputato Tassone, osserva che sarà compito della Commissione verificare la corretta applicazione della risoluzione su cui, eventualmente, il Governo sarà chiamato a rendere conto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, a nome del Governo, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo che i deputati Guido ALBERINI (gruppo PSI) e Mario TASSONE (gruppo DC) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi gruppi, di sottoscrivere la risoluzione Gasparotto n. 7-00464, i deputati Michele GALANTE (gruppo comunista-PDS), Salvatore MELELEO (gruppo DC), Guido ALBERINI (gruppo PSI) e Giovanni PELLE-GATTA (gruppo MSI-destra nazionale), a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano di votare a favore della risoluzione Gasparotto 7-00464.

Dopo che il deputato Antonino PERONE (gruppo DC), a nome dei presentatori della risoluzione n. 7-00497 la ritira, la Commissione procede alla votazione per parti separate della risoluzione Gasparotto, che approva all'unanimità fino al primo capoverso del dispositivo. Respinge quindi la residue parte del dispositivo nella sua originaria formulazione ed approva successivamente il seguente emendamento sostitutivo:

Sostituire dal secondo capoverso del dispositivo fino alla fine con il seguente capoverso:

« ad un riesame degli atti da sottoporre alla Corte dei conti per la prevista registrazione, quali gli atti relativi a tutti gli ufficiali ricorrenti, nonché gli atti di tutti gli altri ufficiali dei ruoli ad esaurimento ed in SPE che hanno titolo alle promozioni e alla rideterminazione di anzianità ai sensi della legge n. 404 del 1990, dal 1981 ad oggi, e, in caso di diniego, a procedere alla richiesta di registrazione con riserva degli atti stessi ».

Pisanu.

La risoluzione risulta pertanto del seguente tenore:

« La IV Commissione,

considerato che sulla decisione n. 2 resa in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato in data 24 gennaio 1989 concernente l'applicazione delle norme più favorevoli di cui all'articolo 45 della legge n. 574 del 1980, si è determinato un ulteriore contenzioso risolto con la decisione n. 78/91 del TAR del Lazio, con cui si è reso esecutivo il giudicato contenuto nella predetta sentenza del Consiglio di Stato;

tenuto conto che la legge n. 404 del 1990, recependo le conclusioni a cui è pervenuto il massimo organo di giustizia amministrativa ha disposto con l'articolo 13 la decorrenza delle promozioni degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del servizio permanente al giorno successivo del pari anzianità di grado dei ruoli normali e speciali dello SPE (servizio permanente effettivo) a decorrere dal 1° gennaio 1981 e la conseguente rideterminazione di anzianità per gli ufficiali del SPE scavalcati;

preso atto che l'amministrazione, attraverso gli organici tecnici responsabili del Ministero della difesa, ha predisposto

gli atti istruttori necessari inviandoli alla Corte dei conti per la prevista registrazione;

considerato che la Corte dei conti ha eccepito sulla registrabilità degli atti predisposti dall'amministrazione;

tenuto conto che il permanere di tale situazione provoca al personale interessato sia danni morali che materiali in quanto dalle promozioni e dalle decorrenze di esse discende l'attribuzione di differenti trattamenti economici;

considerato che in caso di resistenza alla registrazione si dimostrerebbe una chiara violazione di ordini emessi dal tribunale di legittimità di atti amministrativi, esecutivi di giudicato, in palese contrasto con i principi della certezza del diritto,

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa affinché abbia compiuta ed integrale attuazione, in tempi certi, il giudicato di cui in premessa;

ad un riesame degli atti da sottoporre alla Corte dei conti per la prevista registrazione, quali gli atti relativi a tutti gli ufficiali ricorrenti, nonché gli atti di tutti gli altri ufficiali dei ruoli ad esaurimento ed in SPE che hanno titolo alle promozioni e alla rideterminazione di anzianità ai sensi della legge n. 404 del 1990, dal 1981 ad oggi, e, in caso di diniego, a procedere alla richiesta di registrazione con riserva degli atti stessi.

La seduta termina alle 17,20.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 10,45. — Presidenza del Presidente Angelo TIRABOSCHI, indi del Vicepresidente Alberto AIARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI.

Disegno di legge:

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (Approvato dal Senato) (6264).

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI rammenta che, nella seduta di ieri, aveva sottoposto alla Commissione l'opportunità di sopprimere, al comma 2 dell'articolo 14, le parole « e a regime » e di riformulare il comma 2-bis del medesimo articolo 14.

Dopo aver considerato approfonditamente le difficoltà sollevate da tali disposizioni, ritiene tuttavia che l'inciso « e a regime » faccia riferimento ad uno stanziamento oggetto di valutazione; esso, peraltro, viene determinato in base alla normativa sostanziale e l'espressione considerata deve reputarsi non già una disposizione vincolante per la formazione del bilancio ma un'indicazione di tendenza di significato non precettivo. Ritiene altresì che i problemi di gestione determinati dal comma 2-bis dell'articolo 14 non siano così rilevanti da indurre a modificare il testo del decreto, ciò che implicherebbe una nuova lettura del provvedimento da parte del Senato.

Dopo che il relatore Aldo GREGORELLI (gruppo Dc) ha proposto di esprimere parere favorevole, il deputato Bruno SOLAROLI (gruppo comunista-PDS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione, infine, con il consenso del sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio Tarabini, esprime parere favorevole.

Emendamenti alla proposta di legge:**CIAFFI ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (5349).**

(Parere alla I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Nino CARRUS (gruppo DC) annuncia che il Ministero dell'interno ha provveduto a trasmettergli, nella sua qualità di relatore, una nuova relazione tecnica predisposta dalla predetta amministrazione, che consegna, pertanto, al rappresentante del tesoro e agli uffici della Camera affinché essa possa essere adeguatamente vagliata.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI fa presente la difficoltà di esaminare una relazione tecnica relativa ad un provvedimento di così grande complessità in breve tempo e chiede pertanto che l'esame sia rinviato di alcune sedute.

Il Presidente Alberto AIARDI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame, prendendo atto dell'esigenza rappresentata dal Governo.

Disegno di legge:**Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)** (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (6014).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Sergio COLONI (gruppo DC), illustra il disegno di legge, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge n. 1478 del 1962. Il contributo dell'Italia è stabilito in 1.100,362 miliardi, da versare in tre rate annuali a partire dal 1991, di cui al prima pari a 366,788 miliardi e le altre due pari a 366,787 miliardi ciascuna.

Il 16,67 per cento di ogni rata verrà erogata in contanti (previa iscrizione delle relative somme in apposito capitolo del Ministero del tesoro per ciascuno degli

anni dal 1991 al 1993), mentre la restante parte verrà pagata mediante *promissory notes* (previo versamento delle relative somme in apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale).

L'onere è quantificato in 366,788 miliardi per il 1991 e 366,787 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993; alla relativa copertura finanziaria si provvede utilizzando quota dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali », che presenta adeguate disponibilità. Trattandosi di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la quota relativa al 1991 resta utilizzabile ai sensi dell'articolo 11-bis ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Propone quindi – e così rimane stabilito – di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:**Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991** (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (6022).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI, sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.057.052, a titolo di contributo italiano per il biennio 1990-1991 per il finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della Convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento.

L'onere è valutato in 2.570 milioni per il 1991. Alla copertura finanziaria si provvede utilizzando quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali », che presenta adeguate disponibilità. Trattandosi di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la quota relativa al 1991 resta utilizzabile ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Propone quindi – e così resta stabilito – di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme sugli organi del servizio della leva militare (5966).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giuseppe SINESIO (gruppo DC), illustra il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato e, secondo la relazione illustrativa non comporta oneri finanziari, individua negli uffici e consigli di leva gli organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica (articolo 2).

L'articolo 3 prevede che il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici e consigli di leva corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento per l'Esercito e l'Aeronautica (comma 1) ed a quelli delle Capitanerie di porto per la marina (comma 6).

I commi 3, 4 e 7 dell'articolo 3 disciplinano la composizione dell'organico dei predetti e l'articolo 5 dispone che il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva possono essere variate con decreto del Ministro della difesa in relazione alle esigenze del servizio.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Concorde il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI la Commissione accoglie infine la proposta del relatore.

Proposta di legge ed emendamento:

PIRO ed altri: Equiparazione alle pensioni di guerra del concesso agli infortuni e ai caduti delle forze dell'ordine e loro superstiti (4520).

(Parere alla VI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI chiede un rinvio del-

l'esame al fine di approfondire i profili di apertura e quantificazione degli oneri recati dal provvedimento.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

GASPAROTTO ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (Approvata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica. Rinvia alle Camere dal Presidente della Repubblica) **(4727-B).**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giuseppe SINESIO (gruppo DC), rammenta che la proposta di legge, che prevede la riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate, è stata rinviata, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della Costituzione, dal Presidente della Repubblica il quale ha rilevato l'inopportunità di sovrapporre una nuova normativa alla recente legge n. 351 del 1988, ancora inattuata, normativa che, peraltro, appare in contraddizione con i principi informatori della predetta legge.

Osserva, peraltro, che la norma di copertura di cui all'articolo 2 non risulta idonea in quanto la legge finanziaria per il 1992 non ha confermato l'accantonamento ivi previsto.

Propone quindi di esprimere parere contrario, essendo il provvedimento privo di copertura finanziaria.

Dopo che il deputato Bruno SOLAROLI (gruppo comunista-PDS) ha osservato che la Commissione potrebbe individuare una nuova copertura finanziaria, il Presidente Angelo TIRABOSCHI osserva che tale compito potrà essere più adeguatamente svolto dalla Commissione di merito; fa presente

che la Commissione bilancio non avrà difficoltà ad esprimersi di nuovo sul provvedimento qualora la Commissione difesa lo richiedesse dopo aver individuato la predetta copertura.

La Commissione, infine, accoglie la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (6015).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI (gruppo DC) illustra il disegno di legge, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla Global Environment Facility, istituita nell'ambito della Banca mondiale e costituita da un Ozone Trust Fund (OFT) e da un Global Environment Trust (GET). Il contributo all'OFT è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali negli anni 1991, 1992 e 1993; il contributo al GET è stabilito in 35 miliardi per il 1991 mentre per il 1992 e il 1993 sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca mondiale e comunque per un ammontare massimo di 35 miliardi per ciascun anno.

L'onere è valutato in 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

La copertura finanziaria è posta a carico del fondo speciale di conto capitale (capitolo 9001), utilizzando parzialmente l'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali », che presenta adeguate disponibilità. Trattandosi di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la quota relativa al 1991 resta utilizzabile ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Propone quindi — e così resta stabilito — di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi (4756-B).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI (gruppo DC), illustra il provvedimento, che reca disposizioni in materia di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi, ed è stato oggetto di alcune modifiche da parte del Senato, di cui segnala, in particolare, le seguenti:

— al comma 1 dell'articolo 2 l'integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi viene stabilita in 57 miliardi per il 1992, 30 miliardi per il 1993 e 80 miliardi per il 1994; viene inoltre disposto, per le finalità di cui all'articolo 1, il limite di impegno di 40 miliardi nel 1993;

— al comma 1 dell'articolo 9 la previsione relativa alla corresponsione della liquidazione per la cessazione dell'attività viene limitata agli imprenditori che abbiano superato i 60 anni se uomini e 55 se donne;

— è stato modificato l'articolo 12, concernente la copertura finanziaria del provvedimento. Al comma 1, alle minori entrate derivanti dall'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a 9 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si fa fronte con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge n. 467 del 1987, che viene soppresso; al riguardo segnala che tale modalità di copertura era prevista, nel testo approvato dalla Camera, per far fronte all'incremento del fondo autotrasporti per 27 miliardi nel 1991; il testo del Senato fa gravare le minori entrate di cui agli articoli 3 e 9, comma 6 (pari a 27 miliardi nel triennio 1992-1994) sul fondo nazionale autotrasporto, che viene integrato di 27 miliardi a seguito della riassegnazione al fondo stesso, disposto con decreto del ministro del tesoro, della somma di pari importo versata all'entrata del bilancio dello Stato e derivante dalle disponibilità del citato fondo di garanzia. Al comma 2, si fa fronte

all'onere di cui al comma 1 dell'articolo 2, valutato in complessivi 220 miliardi per il triennio 1992-1994, di cui 30 miliardi per il 1992, 70 miliardi per il 1993 e 120 miliardi per il 1994, utilizzando i seguenti accantonamenti disponibili: per il conto capitale « Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno) » (40 miliardi nel 1993, 40 miliardi nel 1994); per la parte corrente « Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto del merci » (30 miliardi nel 1992, 30 miliardi nel 1993 e 80 miliardi nel 1994); il Senato, recependo una condizione posta dalla Commissione bilancio, ha inoltre aggiunto l'articolo 13, in virtù del quale i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Bruno SOLAROLI (gruppo comunista-PDS) ha dichiarato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e col consenso del sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI la Commissione, infine, accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Angelo TIRABOSCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio Tarabini.

Testo unificato delle proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA e altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende la discussione.

Il relatore Giovanni NONNE (gruppo PSI) rammenta che, nell'ultima seduta dedicata alla discussione del provvedimento, erano emerse due questioni di particolare importanza, la prima relativa ad una serie di osservazioni svolte da deputati del gruppo verde, che egli aveva creduto fossero state invece soddisfatte dall'integrale ricezione del parere espresso dalla Commissione ambiente, e la seconda derivante dalla riduzione, operata nel testo della legge finanziaria 1992 come licenziato dal Senato, dell'accantonamento destinato alla copertura finanziaria.

Rammenta infatti che detto accantonamento, che recava nel testo originario del disegno di legge finanziaria 1992 una dotazione di 500 miliardi per il 1991 e di 600 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, era stato successivamente decurtato, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, di 400 miliardi nel 1991 e di 200 miliardi per ciascuno dei restanti anni del triennio. Tale riduzione determinava pertanto serie difficoltà in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, che prevede interventi destinati ad esaurirsi nell'arco di un decennio: la riduzione dell'accantonamento destinato all'ultimo anno del triennio, la cui entità costituisce la base per il calcolo dei finanziamenti destinati agli anni successivi al terzo, determinava inoltre gravi conseguenze circa la concreta realizzabilità di tali interventi.

Le modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge finanziaria 1992 hanno tuttavia portato a 550 miliardi la dotazione per il 1993 del citato accantonamento; ciò significa che il complessivo finanziamento decennale si riduce di circa 400 miliardi. Ritene, tuttavia, che si rimanga nell'ordine delle grandezze finanziarie originariamente previste e sia dunque possibile superare le difficoltà a suo tempo evidenziate in ordine ai profili finanziari riformulando opportunamente la norma di copertura finanziaria.

Fa altresì presente di aver raggiunto un'intesa con i vari gruppi sugli emendamenti da questi presentati e preannuncia la presentazione di alcuni suoi emendamenti diretti ad accogliere le esigenze prospettate dai vari gruppi.

Dopo aver fatto presente che sussistono, tuttavia, alcuni emendamenti sui quali non si è raggiunto accordo, ritiene che il testo del provvedimento sia ben noto ai Commissari ed annuncia, quindi, che si limiterà all'illustrazione degli emendamenti.

Il deputato Alfredo PAZZAGLIA (gruppo MSI-DN) fa presente di non aver avuto alcun contatto con il relatore e di non aver raggiunto, quindi, alcun accordo. Preannuncia, inoltre, che manterrà tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI ritiene corretto illustrare l'orientamento del tesoro prima che il relatore prosegua illustrando gli emendamenti, atteso che la posizione del suo dicastero è difforme rispetto a quella prospettata dal relatore.

Il ministro del tesoro, infatti, ritiene che il disegno di legge debba limitarsi ad un arco temporale di tre anni, impegnando, quindi, esclusivamente gli stanziamenti previsti dall'apposito accantonamento di fondo speciale.

Dopo aver osservato che, comunque, all'articolato dovranno essere apportati taluni miglioramenti tecnici, osserva che, qualora venisse recepita la richiesta di carattere generale testé formulata, essa non potrebbe non avere ripercussioni sul

testo, che andrebbe infatti pertanto ridimensionato in relazione alla riduzione degli stanziamenti e dell'arco temporale di riferimento.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA (gruppo comunista-PDS) si riserva di esprimere una valutazione sugli emendamenti presentati dal relatore man mano essi verranno esaminati. In particolare appare tuttora inaccettabile la riformulazione dell'articolo 23, relativo ai porti, nel testo dell'emendamento preannunciato dal relatore. Peraltro il suo gruppo ha predisposto l'emendamento 25. 1, avente carattere di coordinamento normativo in relazione all'articolo 13 dello statuto della regione autonoma della Sardegna. Per quanto attiene alle valutazioni testé svolte dal sottosegretario Tarabini, osserva che a suo tempo il Governo ha convenuto su una certa modalità di costruzione dei fondi speciali, nel presupposto che lo stanziamento iscritto alla tabella B della legge finanziaria fosse preordinato a sostenere un impegno di spesa pluriennale. Se così non fosse, bisognerebbe ritenere priva di senso l'operazione effettuata in sede di esame del disegno di legge finanziaria. La posizione manifestata dal Governo appare offensiva della dignità del Parlamento che quella deliberazione ha a suo tempo assunto nel corso della sessione di bilancio.

Chiede pertanto che sia chiarito se la posizione assunta dal sottosegretario Tarabini configuri una dichiarazione di principio e se preluda ad un possibile ritiro dell'assenso alla sede legislativa, il che apparirebbe, in questa fase dell'iter parlamentare inaccettabile.

Il deputato Sergio COLONI (gruppo DC) chiede una breve sospensione della seduta.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI, aderendo a tale richiesta, sospende la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17).

Il deputato Sergio COLONI (gruppo DC) fa presente che il suo gruppo è solidale con

la linea di rigore finanziario della quale è interprete il Ministro del tesoro. Osserva tuttavia che il provvedimento in esame non produce immediati effetti sul fabbisogno di cassa e sottolinea, inoltre, che, nel corso della lunga elaborazione del testo, un arco temporale di tre anni non è mai stato considerato sufficiente per la realizzazione dei numerosi interventi di carattere programmatico previsti.

Il suo gruppo, pertanto, ritiene che il provvedimento debba avere ulteriore corso sulla base del testo redatto dal Comitato ristretto e chiede al rappresentante del tesoro di riconsiderare le dichiarazioni dianzi effettuate.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI, nell'associarsi alle considerazioni testè svolte dal deputato Coloni, invita il rappresentante del Governo a non porre pregiudiziali sul contenuto del progetto di legge in esame, posto che sussistono precisi impegni assunti in sede politica e istituzionale. Pur comprendendo le preoccupazioni del sottosegretario Tarabini, ritiene che anche il Governo dovrebbe essere consapevole della necessità di non bloccare l'iter di approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI sottolinea di aver inteso esprimere la posizione del Ministero del tesoro, di cui egli non è peraltro il titolare, senza alcuna intenzione di determinare una contrapposizione con il Parlamento. Dopo aver sottolineato che le sue dichiarazioni non volevano affatto preludere ad un possibile ritiro dell'assenso alla sede legislativa, prende atto della posizione dei gruppi in Commissione, che sono favorevoli all'approvazione del progetto di legge che siano introdotte modifiche sostanziali ai profili finanziari come attualmente definiti dal testo. Sulla questione si riserva di riferire al ministro.

Il relatore Giovanni NONNE ricorda che il progetto di legge è stato predisposto sulla base di un impegno assunto dal Governo con i sindacati e i deputati sardi, senza che in quella sede fossero sollevate

obiezioni sulla entità della spesa autorizzata e sulle modalità di copertura finanziaria.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: 1991-2000 con le seguenti: 1992-2001.

1. 1.

Il Relatore.

Dopo che il relatore Giovanni NONNE ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 1. 1 e il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento 1. 1 del relatore viene approvato; viene quindi approvato l'articolo 1 come modificato dall'emendamento e che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 1.

(Piano organico).

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina le modalità di formazione, aggiornamento, finanziamento e attuazione del piano organico decennale 1992-2001 al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Gli interventi e le risorse previsti dalla presente legge hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dalla legislazione regionale e nazionale.

2. Il piano si ispira ai principi della tutela dei valori umani culturali ed ambientali propri della Sardegna e persegue l'obiettivo della crescita ordinata e omogenea di tutte le componenti della società sarda. Esso ha per finalità:

a) la piena occupazione;

b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate

dell'Italia e dell'Europa, nonché la eliminazione degli squilibri interni della regione;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna;

d) la realizzazione della continuità territoriale tra la Sardegna ed il resto del paese.

La Commissione approva l'articolo 2 al quale non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI osserva che al comma 1 dell'articolo 3 occorrerebbe prevedere la presenza del ministro del tesoro tra i componenti del comitato paritetico Stato-regioni.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA fa presente che la formulazione dell'articolo 3 deriva da indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alla legge n. 400 del 1988.

Sembrerebbe più opportuno lasciare ad un rapporto politico interno al Governo la definizione dei componenti il comitato paritetico, fra i quali peraltro si dovrebbe intendere ricompreso anche il ministro del tesoro senza che ciò significhi che lo si debba specificare nella disposizione.

Dopo che il deputato Sergio COLONI ha dichiarato di concordare con il deputato Macciotta, il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI insiste perché la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 rechi la esplicita previsione della presenza del ministro del tesoro.

Il deputato Angelino ROJCH (gruppo DC) si dichiara favorevole alla proposta del sottosegretario Tarabini.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI presenta pertanto il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole ministri aggiungere le seguenti: tra i quali il ministro del tesoro.

3.1.

Governo.

Dopo che il relatore Giovanni NONNE ha dichiarato di accettare l'emendamento 3.1 del Governo, tale emendamento viene approvato; viene quindi approvato l'articolo 3, come modificato dall'emendamento, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 3.

(Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato, e composto da sei ministri designati dal Consiglio dei ministri, tra i quali il ministro del tesoro, dal presidente della regione Sardegna e da sei assessori designati dalla giunta regionale.

2. Il Comitato si avvale della segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 nonché di personale della regione Sardegna distaccato presso la segreteria della Conferenza stessa.

3. Il Comitato, ai fini dell'approvazione del programma triennale, degli aggiornamenti annuali predisposti dalla regione Sardegna e del coordinamento dell'attuazione degli interventi verifica:

a) la compatibilità con il programma triennale di sviluppo dei piani di settore predisposti dalle amministrazioni statale e regionale;

b) il quadro del finanziamento degli interventi;

c) i tempi di attuazione degli interventi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Comitato può chiedere l'intervento del nucleo ispettivo, di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il nucleo ispettivo si avvale dei poteri previsti dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

La Commissione passa quindi all'articolo 4, al quale risulta presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, dopo il comma 11 sia aggiunto il seguente comma:

« Nel programma triennale confluiscono, ai fini del risanamento idrogeologico, i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, ed il piano forestale, previsto dalla legge n. 47 del 1975 e dalle misure legislative in materia di prevenzione dagli incendi, anche ai fini della gestione e del ripristino del patrimonio arboreo e forestale. »;

4.1.

Il Relatore.

Il relatore Giovanni NONNE osserva che l'emendamento 4.1 recepisce una condizione posta dalla Commissione ambiente e ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Previo assenso del rappresentante del Governo la Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 e l'articolo 4, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 4.

*(Contenuto
del programma triennale di attuazione).*

1. Il programma triennale di attuazione identifica, in un quadro generale di coordinamento, gli interventi da attuare ai sensi della presente legge; quelli da rea-

lizzare in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché quelli previsti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Comunità economica europea e dal bilancio regionale.

2. Il programma determina altresì gli indirizzi programmatici relativi agli interventi per la protezione delle coste e la valorizzazione del patrimonio costiero, ai fini della salvaguardia e della tutela delle risorse ambientali. Il programma disciplina inoltre la procedura relativa al giudizio di compatibilità ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale, in armonia con la legislazione nazionale.

3. Nel programma triennale confluiscono, ai fini del risanamento idrogeologico, i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, ed il piano forestale, previsto dalla legge n. 47 del 1973 e dalle misure legislative in materia di prevenzione dagli incendi, anche ai fini della gestione e del ripristino del patrimonio arboreo e forestale.

4. Il programma dispone gli interventi per:

a) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, anche su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;

b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, agli *standards* delle regioni più sviluppate dell'Italia e a quelli medi europei;

c) l'adeguamento dalla dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale e, in ogni caso ai livelli necessari a garantire prestazioni non inferiori a quelle assicurate nelle regioni più sviluppate;

d) la salvaguardia e la ricostituzione dell'*habitat* naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;

e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani, il risanamento ed il recupero dei centri storici.

5. Nel programma, anche ai fini della gestione del ripristino del patrimonio arboreo e forestale e del risanamento idrogeologico, sono compresi i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e il piano forestale previsto dalla legge n. 47 del 1975 e dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli incendi.

6. Il programma definisce gli interventi in Sardegna da includere nel programma nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 2 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per l'attuazione degli interventi il programma triennale prevede la conclusione di intese programmatiche fra il ministro dell'ambiente e la regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

La Commissione passa quindi all'articolo 5, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

all'articolo 5 dopo il comma 4 siano aggiunti i seguenti commi:

« Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali devono essere inviati, entro 30 giorni dalla adozione, alle Commissioni parlamentari competenti. »;

« I contratti e l'accordo di programma devono essere corredati di studi di compatibilità ambientale dei singoli interventi e dei programmi previsti »;

5.1.

Il Relatore.

Il relatore Giovanni NONNE fa presente che anche l'emendamento 5.1 è volto a recepire una condizione posta dalla Commissione ambiente e ne raccomanda l'approvazione.

Previo assenso del rappresentante del Governo la Commissione approva quindi l'emendamento 5.1, e successivamente l'articolo 5, che risulta pertanto del seguente tenore.

ART. 5.

(Procedure per l'attuazione del programma triennale).

1. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali, sono attuati dalla regione Sardegna, salvo quanto previsto dalla presente legge e salve altresì le specifiche competenze delle amministrazioni statali.

2. Per l'attuazione degli interventi straordinari finanziati con la presente legge e con la legge 1° marzo 1986, n. 64, sarà istituita una distinta contabilità speciale registrata secondo i titoli corrispondenti agli interventi programmati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 2 che richiedono l'intervento di una pluralità di soggetti pubblici si applica la procedura dell'accordo di programma prevista dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Il Presidente della regione esercita le funzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7. Per l'attuazione di interventi che richiedono iniziative di soggetti di diritto privato, la regione può promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del Presidente della regione.

5. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali devono essere inviati, entro 30 giorni dalla adozione, alle Commissioni parlamentari competenti.

6. I contratti e l'accordo di programma devono essere corredati di studi di compatibilità ambientale dei singoli interventi e dei programmi previsti.

7. Per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dal programma triennale la regione può promuovere la costi-

tuzione di società di diritto privato, anche a prevalente partecipazioni, anche di maggioranza, in società precedentemente costituite.

La Commissione passa all'articolo 6, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, le parole: comprese quelle rinnovabili e quelle derivanti dalla gasificazione del carbone Sulcis siano sostituite dalle seguenti: a basso impatto ambientale e siano aggiunte infine le seguenti parole: con particolare riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 9.

6. 2.

Il relatore.

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

2. Gli impianti di gasificazione del carbone di cui al comma 1, che trattino meno di 500 t. al giorno, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale effettuata dalla commissione e secondo le modalità di cui all'articolo 18-bis.

6. 1.

Mattioli.

Il relatore Giovanni NONNE osserva che l'articolo 6 è relativo ad una materia che ha dato luogo a numerosi contrasti tra le forze politiche; esso si riferisce inoltre ad iniziative suscettibili di essere intraprese sulla base di altre disposizioni di legge. Presenta pertanto un emendamento un emendamento interamente suppressivo dell'articolo.

Il deputato Alfredo PAZZAGLIA ritiene che la proposta di sopprimere l'articolo 6 sia ancora più dannosa delle condizioni poste dalla Commissione ambiente al medesimo articolo; in tal modo, infatti si eliminerebbe l'utilizzazione delle fonti di energia derivanti dalla gasificazione del carbone Sulcis, il cui smaltimento non è

difficoltoso e si sopprimerebbe una norma diretta a garantire alla Sardegna la copertura del proprio fabbisogno energetico. Chiede pertanto che venga mantenuto l'articolo 6 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il deputato Gianni Francesco MATTIOLI (gruppo verde), dopo aver dichiarato il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento suppressivo del relatore, rammenta che le leggi n. 9 e 10 del 1991 prevedono rispettivamente un meccanismo di incentivazione delle iniziative regionali in materia energetica e la previsione di bacini energetici regionali, nel cui ambito dovrebbe più coerentemente risolversi il problema della gasificazione del carbone Sulcis.

Il deputato Salvatore CHERCHI (gruppo Comunista-PDS) osserva che la proposta del relatore è accoglibile, fermo restando che la gasificazione rientra nell'ambito del piano generale energetico.

La Commissione infine approva l'emendamento suppressivo del relatore: risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6. 2 e 6. 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI osserva che tale disposizione prevede la concessione di contributi a valere sui fondi di cui alla legge n. 64 del 1986; rammenta quindi che tali fondi sono esauriti.

Dopo che il deputato Nino CARRUS (Gruppo DC) ha fatto presente che l'articolo 7 è norma procedurale diretta a prevedere una modalità operativa e non norma di spesa bisognevole di copertura finanziaria ed il deputato Giorgio MACCIOTTA si è associato a tale considera-

zione, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio TARABINI ritiene che, in tal caso, la norma debba essere meglio precisata.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI, in considerazione dell'opportunità di proce-

dere ad una migliore formulazione dell'articolo e attesa l'imminenza di votazioni in aula, rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 17,30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore ... — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carlo Merolli.

Proposta di legge:

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (114-662-4373-4397-B).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge.

Il presidente Mario D'ACQUISTO avverte che nella giornata di ieri è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio; sottolinea inoltre che es-

sendosi conclusa nella seduta di ieri la discussione sulle linee generali, si potrà ora passare all'esame degli articoli che sono stati modificati dal Senato.

Avendo il sottosegretario Carlo MEROLLI dichiarato di concordare con le modifiche apportate da Senato, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e 5 del testo modificato dal Senato, nonché il titolo conseguentemente modificato.

Posta infine in votazione finale per appello nominale, nel suo complesso, la proposta di legge risulta approvata.

La seduta termina alle 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO.

Testo unificato delle proposte di legge:

PRANDINI ed altri: Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5538).

SANTORO ed altri: Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi di promozione industriale (5682).

PRANDINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5687).

BORGOGGIO ed altri: Nuove norme in materia di interventi cooperativi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la promozione industriale (5735).

CRESCO ed altri: Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, in materia di misure e salvaguardia dei livelli di occupazione ed agevolazioni per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle aziende in crisi (5859).

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Il relatore Calogero PUMILIA (gruppo DC) illustra il testo unificato delle proposte di legge che modifica alcuni articoli della cosiddetta legge Mancini per adeguarli alle esigenze emerse successivamente alla sua approvazione risalente al 1985. In particolare, all'articolo 3, si rende permanente un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione senza oneri a carico dell'erario, mentre all'articolo 4 si prevedevano misure dirette ad incentivare i soci e i lavoratori dipendenti, nonché a garantire il diritto di prelazione a favore delle cooperative nel caso di alienazione di quote da parte di società finanziarie. Propone in conclusione che la Commissione esprima parere favorevole con la seguente osservazione: che all'articolo 2, comma 2, capoverso 5, e all'articolo 4, comma 1, capoverso 8, dopo le parole « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » siano aggiunte le seguenti « Ministero del tesoro ».

Il deputato Vincenzo VISCO (gruppo sinistra indipendente) sottolinea l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del testo unificato all'ordine del giorno alla prossima settimana al fine di consentirne un'approfondita valutazione.

Il presidente Mario D'ACQUISTO non ritiene vi siano difficoltà ad accedere alla proposta testé avanzata dall'onorevole Visco per cui rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del testo unificato all'ordine del giorno.

Rinvia inoltre a domani l'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 2690 recante provvedimenti a favore della città di Siena e del testo unificato dei progetti di legge n. 5425 e abbinati recanti interventi a favore del cinema.

La seduta termina alle 16,15.

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,15.
— Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO, indi del Vicepresidente Neide UMIDI SALA.*

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (Approvato dalla Camera e modificato del Senato) (5497-B).

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

Il relatore Mario USELLINI (gruppo DC) rileva che non è chiara l'intenzione che ha ispirato la modifica apportata all'articolo 34, comma 1, lettera c). Infatti, se l'obiettivo è quello di sopprimere una norma ritenuta superflua, non sembrano porsi problemi; viceversa, se si è in presenza di una modifica di carattere sostanziale, si pone un problema delicato che merita una attenta valutazione; in particolare, va evitato il rischio di introdurre un regime di doppia tassazione. Rileva inoltre che la norma introdotta alla lettera h) del comma 2 dello stesso articolo

34, risulta generica nel contenuto e tale da suscitare il dubbio di una sua incompatibilità con la direttiva comunitaria.

Dopo che il deputato Vincenzo VISCO (gruppo sinistra indipendente) ha proposto di rinviare a domani il seguito dell'esame del disegno di legge non essendo al momento in condizioni di valutare la portata delle modifiche introdotte al Senato, il deputato Francesco AULETA (gruppo comunista-PDS) rileva che la disposizione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 34 nella formulazione del Senato è da ritenersi più restrittiva del testo votato

alla Camera e tale quindi da fugare il rischio paventato dal relatore.

Avendo il relatore Mario USELLINI dichiarato di condividere la proposta dell'onorevole Visco di consentire una più approfondita valutazione delle modifiche apportate dal Senato, il presidente Neide UMIDI SALA rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di domani al termine della seduta per il parere al Governo ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

La seduta termina alle 16,25.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,40. — Presidenza del Vice Presidente Bianca GELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Luciano Rebullà e il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto ex articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, sui parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici.

(Esame e conclusione).

Il relatore Mauro DEL BUE (gruppo PSI) illustra lo schema di decreto in esame contenente la determinazione dei parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici, secondo quanto previsto dalla legge n. 555 del 1988 attesa della approvazione di un'apposita legge per la riforma del settore musicale.

La legislatura che sta per finire non ha infatti visto, così come si era invece sperato, il varo delle leggi di settore per lo

spettacolo; è questo un compito, pertanto, che dovrà assolvere la prossima legislatura.

Lo schema di decreto rispecchia questa fase di transizione; pur prendendo atto di tale realtà appare peraltro eccessivamente limitata la quota prevista dell'1,75 per cento dello stanziamento, da ripartire in base a criteri di produzione, I costi di produzione non possono, ovviamente, rappresentare l'unico criterio per l'erogazione delle risorse, ma da esso non si può comunque prescindere.

Sottolinea, infine, l'opportunità di creare forme nuove di collaborazione tra enti lirici e teatri di tradizione; in questa prospettiva, ritiene che il contributo finanziario del Governo non può venir meno, così come ora gli risulta che avvenga, nel momento in cui da parte del teatro di tradizione viene importata una produzione dell'ente lirico.

Con queste osservazioni, che si riserva di formalizzare, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Luciano REBULLA deve innanzitutto sottolineare che i tagli subiti

dal FUS nella legge finanziaria dello scorso anno hanno impedito di attuare una strategia di più ampio respiro e di avviare, seppure con la necessaria gradualità, quei cambiamenti che appaiono opportuni.

Osserva infatti che gli incrementi finanziari di quest'anno sono in realtà appena sufficienti a recuperare le minori entrate dello scorso anno e a ciò va aggiunta la considerazione che il 1992 rappresenta un anno di rinnovo dei contratti di lavoro. Queste motivazioni spiegano perché lo schema di decreto presentato contiene parametri che sono fondamentalmente identici a quelli dello scorso anno.

Il deputato Silvia COSTA (gruppo DC), nel concordare con la relazione svolta dal collega Del Bue, annuncia l'assenso del suo gruppo al parere favorevole proposto. Indubbiamente la situazione dello spettacolo, in particolare quella del settore musicale, versa ormai da alcuni anni in una situazione assai difficile. A ciò si aggiunga la considerazione che la rigidità della percentuale del 48 per cento del FUS destinata al settore degli enti lirici, rende in pratica impossibile una reale programmazione, che sarebbe richiesta dalla legge n. 163 del 1985. I tentativi di innovazioni avviate lo scorso anno dal Governo hanno sinora avuto un riscontro assai limitato, anche in considerazione dei tagli subiti in questo periodo dall'intero settore dello spettacolo. Occorrerebbe, tra l'altro, superare la rigidità nella gestione del personale che impedisce l'aumento delle giornate di programmazione. Evidenzia infine la necessità che il Ministero sia più attivo nell'incentivare la produzione italiana in occasione degli scambi culturali con l'estero.

Il deputato Elisabetta DI PRISCO (gruppo comunista-PDS) giudica patetico da parte del Governo ripresentare uno schema di decreto analogo a quello dello scorso anno. La gravità in cui versa il settore dello spettacolo richiederebbe infatti risposte ben più incisive, mentre invece l'entità del FUS non è neppure sufficiente per coprire i rinnovi contrattuali in corso. Non vi sono allo stato quei segnali

di cambiamento che pure da tempo sono stati preannunciati, come ad esempio un maggior rilievo del rapporto costi - ricavi e un maggiore incentivo alle professionalità. Tutto ciò provoca uno stato di amarezza in coloro che credono che il settore dello spettacolo debba essere un settore produttivo e trainante della nostra economia. Si assiste in definitiva ad una incapacità di legiferare in materia ed una sottovalutazione forte del settore da parte del Governo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il relatore Mauro DEL BUE (gruppo PSI) presenta il seguente schema di parere favorevole:

La VII Commissione della Camera

esprime

PARERE FAVOREVOLE

al decreto sui criteri e parametri di ripartizione del FUS agli Enti lirico-sinfonici sottolineando tre esigenze: 1) l'approvazione della legge di settore sulla musica; 2) una maggiore attenzione al rapporto costo-ricavi nella produzione lirica; 3) un più attivo rapporto tra gli Enti lirici e i teatri di tradizione, onde permettere la « circolazione » delle produzioni degli enti lirici senza che i Teatri di tradizione perdano il contributo ministeriale.

Il relatore.

La Commissione approva infine lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione riprende l'esame, iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI (gruppo comunista-PDS) sottolinea l'esigenza che lo schema di decreto sia integrato prevedendo l'istituzione presso l'Università di Udine dei diplomi in ingegneria dell'ambiente e delle risorse e in ingegneria elettronica.

Il deputato Costante PORTATADINO (gruppo DC) chiede al Governo se sia stata data attuazione alla direttiva CEE che richiede per alcune professionalità lo svolgimento di tre anni di formazione post-secondaria.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente), pur apprezzando la tempestività con cui il ministro Ruberti si è fatto carico dell'esigenza di dare una risposta al problema dell'istituzione dei diplomi universitari, deve tuttavia rilevare che nello schema di decreto non mancano lacune e incoerenze, come dimostrato anzitutto dal fatto che mentre per alcuni diplomi è già prevista la tabella, per altri ciò ancora non risulta. In realtà, all'elenco di titoli contenuti nel decreto corrisponde in molti casi una mera denominazione; con ciò si viene di fatto ad affidare alla discrezionalità del ministro l'attuazione di quanto previsto nel decreto.

Un altro rilievo è dato dal fatto che dallo schema di decreto non risulta se siano stati attuati i criteri ed i parametri indicati nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano triennale dell'Università 1991-1993; mancano cioè quei necessari elementi di valutazione in base ai quali dovrebbe fondarsi il parere della Commissione.

In terzo luogo, chiede chiarimenti al Governo sulle modalità con le quali vengono ripartite le risorse per i diplomi universitari e se, anche in tali ipotesi, sono rispettati i criteri previsti dall'articolo 11.

Intende, infine ricevere dal Governo un'ulteriore conferma sul fatto che la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari, secondo quanto previsto dal citato articolo 11,

possa avvenire anche mediante la previsione di tipologie non indicate nel decreto in esame.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo comunista-PDS) evidenzia la necessità di correggere un errore dello schema di decreto laddove viene prevista l'istituzione del diploma di tecnico della produzione edilizia presso il Politecnico di Milano, anche se poi, erroneamente, è prevista la sede decentrata a Mantova.

Nessun altro chiedendo di parlare, replica il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI, il quale, nel rinviare a quanto già precisato nel corso della seduta di ieri, sottolinea anzitutto l'opportunità che eventuali precisazioni ed integrazioni siano contenute nello schema di parere che il relatore sottoporrà alla Commissione. In proposito, per quanto riguarda le segnalazioni del deputato Fachin Schiavi, ritiene che non vi è problema a correggere il decreto qualora si tratti effettivamente di errori tecnici; qualora invece, come appare più verosimile, si tratta di una successiva maturazione di intenzioni diverse, il Governo non esprime una contrarietà assoluta purché però tali precisazioni siano di numero limitato.

Con riferimento a quanto chiesto dal deputato Portatadino, conferma che trova attuazione nel nostro Paese una direttiva CEE che per alcune professioni richiede lo svolgimento di tre anni di formazione post-secondaria svolti presso istituti riconosciuti di livello universitario. In proposito, osserva che già vi sono atenei come il Politecnico di Milano che hanno fatto delle convenzioni per istituire corsi appositi. Deve anche precisare che, mentre il CUN ha già elaborato le tabelle di ingegneria civile, il Ministero non ha ancora emanato il relativo decreto proprio in attesa di definire meglio la questione, anche in relazione alla potenziale conflittualità esistente fra architetti ed ingegneri.

Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Guerzoni, intende precisare che i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto

del Presidente della Repubblica che ha approvato il piano triennale dell'Università 1991-1993, rimangono pienamente validi e sulla base di essi va gestita la fase dell'attivazione dei corsi; diversa è invece la fase di cui si occupa il decreto in esame che concerne l'istituzione dei titoli. Per quanto riguarda le risorse finanziarie ritiene che esse siano sufficienti per l'attivazione di tutti i corsi; il problema più serio è invece quello di avere il necessario consenso ed impegno da parte dei docenti.

Deve infine precisare, da un punto di vista tecnico, che per quanto riguarda l'Università di Bari le indicazioni delle priorità sono pervenute in ritardo.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) intende soltanto precisare che il CUN, così come ha fatto per i corsi di laurea, ha esaminato i *curricula* presentati dalle università ed ha quindi proceduto agli opportuni accorpamenti.

Con questa precisazione, e tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito, presenta, illustrandolo, il seguente schema di parere favorevole:

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

occorre, pregiudizialmente, riferirsi al parere formulato dalla VII Commissione sul piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-1993, giusta il disposto del comma 3 della legge n. 245 del 1990, per sottolineare che il presente parere costituisce un'integrazione di quello. Non a caso, nel parere sul piano triennale sono stati espressi alcuni criteri generali al fine di facilitare tale integrazione, e per la precisione: 1) recepimento automatico, con conseguente trasformazione in corsi di diploma universitario, delle scuole dirette a fini speciali; 2) considerazione delle indicazioni di diploma universitario contenute nel piano, come le priorità indicate dai

Comitati universitari regionali, rappresentando esse una prima selezione delle proposte degli atenei; 3) mandato al Ministro di completare le procedure previste dall'articolo 9 della legge n. 341 del 1990, con un apposito decreto, prima dell'inizio degli anni accademici 1992-1993 e 1993-1994, riferendone almeno sei mesi prima alle competenti Commissioni parlamentari.

Ed è su questa base che il Ministro ha presentato per il parere uno schema di decreto ministeriale con il quale, richiamandosi al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di emanazione del piano triennale, e in particolare all'articolo 11 di tale provvedimento, e all'auspicio di sollecita attuazione espresso dal CUN, istituisce i 93 tipi di diploma universitario, cui deve aggiungersi l'automatica trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari.

Il Ministro – al quale va espresso vivo apprezzamento – andando al di là dell'impegno assunto nell'ottobre 1991 – e qualche preoccupazione circa la scelta di questa strada è emersa nel corso della discussione – non si è limitato ad istituire i 23 diplomi per i quali è già stato determinato l'ordinamento didattico, ma, avvalendosi di un parere richiesto ai Comitati di consulenza del CUN relativo all'esame delle (altre) proposte nominali di diploma presentate dai Comitati regionali di coordinamento al fine di un loro accorpamento in titoli di più ampio contenuto, ha decretato, sulla base di tale parere, anche l'istituzione di questi ultimi, la cui attivazione è ovviamente subordinata all'approvazione dei *curricula studiorum*. In tal modo, sono in sostanza state recepite tutte le proposte avanzate dai Comitati regionali di priorità A ad eccezione di sette titoli che il CUN ha ritenuto di non poter inquadrare per la loro genericità o per la loro anfibiologia.

Tutto ciò premesso la Commissione esprime parere favorevole al piano proposto con le seguenti raccomandazioni:

1) l'attivazione deve intendersi limitata ai diplomi dei quali il CUN abbia approvato il *curricula studiorum*;

2) l'attivazione dei restanti diplomi è subordinata all'approvazione dei *curricula* da parte del CUN, restando inteso che se nel corso di tali operazioni dovessero essere modificate le attuali determinazioni, di ciò verrà informato il Parlamento;

3) le risorse destinate ai diplomi devono essere impiegate sia per l'istituzione dei diplomi *ex novo* sia per la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali, nel rispetto dei criteri fissati nei commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

Si dà mandato al Ministro di inquadrare nelle tipologie previste, quando se ne presentassero le condizioni, i 7 diplomi di cui all'allegato elenco, rimasti fuori dall'inquadramento.

Si esprime parere favorevole all'introduzione delle modifiche seguenti al testo proposto:

1) istituzione del diploma di Relazioni Pubbliche presso l'Università di Lecce;

2) istituzioni dei diplomi di Ingegneria dell'ambiente e delle risorse e di Ingegneria elettronica presso l'Università di Udine (Facoltà di Ingegneria);

3) istituzione del diploma di Economia del Turismo presso l'Università statale di Milano (Facoltà di Scienze Politiche);

4) istituzione del diploma di Ingegneria biomedica presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano;

5) istituzione del diploma di Scienze Infermieristiche presso l'Università di Tor Vergata (Facoltà di Medicina e Chirurgia) con sede a Frosinone;

6) istituzione del diploma di Giornalismo presso l'Università di Bari (Facoltà di Magistero) con sede decentrata a Foggia.

Si raccomanda inoltre di apportare le seguenti correzioni:

1) il diploma di Tecnica della produzione edilizia deve intendersi allocato

presso la sede centrale dell'Università di Milano e non in quella decentrata di Mantova;

2) i diplomi di Economia e amministrazione aziendale e di Infermieri professionali dell'Università di Bari devono essere decentrati presso la sede di Foggia;

3) il diploma di Operatore dei Beni Culturali dell'Università di Salerno deve utilizzare le strutture decentrate presso la Certosa del comune di Padula (Sa) e del comune di Treggiano.

Si raccomanda infine di verificare se esistano discrasie tra i diplomi richiesti originariamente e quelli previsti nel parere dei Comitati consultivi del CUN (si porta come esempio Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Informatica ed Ingegneria Elettronica) e di apportare, in caso di discrasie, le opportune modifiche, interpellando, se del caso, il CUN.

Il Relatore.

ALLEGATO

ELENCO DIPLOMI « ASSENTI » NELL'ACCORPAMENTO DEI NOMI

(Abruzzo) *L'Aquila*:

Scienze MMFFNN – Tecnologie del verde urbano.

(Emilia-Romagna) *Ferrara*:

Giurisprudenza – Scienze giuridiche (indirizzi vari).

(Marche) *Macerata*:

Scienze politiche – Traduttore, interprete politico, giuridico ed economico.

(Molise) *Campobasso*:

Scienze economiche e sociali – Esp. probl. soc. amm. giust.

(Sicilia) *Catania*:

Scienze politiche – Educatori professionali e animatori - Macroeconomia.

(Umbria) Perugia:

Scienze politiche – Rapporti internazionali europei (con sede a Foligno).

(Veneto) Padova:

Scienze politiche – Indirizzi vari: *a)* politico-amministrativo; *b)* politico-economico; *c)* politico-internazionale; *d)* politico-sociologico; *e)* storico-politico.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) annuncia l'astensione sullo schema di parere proposto dal relatore, ritenendo incoerenti le integrazioni che sono contenute nella parte finale del parere stesso.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sullo schema di parere del relatore, motivato dalle integrazioni che esso reca al di fuori del rispetto delle procedure previste.

La Commissione approva infine lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle 17,20.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 17,20. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI.

Proposta di legge:

Senatori VALIANI ed altri: Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (Approvata dalla VII Commissione del Senato) (5929).

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Costante PORTATADINO (gruppo DC) illustra brevemente la proposta di legge, approvata dal Senato, volta a concedere un contributo straordinario all'Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia. In considerazione dell'urgenza del provvedimento ne propone il suo trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) annuncia l'assenso del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento del quale condivide gli obiettivi e le finalità concernendo un istituto che si occupa in modo serio di approfondimenti in materia di storia contemporanea.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione dà quindi mandato al Presidente di accertare, una volta acquisiti i prescritti pareri, la sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento per il trasferimento alla sede legislativa.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Bianca GELLI, in considerazione del fatto che fra pochi minuti la Commissione sarà sconvocata a causa della ripresa delle votazioni dei lavori dell'Assemblea, propone che gli altri punti all'ordine del giorno in sede referente, oggi non trattati, siano aggiunti all'ordine del giorno di domani, prima dello svolgimento della prevista riunione in sede legislativa.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) sollecita la Presidenza della Commissione ad attivarsi affinché si completi nei tempi più rapidi la procedura per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento concernente interventi per Siena.

Il Presidente Bianca GELLI assicura il deputato Soave che è stata già inviata una nuova lettera al Governo per chiedere di rivedere il parere contrario già espresso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera quindi di integrare l'ordine del giorno di domani secondo quanto proposto dal Presidente.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,55. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Saverio D'Amelio.

Proposta di legge:

Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINI ed altri; BOATO: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvato in un testo unificato dalla XIII Commissione del Senato) (5036).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione).

(Discussione e remissione all'Assemblea).

Il Presidente Giuseppe BOTTA comunica che è pervenuta una richiesta di remissione del provvedimento all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del Regolamento.

Nell'esprimere il suo rammarico per questo improvviso ed imprevisto arresto nell'iter del provvedimento, ricorda che

proprio oggi esso era stato riassegnato alla Commissione in sede legislativa.

La seduta termina alle 16.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Saverio D'Amelio.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 (6261).

(Parere della I, della V, della X, della XI e della XIII Commissione)

(Esame e rinvio).

Il relatore Giuseppe CERUTTI (gruppo PSI) sottolinea che il Governo nella reiterazione del decreto si è attenuto alle indicazioni fornite dalla Commissione in occasione dell'esame del precedente decreto. Osserva inoltre che l'estensione degli interventi si è resa necessaria per far fronte agli ulteriori danni cagionati da avversità atmosferiche nel frattempo intervenute, estendendo così il limite temporale previsto per l'attivazione degli interventi al mese di novembre. Rimandando per ulteriori considerazioni a quanto già detto in occasione dell'esame del precedente decreto, auspica che la Commissione possa licenziare il testo per l'Assemblea senza modifiche, per favorirne una rapida conversione.

Il deputato Luigi BULLERI (gruppo Com.-PDS) pur prendendo atto degli importanti elementi di novità introdotti nel decreto sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, sottolinea che esistono ancora degli spazi per migliorare il testo. Si sofferma quindi sulla particolarità della situazione della Toscana duramente colpita dalle avversità atmosferiche dell'ottobre scorso e sulla assoluta necessità della prosecuzione degli interventi per la diga del Bilancino ed il bacino pilota di cui all'articolo 30 della legge n. 183 sulla difesa del suolo.

Il deputato Luana ANGELONI (gruppo Verde) si associa alle considerazioni del collega Bulleri.

Il Presidente Giuseppe BOTTA dichiara concluso l'esame sulle linee generali.

Su proposta del Presidente il seguito dell'esame è rinviato a domani al termine della seduta della Commissione in sede legislativa.

Proposte di legge:

RICCIUTI: Affidamento di costruzione e di esercizio delle autostrade A 24 « Roma-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica » e A 25 « Torano-Pescara » (116).

(Parere della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

RICCIUTI: Norme per la costruzione e l'esercizio delle autostrade A 24 Roma-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e A 25 Torano-Pescara e per la liberalizzazione del pedaggio (1180).

(Parere della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

CICERONE ed altri: Norme per l'affidamento in concessione delle autostrade romane e abruzzesi A24 e A25 (1423).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio delle autostrade A24 e A25 (1561).

(Parere della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

TANCREDI ed altri: Affidamento in concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade « Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Adriatico » e « Torano-Pescara » (1858).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giuseppe CERUTTI (gruppo PSI) ricorda che era stata espressamente richiesta dal Governo una temporanea sospensione dell'esame del provvedimento in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato circa la possibilità di consentire la sola gestione amministrativa delle autostrade A-24 ed A-25 in attesa di una legge che risolva anche il problema delle sorti dei lavoratori.

Ritiene quindi che non si possa disattendere a questa legittima richiesta avanzata dal Governo.

Il deputato Manfredo MANFREDI (gruppo DC) ritiene che il problema delle autostrade A-24 ed A-25 debba essere affrontato nel più ampio contesto di una ridefinizione della politica generale per le autostrade.

Il deputato Franco CICERONE (gruppo Com.-PDS) si dichiara in disaccordo con quanto detto dal relatore ritenendo che

non si possa più rimandare la soluzione del problema delle autostrade A-24 ed A-25 che versano in situazioni che sono ai limiti della illegalità e caratterizzate da forti disfunzioni operative. Propone pertanto che la Commissione faccia il possibile per una accelerazione dell'*iter* procedurale an-

che con il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Su proposta del Presidente il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,35.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 17,05.
— Presidenza del Vicepresidente Edda FAGNI.

Proposte di legge in un nuovo testo unificato:

PIRO ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179).

BELLOCCHIO ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

BIONDI: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649).

(Parere alla VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento sulle parti incidenti su aspetti della politica dei trasporti del sistema delle comunicazioni e della sicurezza stradale).

Senatori **ALIVERTI** ed altri; **GALEOTTI** ed altri; **PIZZOL** ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvato in un testo unificato dal Senato) (5272).

(Parere alla VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, sugli articoli 2, 3, 5 e 25).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Edda FAGNI, dopo aver fatto presente che il relatore sul provvedimento, Carlo D'Amato, le ha comunicato l'impossibilità ad esser presente nell'odierna seduta, rinvia, concordando la Commissione, l'esame del provvedimento a domani al termine della riunione in sede legislativa.

La seduta termina alle 17,15.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,30. — Presidenza del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Svolgimento di interrogazioni.

5-03306 – CAVICCHIOLI (Sulla situazione della società Raccordi Pozzi di Spoleto) (5.11.1991);

5-03437 – STRADA ed altri (Sulla candidatura del ragioniere Mochi, dipendente dell'Enea, nel consiglio di amministrazione) (11.12.1991).

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, rispondendo all'interrogazione Cavicchioli n. 5-03306, fa presente che la GEPI ha recentemente aderito ad un progetto industriale, proposto dal gruppo CAGIVA, per l'integrazione degli stabilimenti della Raccordi Pozzi Spoleto e della Ferriere e Fonderie di Dongo. Il progetto trae origine, con gli aggiornamenti connessi alle modificazioni nel frat-

tempo intervenute, dal piano per la razionalizzazione della produzione italiana della raccorderia in ghisa malleabile. La Raccordi Pozzi Spoleto, con questa operazione, dà un coerente seguito alla profonda ristrutturazione produttiva e gestionale già avviata dal 1989, la quale, partendo dalle limitate prospettive del solo settore raccorderia, ha cercato di allargare stabilmente la gamma produttiva, indirizzando la società verso i mercati esteri dell'edilizia e dell'auto, nonché di migliorare gradualmente l'utilizzo delle capacità impiantistiche, avvalendosi delle sinergie offerte dal territorio circostante per l'effettuazione di lavorazioni accessorie.

L'azione commerciale e produttiva concordata dalla Raccordi Pozzi Spoleto e dalla Ferriere e Fonderie Dongo eviterà dannose concorrenze negli stessi segmenti di mercato e permetterà, tramite la specializzazione degli impianti, una diminuzione dei costi industriali, consentendo alle due società di contrastare più efficacemente i flussi di importazione nel settore raccordi. L'unione operativa delle due società, sia per l'utilizzo di sinergie tecnico-commerciali di management, sia per il

maggior peso sul mercato derivante dal volume complessivo di offerta, permetterà di affrontare con buone probabilità di successo la competizione già in corso con i leaders europei del settore getti. La specializzazione produttiva consentirà, inoltre, una ottimizzazione dei rilevanti investimenti complessivi comunque necessari, mentre le diversificazioni e le espansioni di attività previste permetteranno alle due aziende di migliorare le rispettive competitività senza penalizzare l'occupazione, lasciando anche prevedere un interessante sviluppo degli indotti locali.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI (gruppo PSI), replicando per la sua interrogazione n. 5-03306, dichiara di prendere atto della risposta fornita dal Governo e sottolinea che l'interrogazione presentata, tesa a sollecitare l'accordo poi raggiunto, ha ottenuto lo scopo che si prefiggeva. Auspica, quindi, che il Governo prosegua il suo impegno anche per vigilare sull'attuazione degli accordi intervenuti.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, rispondendo all'interrogazione Strada ed altri n. 5-03437, fa presente che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ritenuto di non dar corso favorevole alla designazione del ragioniere Fortunato Mochi quale componente del Consiglio di amministrazione dell'ENEA, non risultando sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 9, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282. Sono quindi all'esame le conseguenti determinazioni per una sollecita costituzione del predetto organo.

Il deputato Renato STRADA (gruppo comunista-PDS), replicando per la sua interrogazione n. 5-03437, si dichiara soddisfatto.

La seduta termina alle 15,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Michele VI-

SCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Testo unificato delle proposte di legge:

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro
(Già approvato dalla X Commissione del Senato)
(1744-2085-B).

(Discussione e approvazione).

La Commissione procede alla discussione del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il relatore Vito NAPOLI (gruppo DC) illustra le modifiche apportate dal Senato al provvedimento già approvato dalla Commissione in prima lettura e, chiarite le ragioni sottese alla disciplina in esame, ritiene che risultino, a suo avviso, ingiustificate le critiche ad esso rivolte da parte di talune associazioni di categoria. Invita quindi la Commissione ad approvare in modo definitivo il provvedimento all'ordine del giorno.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.

Il Presidente Michele VISCARDI dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Alberto PROVANTINI (gruppo comunista-PDS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento anche in ragione del fatto che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento risultano da un'iniziativa del suo gruppo tesa a migliorare il provvedimento stesso.

Il deputato Renato STRADA (gruppo comunista-PDS) preannuncia che voterà contro l'approvazione del provvedimento in dissenso, quindi, con le posizioni del suo

gruppo. Tale posizione è motivata dalla incongruità del prelievo previsto dal provvedimento, dalla inefficacia dei mezzi previsti per combattere la pirateria, dal danno che ne risulta per gli utenti e dall'oscurità dei meccanismi previsti per la ripartizione dei compensi.

Il deputato Massimo SCALIA (gruppo verde) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento che risulta incoerente rispetto agli obiettivi che si prefigge. Si tratta di una classica leggina pre-elettorale a favore delle imprese fonografiche che, tra l'altro, non tiene conto della complessa realtà di questo particolare settore.

Il Presidente Michele VISCARDI, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Sottolinea quindi l'opportunità che ai fini dell'attuazione della legge si tenga conto di una legittima esigenza rappresentatagli dall'associazione dei non vedenti. Occorrerebbe, infatti, prevedere nel provvedimento una specifica norma di esonero per queste categorie, che fanno un uso massiccio di supporti audio, dal sovrapprezzo su tali supporti. Tuttavia, anche al fine approvare in maniera definitiva il provvedimento senza apportarvi ulteriori modifiche, si potrebbe raccomandare alle associazioni ed ai titolari dei diritti sui compensi di favorire, attraverso particolari meccanismi, l'acquisto di tali supporti audio per i non vedenti, senza gravare gli stessi di oneri aggiuntivi. Qualora la Commissione convenisse su tale ipotesi si potrebbe assumere l'impegno di manifestare ai soggetti interessati tale volontà del legislatore.

La Commissione concorda.

Il relatore Vito NAPOLI (gruppo DC), replicando, sottolinea in particolare che il provvedimento non intende combattere la pirateria ma compensare i titolari di diritti d'autore per il danno derivante dalle registrazioni senza scopo di lucro.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giu-

seppe FORNASARI rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che il Senato ha modificato l'articolo 3 e che quindi la Commissione è chiamata a deliberare in ordine a tali modifiche.

La Commissione approva quindi le modifiche all'articolo 3 apportate dal Senato e l'articolo 3.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte quindi che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera dei deputati,

considerato che:

il progetto di legge, concernente norme in favore delle imprese fonografiche, definisce le stesse quali imprese industriali e reca, tra le altre disposizioni, un incremento del prezzo delle cassette audio-video cosidette « vergini » a favore degli autori e dei produttori a titolo di rimborso per il mancato pagamento dei diritti dovuti da chi effettua registrazioni domestiche;

nel campo discografico, l'introduzione del *compact-disc* (cd) ha assicurato alle imprese fonografiche un elevato margine di profitto unitario in quanto il costo di produzione del « cd digitale » è circa la metà (3.000 lire) di quello del prodotto in vinile (*long playing*, analogico), mentre il prezzo di vendita (27.000-30.000 lire) è quasi doppio e che tale differenza ha prodotto l'annunciata cessazione della produzione del disco in vinile;

l'industria fonografica a livello nazionale persegue una politica di massimizzazione dei profitti utilizzando nella gran parte delle nuove incisioni di autori italiani le vecchie strutture di registrazione analogica, limitandosi al semplice riversamento finale in digitale, come evidenzia la

sigla AAD stampata su quasi tutti i *cd*, o importando il prodotto già stampato dall'estero;

la pirateria industriale, la quale ha canali di approvvigionamento di supporti video-audio propri, non verrà sfiorata dal provvedimento ed anzi acquisterà nuove quote di un mercato definito « asfittico » dai fonografici stessi;

la Rai e la Fininvest continuano a versare percentuali irrisorie alla Siae per le musiche utilizzate, mentre per le altre emittenti private il problema non viene neanche posto;

impegna il Governo:

ad agire in sede regolamentare per definire od aggiornare le quote che l'intero sistema dell'emittenza radiotelevisiva per legge deve agli autori e produttori;

ad intervenire, anche con strumenti fiscali, nei confronti del settore fonografico, affinché venga attuata una politica dei prezzi più rispondente ai costi di produzione.

0/1744-2085-B/10/1.

Scalia, Strada.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI dichiara, a nome del Governo, di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno.

Il deputato Massimo SCALIA (gruppo verde) dichiara di non insistere per la votazione.

La Commissione approva quindi con votazione finale a scrutinio palese mediante appello nominale il testo unificato delle proposte di legge nel suo complesso.

Proposta e disegno di legge:

PATRIA ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271).

(Parere della I, della III, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Istituzione del sistema italiano di certificazione (5305).

(Parere della I, della II, della V, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella seduta del 21 novembre 1991 la Commissione ha adottato un testo unificato degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno presentato dal relatore a conclusione dei lavori svolti nell'ambito del Comitato ristretto appositamente costituito e ricorda, altresì, che tale testo unificato è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Fa presente, quindi, che da parte del relatore gli è stata rappresentata l'esigenza di conoscere le posizioni dei diversi gruppi in ordine sia alla praticabilità dell'approvazione del provvedimento prima della scadenza ormai prossima della legislatura sia, anche, alla possibilità di trovare posizioni comuni in relazione a talune questioni ancora controverse che desidera sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il relatore Nicola SANESE (gruppo DC) fa presente che qualora si ritenesse possibile approvare il provvedimento prima della scadenza della legislatura risulterebbe opportuno valutare nel merito talune questioni che gli sono state sollecitate con riferimento al provvedimento stesso. Si tratta, in primo luogo, dell'opportunità o meno di mantenere il riconoscimento operato direttamente con la legge di taluni organismi di accreditamento così come previsto dall'articolo 3; in secondo luogo, dell'opportunità in questa sede di rivedere la pianta organica del corpo nazionale dei

vigili del fuoco e, infine, di attribuire all'ISPELSL un ruolo non solo di controllo ma anche di accreditamento.

Il Presidente Michele VISCARDI sottolinea che, a suo avviso, risulterebbe necessario ricondurre in modo più organico la materia degli organismi di accreditamento e chiede chiarimenti in ordine alla temporaneità prevista per la autorizzazione di cui all'articolo 3.

Il relatore Nicola SANESE (gruppo DC), richiamati i principi ispiratori della normativa in oggetto, fa presente che le soluzioni individuate si presume risultino coerenti con tali principi. Quanto alla questione del riconoscimento per legge degli organismi di accreditamento previsti nell'elenco dell'articolo 3, una delle soluzioni possibili potrebbe essere quella di riconoscerli di diritto quali enti di certificazione e non di accreditamento.

Il deputato Renato STRADA (gruppo comunista-PDS) sottolinea che l'impostazione del provvedimento doveva essere quella di seguire una configurazione di carattere procedurale e quindi di fissazione di regole per giungere alla definizione di un sistema di certificazione pluralistico e trasparente. È su questa base, infatti, che sono state tenute distinte le diverse funzioni di questo sistema: di normazione tecnica, di accreditamento, di certificazione e di controllo. In questo contesto il riconoscimento operato per legge di talune stazioni sperimentali e di altri enti quali organismi di accreditamento, risulta certamente non coerente con l'impostazione complessiva; risulterebbe perciò a suo avviso opportuno sopprimere tale riferimento piuttosto che seguire l'ipotesi avanzata dal relatore.

Il deputato Luciano RIGHI (gruppo DC) esprime il suo avviso contrario sull'ipotesi di modificare il provvedimento per fornire un riscontro positivo alle diverse questioni richiamate dal relatore. Si dichiara pertanto contrario sia al riconoscimento operato direttamente dalla legge degli enti

previsti dall'articolo 3 sia alle soluzioni ipotizzabili con riferimento all'ISPELSL e ai Vigili del fuoco.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI richiama l'attenzione della Commissione sulle linee di tendenza della normativa comunitaria nel settore della certificazione sottolineando l'inevitabile necessità del nostro ordinamento di tener conto di tale evoluzione. In questo ambito la questione del *sè* e del *come* porre in essere una normativa nazionale va necessariamente raccordata al riferimento comunitario: si tratta, cioè, di favorire l'approvazione di un provvedimento in grado di agevolare l'integrazione tra i due ordinamenti attraverso la predisposizione di regole flessibili. Risulterebbe quindi opportuno prevedere eventualmente la predisposizione di un provvedimento che fornisca indirizzi e criteri di delega al Governo per la disciplina delle fattispecie relative alla certificazione dei prodotti e dei servizi.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che dalla discussione non emergano elementi tali da far apprezzare in modo univoco la volontà della Commissione di procedere all'approvazione in tempi rapidi del provvedimento, il quale, peraltro, deve ricevere ancora l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito della discussione delle abbinate proposte di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori.

Il Presidente Michele VISCARDI comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 gennaio 1992 ha deliberato all'unanimità il seguente programma dei

lavori per il periodo 15 gennaio-15 aprile 1992:

IN SEDE REFERENTE

Fiere (2151 e abb.)

Riforma legge Marcora (legge n. 49 del 1985) (5538 e abb.)

Riconversione industria bellica (429 e abb.)

Disciplina della pubblicità (1844 e abb.)

Riforma Gepi (5527 e abb.)

INPI (329)

Case da gioco (1018 e abb.)

Riforma ente cellulosa e carta (2857 e abb.)

Compatibilità ambientale delle attività produttive (2965 e abb.)

Distributori di carburante (1842 e abb.)

Clima globale (5217)

Pulitintolavanderie (1427)

Controlli inquinamento degli autoveicoli e impianti termici (4551)

Tutela del mobile d'arte (1453 e abb.)

Albo dei tappezzieri (5639)

Centrale di Montalto di Castro (4999)

Modifiche alla legge sulle estetiste (4777)

Stoccaggio e distribuzione GPL (5235)

Riparatori apparecchi radiotelevisivi (3163)

Repressione lavoro abusivo (4374)

Disciplina della subfornitura (6124)

Modifiche alla legge sui periti industriali (6095)

IN SEDE LEGISLATIVA

Certificazione (5271 e abb.)

Fonografici (1744-2085-B)

Equiparazione diploma di tecnico delle industrie elettromeccaniche a quello di perito industriale (5377).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla domanda pubblica e sulla situazione industriale nel settore dell'informatica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 17,30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Comitato permanente per i pareri.

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,00. —
Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.*

**Testo unificato delle proposte di legge nn. 5538 e
abb:**

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l'esame del testo unificato.

Il relatore LUCIANO AZZOLINI (gruppo DC), dopo aver ricordato che la Commissione lavoro ha da poco approvato la riforma delle società cooperative, propone di esprimere parere favorevole sulle proposte di modifica della legge Marcora.

Il deputato Ivana PELLEGATTI (gruppo comunista-PDS) rileva che il provvedimento in esame va a completare la legislazione in materia di cooperative ampiamente trattata dalla Commissione lavoro.

Pur con qualche dubbio sul comma 4 dell'articolo 1, che potrebbe portare a configurare categorie di soci in posizione diversa all'interno della stessa cooperativa, ritiene che possa essere sostanzialmente condivisa la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposte di legge:

POLI BORTONE ed altri: Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 239, in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari (5706).

PORTATADINO: Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 239, recante disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (5743).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rimessione alla Commissione plenaria).

Il Comitato avvia l'esame delle abbinate proposte di legge.

Il relatore Luciano GELPI (gruppo DC) dopo aver ricordato che a seguito della

legge 239 del 1990 i professori universitari ordinari possono optare, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, per la permanenza in ruolo o per il collocamento fuori ruolo, evidenzia che tale possibilità non è prevista per i professori universitari associati che, al raggiungimento di quell'età, sono automaticamente collocati fuori ruolo. Fa presente che con i provvedimenti in esame non si muta l'età pensionabile degli associati, ma solo si permette loro di esercitare l'opzione già riconosciuta agli ordinari. Pertanto, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Ivana PELLEGATTI (gruppo comunista-PDS) ritiene che, data la rilevanza della questione, che investe notevolmente la competenza della Commissione, sarebbe opportuno rimettere l'espressione del parere alla Commissione stessa in sede consultiva.

Il relatore Luciano GELPI (gruppo DC) dichiara che nulla osta ad un esame da parte della Commissione plenaria.

Pertanto, l'esame dei provvedimenti viene rimesso alla Commissione plenaria.

Nuovo testo del disegno di legge:

Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico (5239).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Il relatore Luciano GELPI (gruppo DC) evidenzia che il provvedimento autorizza a corrispondere un compenso al personale impegnato nel Golfo Persico, nonché un compenso incentivante al personale del Ministero della difesa. Dopo aver ricordato che in occasione della discussione del provvedimento di finanza pubblica fu sollecitata l'estensione del compenso incentivante a tutte le categorie del pubblico impiego, operandosi quindi una scelta organica,

ritiene che, per quanto il modo di procedere non sia propriamente organico, tuttavia possa esprimersi un parere favorevole sul testo, anche in considerazione del fatto che attualmente compensi incentivanti sono concessi anche al personale di altre amministrazioni.

Il deputato Ivana PELLEGATTI (gruppo comunista-PDS), dopo aver ribadito che è deplorabile che i compensi incentivanti vengano corrisposti settorialmente, senza che si segua una linea organica, evidenzia che altrettanto deplorabile è trovarsi di fronte ad un provvedimento che, intitolato « Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico », in realtà si propone di corrispondere compensi al personale del Ministero della difesa: si tratta, quindi, di procedere nascondendo i veri obiettivi.

Il Presidente Fortunato BIANCHI ritiene che si possa interpretare l'intervento del deputato Pellegatti come auspicio affinché il compenso incentivante possa essere istituito presto, e con un provvedimento organico, per il personale di tutti i ministeri.

Il Comitato approva quindi a maggioranza, con il voto contrario del gruppo comunista-PDS, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nuovo testo unificato proposte di legge nn. 2733-2935-4964-5239:

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l'esame del nuovo testo unificato.

Il Presidente Fortunato BIANCHI propone di esprimere nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento, non comportando il medesimo aspetti di particolare competenza della Commissione.

Il Comitato conviene con la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 17,00. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Proposta di legge:

CAFARELLI: Assunzione obbligatoria di non vedenti presso centri di elaborazione dati (5155).

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che il Comitato ristretto riunitosi nella giornata di ieri ha deliberato di procedere all'audizione del Presidente dell'Unione Italiana Ciechi. Pertanto, in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Proposte di legge:

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

(Parere della I e della V Commissione).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073).

(Parere della I e della V Commissione).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che, a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento dopo l'inizio dell'esame in Assemblea, rinvio determinato da un preciso impegno assunto dal Governo in aula di concedere l'assenso per il trasferimento in sede legislativa, la Commissione aveva adottato in data 5 novembre 1991 un nuovo testo per il quale erano state avviate le procedure per il trasferimento di sede. Ricorda, tuttavia, che su tale testo il Governo aveva espresso in data 16 dicembre la sua contrarietà. In data odierna è pervenuto un testo elaborato dal Ministero del lavoro che risulta essere del seguente tenore:

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei Fondi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deve intendersi applicabile sull'importo eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sulla quota a carico dei fondi. L'ammontare della perequazione corrisposta su tali importi costituisce anticipazione riassorbibile degli aumenti derivanti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico complessivo connessa ad adeguamenti della retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui il dipendente si trovava all'atto della cessazione dal servizio.

2. Per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo al recupero degli importi erogati, in deroga alla normativa in vigore, a titolo di indennità integrativa speciale ai pensionati già dipendenti dagli enti di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70; tali importi restano conservati nella misura in pagamento a

ciascun soggetto alla data del 31 luglio 1991 e sono riassorbiti in occasione degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché in occasione degli aumenti derivanti dalla riliquidazione connessa ad adeguamenti della retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui il dipendente si trovava all'atto della cessazione dal servizio.

Il Comitato di vigilanza svolge le attribuzioni demandate ai Comitati di vigilanza dei preesistenti fondi, in quanto compatibili.

I provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni regolamentari dei suddetti preesistenti fondi di previdenza sono impugnabili innanzi al Comitato di vigilanza entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione all'interessato; le decisioni del Comitato di vigilanza sono definitive.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 482 del 27 ottobre 1988 i pensionati della ex ANCC e dell'ex ENPI vengono inclusi nella gestione speciale costituita presso l'INPS a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

È istituito un Comitato di vigilanza della speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, per l'applicazione delle disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza confluiti nella gestione medesima.

Esso è composto:

dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato scelto tra i vice presidenti o tra i membri del Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente;

da quattro consiglieri di amministrazione designati dal Consiglio stesso;

dal direttore generale dell'istituto o da un dirigente generale da lui designato;

da sei rappresentanti dei dipendenti pubblici designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato è costituito per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari nominati dal direttore generale dell'istituto.

Assiste alle riunioni un rappresentante del collegio sindacale dell'istituto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Propone che, onde avere la possibilità di valutare adeguatamente il testo proposto, sia opportuno — anche in considerazione delle imminenti votazioni in aula —, aggiornare l'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 17,25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo, il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia e il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo Bruno.

Disegno di legge:

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che nella seduta del 9 gennaio scorso la Commissione aveva deliberato di adottare il testo presentato dal relatore come base per l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, dei quali alcuni saranno messi in votazione in linea di prin-

cipio in quanto riguardano la competenza di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla professione di infermiere, di vigilatrice d'infanzia di assistente sanitaria visitatrice e di ostetrica è sostituita nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge dalla denominazione « Professioni infermieristiche, di assistente sanitaria visitatore e di ostetrica ».

2. L'infermiere assume la denominazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

1. 1.

Benevelli, Colombini.

All'articolo 1, commi 1 e 2, dopo la parole: infermiere rispettivamente al secondo rigo del primo comma ed al primo rigo del secondo comma, aggiungere la parola: professionale.

1. 2.

Governo.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

3. L'ostetrica è responsabile dei compiti ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

1. 3.

Il Relatore.

IL relatore Gabriele RENZULLI (gruppo PSI) e il Sottosegretario di Stato Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere contrario sull'Benevelli 1. 1 e favorevole sull'emendamento del Governo 1. 2 e del relatore 1. 3.

La Commissione respinge l'emendamento Benevelli 1. 1 e approva gli emendamenti 1. 2 del Governo e 1. 3 del relatore; approva quindi l'articolo 1 così come modificato.

Il PRESIDENTE fa presente che all'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: l'infermiere responsabile dell'assistenza generale aggiungere le seguenti: l'assistente sanitaria visitatrice.

2. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

Il Relatore e il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere contrario sull'emendamento Benevelli 2. 1.

Il deputato Luigi BENEVELLI (gruppo comunista-PDS), nell'illustrare il suo emendamento 2. 1, si domanda perché il relatore, nell'articolo 2, non abbia tenuto conto della professione dell'assistente sa-

nitaria visitatrice, professione che ha svolto da sempre importanti attività nel campo della prevenzione.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE (gruppo DP-comunisti) condivide le osservazioni svolte dal collega Benevelli.

Il Relatore rileva che si è tenuto conto della professione di assistente sanitaria visitatrice, riconoscendo un ruolo e un iter formativo autonomo.

Il deputato Giuseppe SARETTA (gruppo DC) condivide le osservazioni svolte dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Benevelli 2. 1.

I deputati Luigi BENEVELLI e Giuseppina BERTONE (gruppo sinistra indipendente) dichiarano la loro astensione sull'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3. 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assistenza psichiatrica.

0. 3. 4. 1.

Tagliabue, Benevelli, Carrara.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: diploma universitario di cui all'articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: con gli indirizzi in assistenza generale, assistenza generale pediatrica, assistenza sanitaria sociale, ostetricia.

3. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: diploma universitario di cui all'articolo 2,

comma 1, *aggiungere le seguenti:* e il comma 6.

3. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, terza riga, sostituire le parole: sono tenute a stipulare con la seguente: stipulano.

3. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: sono tenute a stipulare *aggiungere le seguenti:* tra loro.

3. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: le scuole di sanità, nonché *aggiungere le seguenti:* a stipulare apposite convenzioni.

3. 12.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: scuole per la formazione infermieristica *aggiungere le seguenti:* e per la formazione delle professioni sanitarie tecniche e di riabilitazione.

3. 7.

Il Relatore.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le convenzioni da stipularsi con la provincia autonoma di Bolzano per la organizzazione e la realizzazione dei corsi di diploma universitario e dei corsi di formazione complementari successivi previsti dalla presente legge devono essere adeguate alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 99 e 100 dello statuto speciale e le scuole di sanità possono essere direttamente costituite e gestite dalla provincia autonoma. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla

provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca.

3. 3.

Benedikter.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: è conferita alle università per contratto *aggiungere le parole:* anche a dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente sopprimere nel medesimo comma le parole: anche dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale.

3. 8.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: convenzioni con le regioni e le università *aggiungere le parole:* e con le istituzioni di cui al comma 2.

3. 9.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: a coloro che siano in possesso del diploma di laurea *con le seguenti:* agli infermieri che siano in possesso del diploma di laurea.

3. 10.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 3, aggiungere dopo le parole: di cui all'articolo 5 *le parole:* e del relativo diploma universitario.

3. 11.

Il Relatore.

Assente il presentatore, i deputati Luigi BENEVELLI e Lucia FRONZA CREPAZ (gruppo DC) sottoscrivono l'emendamento Benedikter 3. 3.

Il RELATORE e il sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere favorevole sugli emendamenti del relatore 3. 4, 3. 5, 3. 6, 3. 7, 3. 8, 3. 9, 3. 10, 3. 11, 3. 12; parere contrario sull'emendamento Benevelli 3. 1 e parere favorevole sull'emendamento Benedikter 3. 3 se riformulato.

I deputati Luigi BENEVELLI e Lucia FRONZA CREPAZ accettano la richiesta del relatore e riformulano l'emendamento Benedikter 3. 3 nel seguente modo:

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

Le convenzioni da stipularsi con la provincia autonoma di Bolzano per la organizzazione e la realizzazione dei corsi di diploma universitario e dei corsi di formazione complementari previsti dalla presente legge devono essere adeguate alle particolari condizioni di bilinguismo previste dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

3. 3.

Benevelli, Fronza Crepez.

I deputati Franca BASSI MONTANARI (gruppo verde) e Danilo POGGIOLINI (gruppo repubblicano) voteranno a favore sul subemendamento Tagliabue 0. 3. 4. 1.

I deputati Lucia FRONZA CREPAZ, Giuseppe SARETTA e Giuseppina BERTONE voteranno contro.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA si rimette alla Commissione, dichiarando però di essere favorevole ad un ordine del giorno in materia.

Il RELATORE chiede al deputato Tagliabue il ritiro del suo subemendamento 0. 3. 4. 1, ritenendo opportuna la presentazione di un ordine del giorno in materia di assistenza psichiatrica.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE ritira il suo subemendamento 0. 3. 4. 1.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore 3. 4 e 3. 5.

Il deputato Luigi BENEVELLI insiste perché sia approvato il suo emendamento 3. 1.

La Commissione respinge l'emendamento Benevelli 3. 1 ed approva gli emendamenti del relatore 3. 6, 3. 7, Benedikter 3. 3 così come riformulato, in linea di principio, gli emendamenti del relatore 3. 8, 3. 9, 3. 10, 3. 11 e 3. 12.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 3 viene accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della I Commissione sull'emendamento Benedikter 3. 3 approvato in linea di principio.

Il Presidente avverte che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, inserire dopo la parola: programmazione la parola: sanitaria.

4. 3.

Il Relatore.

All'emendamento Benevelli 4. 1 aggiungere le parole: in assistenza geriatrica.
0. 4. 1. 1.

Artioli.

Al comma 1, penultima riga, alla fine aggiungere: in assistenza psichiatrica.
4. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo dalla data con le seguenti: decorso un anno dalla data.

4. 4.

Il relatore.

Al comma 2 abolire le ultime quattro righe da: il corso di diploma di Stato per assistente sanitario *a:* di cui al comma 1. 4. 2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: programmazione sanitaria *aggiungere:* nazionale e regionale.

4. 5.

Il relatore.

Il Relatore ed il Sottosegretario di Stato per la sanità esprimono parere favorevole sull'emendamento del Relatore 4. 3, sul sub-emendamento 0. 4. 1. 1 Artioli, sull'emendamento Benevelli 4. 1, sull'emendamento del Relatore 4. 4 e 4. 5 e parere contrario sull'emendamento 4. 2 Benevelli.

La Commissione approva l'emendamento del Relatore 4. 3, il sub-emendamento Artioli 0. 4. 1. 1., l'emendamento Benevelli 4. 1, sull'emendamento del Relatore 4. 4, respinge l'emendamento Benevelli 4. 2, approva l'emendamento del Relatore 4. 5 e l'articolo 4 così come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, quarta riga, dopo le parole: ordinamento didattico *aggiungere:* e relativi indirizzi.

5. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: programmazione sanitaria *aggiungere:* nazionale e regionale.

5. 5.

Il Relatore.

Al comma 3, penultima riga, sostituire le parole: numero massimo degli infermieri *con:* numero massimo degli studenti.

5. 2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

Al comma 3, penultima riga, sostituire le parole: numero massimo degli infermieri *con le parole:* numero massimo dei professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge.

5. 3.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 5, comma 3, alla penultima riga dopo la parola: degli infermieri *aggiungere la parola:* ed ostetriche.

5. 4.

Il Relatore.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento Benevelli 5. 1.

Il deputato Annamaria BERNASCONI insiste per la sua votazione.

Il RELATORE e il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono quindi parere contrario sull'emendamento Benevelli 5. 1 e parere favorevole sugli emendamenti 5. 5 del relatore, Benevelli 5. 2 e contrario all'emendamento Colombini 5. 3.

Il RELATORE invita inoltre il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA al ritiro dell'emendamento del Governo 5. 4.

Il Sottosegretario di Stato Mariapia GARAVAGLIA non ritira l'emendamento del Governo 5. 4.

La Commissione respinge l'emendamento Benevelli 5. 1, approva gli emendamenti del relatore 5. 5 e Benevelli 5. 2, risultando così precluso l'emendamento Colombini 5. 3; respinge l'emendamento del Governo 5. 4 ed approva l'articolo 5 così come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge *con:* conseguiti prima dell'attivazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. 1.

Colombini, Benevelli, Tagliabue.

Il RELATORE e il sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere contrario sull'emendamento Colombini

6. 1.

La Commissione respinge l'emenamento Colombini 6. 1 ed approva l'articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, al comma 1, aggiungere alla fine le parole: di quella di assistente sanitario visitatore.

7. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 7, al comma 2, riga 3, aggiungere le parole: di assistente sanitaria visitatrice *prima di:* e ostetrica.

7. 2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 7, dopo le parole: infermieristico *aggiungere le parole:* , di assistente sanitario visitatore.

7. Rubr. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

Il RELATORE e il sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere

contrario sugli emendamenti Benevelli 7. 1, 7. 2 e 7. Rubr. 1.

La Commissione respinge gli emendamenti Benevelli 7. 1, 7. 2 e 7. Rubr. 1 ed approva l'articolo 7.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e ostetrica.

8. 2.

Il Relatore.

All'articolo 8, alla fine del coma 1, aggiungere: in uno specifico servizio coordinato da un dirigente in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5 della presente legge.

8. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul suo emendamento 8. 2.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA si rimette alla Commissione sull'emendamento del relatore 8. 2.

Il RELATORE e il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere contrario sull'emendamento Benevelli 8. 1.

Il deputato Luigi BENEVELLI insiste perché venga approvato il suo emendamento 8. 1.

I deputati Giuseppina BERTONE, Franca BASSI MONTANARI e Danilo POGGIOLINI esprimono parere favorevole sull'emendamento Benevelli 8. 1.

Il RELATORE chiede il ritiro dell'emendamento Benevelli 8. 1 con l'impegno

di affrontare il problema con un ordine del giorno.

Il deputato Danilo POGGIOLINI concorda con il relatore.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritira il suo emendamento 8. 1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 8. 2 e l'articolo 8 così come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, al comma 2, sesta riga, sostituire le parole da: denominati Collegi degli Infermieri sino al termine del periodo con le parole: denominati Collegi degli Infermieri e assistenti sanitarie visitatrici e Federazione nazionale dei Collegi degli Infermieri e assistenti sanitarie visitatrici.

9. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 9, al comma 2, sesta riga, le parole: denominati Collegi degli infermieri da Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri con: denominati Collegi degli infermieri e assistenti sanitari visitatori e Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri e assistenti sanitari visitatori.

9. 2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 9, al comma 3, sostituire: Gli infermieri con: Gli esercenti le professioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

9. 3.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 9, comma 3, aggiungere dopo le parole: gli infermieri le parole: e le ostetriche.

9. 4.

Il Governo.

All'articolo 9, comma 3, inserire dopo le parole: tenute dai la parola: rispettivi.

9. 5.

Il Relatore.

Il RELATORE e il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere contrario sugli emendamenti Benevelli 9.1, 9.2 e 9.3 e parere favorevole sull'emendamento 9.5 del relatore.

Il RELATORE chiede altresì al Sottosegretario il ritiro dell'emendamento del Governo 9.4.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.4.

La Commissione respinge gli emendamenti Benevelli 9.1, 9.2 e 9.3 e del Governo 9.4 e approva l'emendamento del relatore 9.5.

Il deputato Luigi BENEVELLI dichiara la sua astensione sull'articolo 9.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 così come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: corso universitario con le parole: corso di diploma universitario.

10.3.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 5, le parole da: con decreto fino alle parole: concedibili sono sostituite dalle seguenti: Con decreto

del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, è stabilito il numero dai comandi concedibili e delle assunzioni straordinarie per supplenza effettuabili, entro i limiti delle disponibilità finanziarie preordinate dall'articolo 15.

10.1.

Il Relatore.

All'articolo 10, il comma 6 è soppresso.

10.2.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole corsi per infermieri professionali con le seguenti corsi di diploma universitario.

10.4.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 8, sostituire la parola l'accesso con la parola l'assunzione e conseguentemente sostituire le parole da parte del con la parola di.

10.5.

Il Relatore.

Il RELATORE e il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere favorevole sugli emendamenti del relatore 10.3 10.1, 10.2 e 10.4.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA invita il relatore al ritiro del suo emendamento 10.5 in quanto la modificazione proposta dal relatore restringerebbe eccessivamente le competenze delle regioni nella possibilità di prevedere l'accesso alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale da parte di personale infermieristico.

Il RELATORE ritira il suo emendamento 10.5.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore 10.3, 10.1, 10.2 e 10.4 e l'articolo 10 così come modificato.

IL PRESIDENTE avverte che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11 comma 1, sostituire le parole: Tecnico di igiene ambientale con le parole: Tecnico di igiene ambientale e del del lavoro.

11.3.

Borgoglio.

Al Comma 2, sopprimere il punto e) psicomotricista.

11.1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue..

All'articolo 11, comma 6, sostituire le parole con conformi provvedimenti fino a individua con le seguenti: per ogni singola professione con specifici decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei quali sono altresì individuate.

11.4.

Il Relatore.

Aggiungere il comma 7-bis:

7-bis. Le regioni disciplinano l'attività delle professioni sanitarie e riabilitative in specifiche unità operative professionali dirette da coordinatori appartenenti a tali professioni in possesso di almeno 10 anni di anzianità.

11.2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

I deputati Rossella ARTIOLI (gruppo PSI) e Luigi BENEVELLI sottoscrivono l'emendamento Borgoglio 11.3.

Il RELATORE e il Sottosegretario Mariapia GARAVAGLIA esprimono parere favorevole sull'emendamento Borgoglio 11.3, del relatore 11.4 e parere contrario sugli emendamenti Benevelli 11.1 e 11.2.

La Commissione approva l'emendamento Borgoglio 11.3.

Il deputato Luigi BENEVELLI insiste perché sia approvato il suo emendamento 11.1.

La Commissione respinge l'emendamento Benevelli 11.1 ed approva l'emendamento del relatore 11.4.

Il deputato Luigi BENEVELLI insiste perché sia approvato il suo emendamento 11.2.

Il RELATORE invita il deputato Luigi Benevelli al ritiro del suo emendamento 11.2 e alla presentazione di un ordine del giorno.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritira il suo emendamento 11.2.

Il deputato Danilo POGGIOLINI dichiara il voto contrario sull'articolo 11 perché non condivide che sia lasciata a un decreto ministeriale la definizione delle competenze delle professioni infermieristiche dati i delicati rapporti con altre professioni, come quella dei medici.

La Commissione approva quindi l'articolo 11 così come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: Ai corsi previsti dal piano triennale di sviluppo dell'università per gli anni 1991-

1993 non si applicano le disposizioni della presente legge.

12. 4.

Governo.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole da: fino all'organizzazione fino a: della presente legge.

12. 6.

Benevelli.

All'articolo 12, comma 2, seconda riga, dopo le parole: per gli infermieri aggiungere le seguenti: e per ostetriche.

12. 5.

Governo.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: e di formazione complementare con le seguenti: e di assistente sanitario visitatore.

12. 1.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 12, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono per ogni unità sanitaria locale un elenco del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale con la qualifica di infermiere, in possesso dei titoli attestanti il compimento di un ciclo di studi almeno novennale. Fino al 31 dicembre 1995 il personale inserito negli elenchi suddetti è ammesso, a domanda, subordinatamente al superamento di una prova di esame, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri, ai corsi delle scuole per la formazione infermieristica e di formazione complementare. Le commissioni esaminatrici per le suddette prove di esame sono presiedute da un rappresentante del collegio degli infermieri competente per territorio.

12. 7.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: all'attivazione dei corsi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 11, comma 6.

12. 8.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: articolo 11 con le seguenti: articolo 1 e all'ultima riga sostituire le parole: professioni sanitarie tecniche con le seguenti: professioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

12. 2.

Benevelli, Colombini, Tagliabue.

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: sanitarie tecniche aggiungere le seguenti: e di abilitazione.

12. 9.

Il Relatore.

Il RELATORE invita il Sottosegretario di Stato Mariapia Garavaglia al ritiro dell'emendamento del Governo 12. 4, altrimenti il suo parere sarà contrario.

Il Sottosegretario di Stato Mariapia Garavaglia si rimette alla Commissione sull'emendamento 12. 4.

Il deputato Luigi BENEVELLI dichiara il voto contrario sull'emendamento del Governo 12. 4.

La Commissione respinge l'emendamento del Governo 12. 4.

Il RELATORE invita il deputato Benevelli al ritiro del suo emendamento 12. 6 e propone altresì di sostituire, al comma 2 dell'articolo 12, il « punto » con il « punto e virgola » tra le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » e le parole « per l'ammissione ai corsi delle scuole ».

Il Sottosegretario di Stato Mariapia GARAVAGLIA concorda con il relatore.

Il deputato Luigi BENEVELLI non ritira il suo emendamento 12. 6.

La Commissione respinge l'emendamento Benevelli 12. 6 e accoglie la proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 12 del relatore.

Il relatore e il Sottosegretario esprimono parere favorevole sull'emendamento del Governo 12. 5, del relatore 12. 7, 12. 8, 12. 9 e parere contrario sugli emendamenti Benevelli 12. 1 e 12. 2.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 12. 5, respinge l'emendamento Benevelli 12. 1, approva in linea di principio l'emendamento del relatore 12. 7, approva l'emendamento del relatore 12. 8, respinge l'emendamento 12. 2 e approva l'emendamento del relatore 12. 9.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 12 è accantonato in attesa che sia espresso il parere sull'emendamento del relatore 12. 7 approvato in linea di principio.

La Commissione approva di seguito gli articoli 13 e 14.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 15 è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, al comma 1, la parola: 1991 è sostituita dalla seguente: 1992.

15. 1.

Il Relatore.

Il RELATORE e il Sottosegretario esprimono parere favorevole sull'emendamento 15. 1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 15. 1 e l'articolo 15 così come modificato.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato presentato il seguente emendamento al titolo:

Aggiungere le parole: , tecniche e di riabilitazione.

Tit. 1.

Benevelli.

Il RELATORE e il Sottosegretario di Stato Mariapia GARAVAGLIA esprimono

parere favorevole sull'emendamento Benevelli Tit. 1.

La Commissione approva quindi l'emendamento Benevelli Tit. 1.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 16 gennaio.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio Noci.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI avverte che gli è pervenuta dal Ministro dell'agricoltura una comunicazione in ordine alla necessità, data la complessità della situazione, di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Galante 5-03227 e la discussione della risoluzione Lobianco 7-00517, iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, al fine di un attento esame delle varie possibilità. Informa altresì la Commissione che il Governo si è dichiarato disponibile ad un esame dei documenti nella seduta di mercoledì 22 gennaio p.v..

Il deputato Michele GALANTE (gruppo comunista-PDS), elevando una protesta per il rinvio dell'esame dei documenti all'ordine del giorno odierno, sottolinea che tale rinvio contraddice un impegno pubblica-

mente preso dal Ministro con le parti interessate nel dicembre scorso. Il ritardo nell'approntamento delle misure necessarie mette in forse la soluzione dei problemi della intera bieticoltura meridionale. Prende comunque atto dell'impegno del Governo a rispondere mercoledì prossimo e sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della medesima seduta della risoluzione Felissari 7-00521, sul settore bieticolo-saccarifero.

Il deputato Francesco BRUNI (gruppo DC) sottolinea la necessità che il problema oggetto della risoluzione Lobianco venga affrontato e discusso.

Il deputato Giuseppe BRESCIA (gruppo comunista-PDS) sollecita l'iscrizione nella medesima seduta di mercoledì 22 gennaio p.v., della sua interrogazione 5-03481 sullo zuccherificio del Rendina.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI assicura che si farà carico di informare il Governo delle preoccupazioni ed esigenze testé espresse.

Svolgimento della interrogazione: MONTECCHI ed altri: n. 5-03417 (Agricoltura biologica).

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio NOCI, rispondendo all'interrogazione, comunica che il Ministero ha in via di definizione uno schema generale di disposizioni atte a consentire l'attuazione sul territorio nazionale del Reg. CEE n. 2092/91 sul metodo di produzione biologico.

In considerazione dei diversi aspetti di particolare valenza che tali disposizioni dovranno disciplinare, quali l'organizzazione del sistema dei controlli, le implicazioni nei confronti delle situazioni giuridiche soggettive degli interessati – in relazione anche all'imposizione di prestazioni patrimoniali – le esigenze finanziarie ed i provvedimenti di carattere sanzionatorio, non tutto si ritiene possa essere disposto con strumenti di natura regolamentare, apparendo necessario il ricorso anche a disposizioni di legge.

In ogni caso assicura che il Ministero è impegnato a verificare le soluzioni che consentano la più sollecita applicazione del Regolamento comunitario in questione.

Per quanto, in particolare, concerne il sistema dei controlli previsto dagli articoli 8 e 9 del regolamento stesso, l'orientamento è quello di avvalersi di un organismo privato a carattere consortile, nel quale trovino equa rappresentanza le categorie interessate alla produzione, al commercio ed all'utilizzazione finale delle produzioni biologiche, in modo da assicurare l'efficienza e l'imparzialità dei controlli stessi.

Il deputato Elena MONTECCHI (gruppo comunista-PDS) sottolinea con soddisfazione la novità sostanziata dalla risposta testè fornita, che rende giustizia alle posizioni in precedenza assunte dal Governo sulla tematica dell'agricoltura biologica. In particolare ritiene positivo il riconoscimento della necessità di una iniziativa legislativa e l'indicazione data in riferimento ai controlli. Auspica che nel prosieguo dell'iter parlamentare del provvedi-

mento sull'agricoltura biologica il Governo mantenga un atteggiamento coerente con quanto oggi dichiarato.

La seduta termina alle 15,10.

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio Noci.

Discussione di risoluzioni: BRUNI F. ed altri: n. 7-00511; CRISTONI ed altri: n. 7-00514 sui consorzi prosciutti DOC.

(Discussione ed approvazione in un testo unificato).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno, che sono del seguente tenore:

La XIII Commissione,

considerato:

che le leggi 13 febbraio 1990, n. 26, sulla « Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma » e 14 febbraio 1990, n. 30, sulla « Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele » definiscono tra l'altro la provenienza nazionale della materia prima, l'obbligo di stagionatura nella zona tipica di produzione, le prescrizioni relative al disciplinare di produzione;

che la vigilanza e i controlli sono svolti dal Ministero dell'industria, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura;

che i Ministeri possono avvalersi a tale scopo, quale organismo abilitato, di un consorzio volontario di cui le leggi medesime fissano i requisiti quanto allo statuto, all'organizzazione interna, alle strutture necessarie per lo svolgimento delle funzioni;

che l'elevatissimo livello qualitativo richiesto per il prodotto finale implica necessariamente il rispetto di *standards* qualitativi adeguati in tutte le fasi della produzione, a partire dall'allevamento;

che i livelli qualitativi debbono essere definiti dai disciplinari e rigorosamente osservati da tutti gli operatori della filiera produttiva;

impegna il Governo:

a prevedere che possano essere riconosciuti come organismi abilitati alla vigilanza solo consorzi che, ai sensi delle leggi citate, garantiscano, in base allo statuto, la presenza negli organi direttivi di tutti i soggetti interessati alla filiera produttiva, con particolare riguardo agli allevatori e agli stagionatori;

a prevedere, nei decreti applicativi delle leggi citate, l'immediata applicazione delle norme sulla presenza di tutte le categorie nei predetti organi direttivi;

a prevedere che possa essere riconosciuta la « qualifica di produttore dei prosciutti » di cui alle suddette leggi agli stagionatori che destinano alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche pari almeno all'80 per cento della produzione totale di prosciutti della rispettiva impresa.

(7-00511)

« Bruni Francesco, Ricci, Zampieri, Tealdi, Rinaldi, Torchio, Zambon, Zuech, Bortolani, Pellizzari, Rabino, Campagnoli ».

La XIII Commissione,

considerato:

che le leggi sulla « Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma » di San Daniele e di Modena decretano la provenienza nazionale della materia prima, l'obbligo di stagionatura nella zona tipica di produzione, le prescrizioni relative al disciplinare di produzione;

che gli indirizzi generali, la vigilanza, i controlli sono competenze del Ministero dell'industria, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e del sistema delle regioni;

che i Ministeri si debbono avvalere, quale organismo abilitato, di un consorzio volontario di cui le leggi fissano i principi statutari, l'organizzazione interna e le funzioni;

che la qualità richiesta per il prodotto finale impone il rispetto di *standards* adeguati in tutte le fasi compreso l'allevamento, che debbono essere osservati da tutti gli operatori iscritti ai consorzi;

impegna il Governo:

a prevedere che possano essere riconosciuti come organismi abilitati alla vigilanza solo consorzi che garantiscano la presenza negli organi di tutti i soggetti interessati compresi allevatori suinicoli e stagionatori;

a prevedere, nei decreti applicativi delle leggi citate, l'immediata applicazione delle norme sulla presenza di tutte le categorie;

a riconoscere la « qualifica di produttore dei prosciutti » agli stagionatori che destinano alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche pari almeno all'80 per cento della produzione di prosciutti della rispettiva impresa.

(7-00514)

« Cristoni, Ferrari Marte, Polverari, Santarelli, Mazza, D'Adario, Diglio ».

Avendo i presentatori rinunciato all'illustrazione e nessuno chiedendo di parlare, il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio NOCI dichiara che il Ministero dell'agricoltura concorda sull'opportunità che siano riconosciuti come organismi abilitati ai controlli solo i consorzi che garantiscano la presenza, negli organi direttivi, di tutti i soggetti interessati alla filiera produttiva, con particolare riguardo agli allevatori e stagionatori.

Peraltro la normativa vigente si riferisce soltanto ai produttori, intendendosi per tali – secondo l'interpretazione che appare più corretta – unicamente gli industriali trasformatori.

Senza una modifica di tale normativa lo scopo potrebbe essere in parte realizzato prevedendo che i consiglieri designati dalle organizzazioni professionali siano in significativa rappresentanza della componente agricola: tale principio è stato parzialmente recepito nell'ultima proposta di regolamento applicativo, prossimo ad essere inviato all'esame del Consiglio di stato, che non risolve tuttavia il problema della caratura del relativo voto.

La citata proposta di regolamento prevede anche la partecipazione di tutte le categorie interessate ad un'apposita Commissione interprofessionale, con funzioni di carattere orientativo e di consulenza.

Quanto, infine, all'attribuzione della qualifica di « produttore », si concorda, in linea di massima, sul riservare la qualifica stessa agli industriali che destinino almeno l'80 per cento delle cosce fresche poste in lavorazione alla produzione di prosciutti a denominazione d'origine; trattandosi peraltro di un aspetto puramente applicativo, che non muta la sostanza dell'assetto interprofessionale attualmente previsto, potrebbero adottarsi criteri più elastici, a seconda dello specifico contesto operativo di ciascun Consorzio.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI avverte che è stata presentata la seguente nuova risoluzione sottoscritta dai deputati Bruni Francesco, Cristoni ed altri che assorba le risoluzioni nn. 7-00511 e 7-00514:

La XIII Commissione,

considerato:

che le leggi 13 febbraio 1990, n. 26, sulla « Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma », 14 febbraio 1990, n. 30, sulla « Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele » e 12 gennaio 1990, n. 11, sulla denominazione di origine del prosciutto di Modena defi-

niscono tra l'altro la provenienza nazionale della materia prima, l'obbligo di stagionatura nella zona tipica di produzione, le prescrizioni relative al disciplinare di produzione;

che gli indirizzi generali, la vigilanza e i controlli sono svolti dal Ministero dell'industria, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e dal sistema delle regioni;

che i Ministeri possono avvalersi a tale scopo, quale organismo abilitativo, di un consorzio volontario di cui le leggi medesime fissano i requisiti quanto allo statuto, all'organizzazione interna, alle strutture necessarie per lo svolgimento delle funzioni;

che l'elevatissimo livello qualitativo richiesto per il prodotto finale implica necessariamente il rispetto di *standards* qualitativi adeguati in tutte le fasi della produzione, a partire dall'allevamento;

che i livelli qualitativi debbono essere definiti dai disciplinari e rigorosamente osservati da tutti gli operatori della filiera produttiva;

impegna il Governo:

a prevedere che possano essere riconosciuti come organismi abilitati alla vigilanza solo consorzi che, ai sensi delle leggi citate, garantiscano, in base allo statuto, la presenza negli organismi direttivi di tutti i soggetti interessati alla filiera produttiva, con particolare riguardo agli allevatori e agli stagionatori;

a prevedere, nei decreti applicativi delle leggi citate, l'immediata applicazione delle norme sulla presenza di tutte le categorie nei predetti organi direttivi;

a prevedere che possa essere riconosciuta la « qualifica di produttore dei prosciutti » di cui alle suddette leggi agli stagionatori che destinano alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce

suine fresche pari almeno all'80 per cento della produzione totale di prosciutti della rispettiva impresa.

(7-00523)

« Bruni Francesco, Cristoni, Bortolani, Campagnoli, D'Addario, Diglio, Ferrari Marte, Mazza, Pellizzari, Polverari, Rabino, Ricci, Rinaldi, Santarelli, Tealdi, Torchio, Zambon, Zampieri, Zuech ».

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio NOCI ha dichiarato di accettarla, la Commissione approva la risoluzione Bruni Francesco ed altri 7-00523.

La seduta termina alle 15,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,20. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio Noci.

Proposta di legge:

SALERNO ed altri: Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari (2330).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge.

Il relatore Paolo CRISTONI (gruppo PSI), richiamandosi alle considerazioni espresse nel corso dell'esame in sede referente, propone alla Commissione di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge approvato in sede referente, che è del seguente tenore:

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

TITOLO I

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Il titolo di tecnologo alimentare al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto nell'apposito albo a norma dell'articolo 27.

2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

ART. 2.

1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:

a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e di prodotti biologici correlati ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza, il collaudo e la commercializzazione in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

c) le operazioni di *marketing*, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

d) le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e quantità di materie prime alimentari, prodotti finiti, additivi, coadiuvanti tecnologici, semilavorati, imballaggi e quanto altro attiene alla produzione, trasforma-

zione di prodotti, la definizione degli *standards* e dei capitoli per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;

e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate nelle lettere precedenti;

f) la statistica, le ricerche di mercato, le relative attività in relazione alla produzione alimentare;

g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;

h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare in relazione alla valutazione delle risorse esistenti, della loro utilizzazione e delle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale della produzione alimentare;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo per i lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere ed altri e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, anche in collaborazione con altri professionisti, di piani internazionali di sviluppo agro-alimentare in paesi terzi ed in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie;

n) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali nei limiti delle rispettive competenze;

o) l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle materie tecniche e scientifiche di base nonché delle materie

specialistiche concernenti il campo alimentare e quelli affini e ad esso afferenti.

2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.

3. Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

4. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare, gli incarichi relativi alla progettazione e messa in opera di impianti di produzione alimentare, nonché la pianificazione non limitata al semplice aspetto alimentare con particolare riguardo a leggi generali.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del biotecnologo alimentare, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

ART. 3.

(Esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

2. I dottori in scienze delle preparazioni alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego.

3. Presso i rispettivi ordini è conservato il timbro professionale che viene loro consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

4. Per gli incarichi speciali che possono essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto, essi devono sottostare alla disciplina dell'ordine.

5. Gli iscritti nell'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

6. Gli iscritti in un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 4.

(Segreto professionale).

1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza, per ragioni della propria attività.

ART. 5.

(Vigilanza).

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

ART. 6.

(Incarichi delle autorità giudiziarie e delle pubbliche amministrazioni).

1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni

agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

ART. 7.

(Riscossione dei contributi).

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera l), e dall'articolo 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette.

2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

3. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

ART. 8.

(Personale).

1. Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro.

TITOLO II

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

ART. 9.

(Circoscrizioni territoriali).

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel comune capoluogo,

in ogni regione in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio dell'ordine nazionale.

ART. 10.

(Composizione del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti nell'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 11.

(Cariche del consiglio - Validità delle sedute).

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

ART. 12.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'as-

semblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

ART. 13.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli oneri in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;

i) designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima sta-

bilità dal Consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all'articolo 40, comma 2.

ART. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio).

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 17, comma 8, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato.

3. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

ART. 15.

(Scioglimento del Consiglio).

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se

richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e, se del caso, un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea è convocata dal presidente.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

5. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno, nonché ogni volta lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti all'albo.

6. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica

presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

ART. 17.

(Elezione del Consiglio).

1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

2. Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale votazione di ballottaggio.

3. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

4. Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

5. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

6. Il voto è personale, diretto e segreto.

7. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

8. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

9. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione nell'albo, il maggiore per età.

10. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza della composizione del consiglio prevista dall'articolo 10, comma 1.

11. Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

12. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al consiglio dell'ordine nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

ART. 18.

(Costituzione di nuovi ordini - Fusioni).

1. Il Ministero di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

TITOLO III

ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

ART. 19.

(Ordine nazionale).

1. Gli ordini dei tecnologi alimentari costituiscono un unico ordine nazionale.

ART. 20.

(Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma

presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

5. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 21.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

ART. 23.

(Elezione del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, che può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica. Nelle elezioni si inten-

dono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta.

3. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

ART. 24.

(Incompatibilità).

1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine nazionale.

3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi carica, sono chiamati dal consiglio dell'ordine nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

ART. 25.

(Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

ART. 26.

(Contenuto dell'Albo)

1. L'albo contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 27.

(Iscrizione nell'Albo - Traferimenti).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattato di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di biotecnologo alimentare;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

e) precisare il proprio stato giuridico-professionale;

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 1, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera i), al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

9. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a provvedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

ART. 28.

(Cancellazione e sospensione dall'Albo).

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per mo-

rosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 29.

(Reiscrizione).

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

ART. 30.

(Comunicazione delle decisioni in materia di Albo).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI — PROCEDIMENTO

ART. 31.

(Sanzioni disciplinari).

1. Agli iscritti nell'albo che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

ART. 32.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 33.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

ART. 34.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

1. La sospensione dall'esercizio può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 104 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera c).

4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

ART. 35.

(Radiazione).

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o la assegnazione ad una colonia

agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

ART. 36.

(Rapporti con procedimento penale).

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 35, a procedimenti disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

ART. 37.

(Prescrizione).

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

ART. 38.

(Competenze).

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

ART. 39.

(Apertura del procedimento disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 40.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 41.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta

giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 42.

(Astensione e ricazione).

1. L'astensione e la ricazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso consiglio dell'ordine.

3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne dà notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

5. L'astensione e la ricazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale.

7. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente ai membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

ART. 43.

(Esecuzione provvisoria).

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante il ricorso.

ART. 44.

(Reiscrizione dei radiati).

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irrepressibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30.

3. Il radiato reinscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

ART. 45.

(Ricorsi).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 2 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

ART. 46.

(Poteri del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 47.

(Irricevibilità del ricorso).

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

ART. 48.

(Decisione del ricorso).

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impu-

gnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 40, comma 2.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

ART. 49.

(Ricorso contro le decisioni del Consiglio dell'Ordine nazionale).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un tecnologo alimentare.

4. Per la finalità di cui al comma 3, per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di

appello, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro tecnologi alimentari, dei quali due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto e che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni, di incensurata condotta e che abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 50.

(Determinazione degli oneri e dei criteri per il rimborso delle spese).

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 51.

(Restituzione di atti e documenti).

1. Gli iscritti nell'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e

delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha la facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

ART. 52.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali).

1. Nella prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo 53.

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine regionale. Qualora il numero degli aventi diritto all'iscrizione in una regione sia inferiore alle 15 unità, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniormente determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

ART. 53.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione).

1. Nella prima applicazione della presente legge, sarà tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale saranno ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 1, lett. a), b), d), e), e comma 2.

2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 54.

(Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'Albo dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti dall'albo medesimo.

ART. 55.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

Il relatore preannunzia altresì la presentazione di alcuni emendamenti volti ad introdurre nel testo modifiche di carattere tecnico.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo comunista-PDS), ringraziato il relatore del lavoro svolto, sottolinea la valenza del provvedimento in esame, del quale auspica una sollecita approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione delibera di adottare il testo proposto dal relatore quale testo base; passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente avverte che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza, il collaudo e la commercializzazione, eventualmente in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

2. 1.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, eventualmente in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare in relazione alla valutazione delle risorse esistenti, della loro utilizzazione e delle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

2. 2.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire alla lettera m) la parola anche con la parola eventualmente.

2. 3.

Relatore.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole il necessario ed opportuno con la parola eventualmente.

2. 4.

Relatore.

La Commissione approva gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del relatore sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole nonché l'articolo 2 così modificato.

Approva quindi con successive votazioni gli articoli da 3 a 13, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente avverte che è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo all'articolo 14:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del consiglio).

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza indicato all'articolo 17.

3. In mancanza di candidati, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

14. 1.

Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 14.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

Approva quindi gli articoli 15 e 16, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente avverte che è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 17:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17. — *Assemblea per l'elezione del consiglio.* — 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera racco-

mandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

17. 1.

Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 17.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo.

Approva quindi gli articoli da 18 a 22, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente avverte che è stato presentato il seguente emendamento all'articolo 23:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica.

3. Si intendono eletti a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

23. 1.

Relazione.

La Commissione approva l'emendamento 23.1 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Approva quindi gli articoli da 24 a 55, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Dopo aver autorizzato la Presidenza al coordinamento formale del testo, la Commissione approva con votazione finale palese nominale la proposta di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 15,40.

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,40. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Maurizio Noci.

Esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie sul disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (Approvato dal Senato) (5497-B).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge n. 5497/B, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato.

Il relatore Gianmario PELLIZZARI (gruppo DC) dà conto delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera del disegno di legge. In particolare segnala alla Commissione l'introduzione all'articolo 40 del Comitato per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici. Si tratta di una modifica già richiesta a suo tempo dal gruppo PDS della Commissione, ma solo successivamente introdotta al Senato in quanto è ormai in corso di definizione il provvedimento relativo al Comitato di bioetica, che consentirà un'opera continuativa di tale organismo. Per quanto riguarda gli articoli 53 e 54, relativi rispettivamente ai formaggi ed al burro, la disciplina approvata dal Senato intende adeguare la normativa alle nuove esigenze, derivanti dalle modifiche alle tecniche di produzione e dall'evoluzione

del costume alimentare: in pratica, si tratta di non escludere il nostro sistema produttivo dal mercato. In riferimento all'articolo 57, sui dolcificanti artificiali, sottolinea il carattere puramente formale della modifica introdotta. Pertanto propone di riferire favorevolmente alla Commissione speciale sulle modifiche suddette, in considerazione della necessità di attuare al più presto gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo comunista-PDS) concorda con il relatore, dichiarando la soddisfazione del proprio gruppo in particolare per le modifiche all'articolo 40, sugli agenti biologici, ed all'articolo 54, sul burro.

I deputati Francesco BRUNI (gruppo DC) e Paolo CRISTONI (gruppo PSI) annunziano il voto favorevole dei propri gruppi alla proposta del relatore.

La Commissione, quindi, conferisce al deputato Gianmario Pellizzari il mandato di riferire favorevolmente sulle modifiche introdotte dal Senato alla legge comunitaria per il 1991 alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 126-ter.

La seduta termina alle 16.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Giancarlo BINELLI.

Proposte di legge:

CRESCENZI ed altri: Disposizioni in materia di usi civici (817).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

FERRARI MARTE ed altri: Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento (932).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

NICOTRA: Dichiarazione di estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici (2275).

(Parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

VALENSISE ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici (2567).

(Parere della VI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis del Regolamento).

BRUNI FRANCESCO ed altri: Nuove norme concernenti i diritti di uso civico (4035).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione).

SCALIA ed altri: Nuove norme sui demani civici (5328).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione riprende l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, sospeso nella seduta del 30 luglio 1991.

Il relatore Francesco BRUNI (gruppo DC) ricorda che l'esame in Commissione dei provvedimenti all'ordine del giorno si fermò per attendere la presentazione del testo preannunciato dal Governo, poi mai formalizzato. Il dissenso esistente con il Governo indusse lo stesso relatore a rinunciare al proprio incarico, ma l'assenza di iniziativa del Governo restituisce ora spazio alla Commissione per approvare in sede referente un proprio testo, che potrà eventualmente essere utile anche nella prossima legislatura. Propone, pertanto, alla Commissione di adottare come testo base il testo unificato da lui presentato nella seduta dell'8 maggio 1991 e prean-

nunzia la presentazione al medesimo di alcuni emendamenti.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo Misto) concorda con l'opportunità di approvare un testo della Commissione. Tuttavia ribadisce il giudizio negativo sul testo proposto dal relatore, che ha d'altronde ricevuto forti critiche anche all'esterno del Parlamento.

Il deputato Renato GRILLI (gruppo comunista-PDS) ripercorre il lungo dibattito, a volte anche aspro, che ha accompagnato tutto l'iter del provvedimento. In base a tale considerazione, ritiene necessario giungere ad un momento di sintesi di tutto il lavoro svolto. Tuttavia non ritiene che attualmente sussistano le condizioni per il raggiungimento di tale risultato: infatti, il testo del relatore non è unitario e su di esso si registra anche oggi la dissociazione del Governo, simboleggiata dall'assenza del rappresentante del Governo, che ritiene particolarmente grave. Ricorda inoltre la disponibilità del proprio gruppo ad un intervento di sanatoria, che consenta di riordinare l'attuale situazione. Peraltro, tale intervento dovrebbe rispettare le competenze in materia ed evitare che si possano verificare deprecabili speculazioni. Infine, rivolge un giudizio positivo all'opera svolta dal relatore, che si è dovuto confrontare non solo con l'opposizione, ma anche con un Governo sordo ed assente.

Il deputato Gianmario PELLIZZARI (gruppo DC) ringrazia a sua volta il relatore, che ha dimostrato per tutto l'iter del provvedimento le proprie qualità non solo politiche, ma anche umane. Nel merito, ricorda che il problema degli usi civici è rimasto irrisolto dal 1924, quando furono istituiti i Commissari per la liquidazione degli stessi. Ritiene inutile ricordare che tale liquidazione non è mai avvenuta, per cui il relatore, che gode dell'appoggio del gruppo DC, ha redatto un testo, volto a sanare abusi, che ormai costituiscono situazioni di fatto lungamente risalenti nel tempo, e a semplificare, contemporanea-

mente, le procedure per la liquidazione, a vantaggio sia dei privati che degli enti pubblici. Infine, per non disperdere il lavoro di tanti anni, ritiene opportuno giungere all'approvazione di un testo della Commissione.

Il deputato Gianni TAMINO (gruppo verde) considera comunque utile il lavoro svolto, che ha evidenziato le differenti posizioni ed i problemi reali che attengono alla materia degli usi civici. Dopo aver ricordato che gli usi civici hanno avuto storicamente funzioni di salvaguardia non solo ambientale, ma anche delle condizioni di vita di piccole comunità, segnala che i problemi emersi non sono stati risolti dalla Commissione. Infatti, la scelta di alcune procedure al posto di altre sottende, in realtà, la scelta fra un procedimento puramente liquidatorio degli usi civici o, al contrario, uno rispettoso delle funzioni da questi svolte. Ritiene che si possa ancora trovare un accordo per un testo limitato, che tenga conto dei principi accennati.

Il deputato Paolo CRISTONI (gruppo PSI) dà atto al relatore di aver colto per tempo i punti nodali della materia ed aver posto la Commissione in condizione di approvare un testo. Tuttavia, la mancata presentazione della proposta governativa, lungamente attesa, non ha consentito finora di giungere alla conclusione dei lavori. In particolare ricorda l'orientamento del proprio gruppo, contenuto nella proposta n. 932, di rispettare al massimo le competenze regionali, pur nel contesto di una normativa-quadro nazionale che consenta di superare l'attuale stato di disordine.

Il Presidente Giancarlo BINELLI ricorda che l'assenza del Governo, pur rilevante dal punto di vista politico, sotto il profilo regolamentare non impedisce alla Commissione di assolvere all'obbligo che essa ha, a norma del regolamento, di pervenire ad una conclusione dell'esame in sede referente approvando un testo da sottoporre all'Assemblea.

Il relatore Francesco BRUNI (gruppo DC) dopo aver ringraziato gli intervenuti, ricorda che il proprio testo non prevede la sanatoria degli usi civici su proprietà pubblica, ma solo per quelli su proprietà privata. Inoltre, ritiene doveroso tenere nella massima considerazione il fatto che, a volte, l'occupazione abusiva dei fondi è avvenuta da parte di coltivatori che avevano ricevuto i fondi in enfiteusi, ossia perpetuamente, con possibilità di riscatto dopo 10 anni. Nel suo testo, per di più, la possibilità di sanatoria è circoscritta temporalmente per un termine massimo di sei mesi, decorso il quale le situazioni saranno definitivamente accertate. Ritiene comunque che il vero problema non sia legato alla sostanza del provvedimento, quanto alle procedure da utilizzare per la liquidazione. Come affermato dal deputato Cristoni, tutte le funzioni amministrative collegate al procedimento di liquidazione devono essere affidate alle Regioni, in modo da poter giungere a risolvere in tempo ragionevole le controversie. Ribadisce quindi l'avviso di licenziare in sede referente il provvedimento nella seduta odierna.

Il deputato Renato GRILLI (gruppo comunista-PDS) chiarisce di non aver preclusioni ad arrivare al voto in sede referente sul provvedimento, pur ribadendo la propria opinione sulla mancanza di condizioni politiche per l'approvazione del testo.

La Commissione delibera di adottare come testo-base il testo unificato presentato dal relatore nella seduta dell'8 maggio 1991.

Il Presidente Giancarlo BINELLI ricorda che al testo unificato, furono già presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi nelle sedute del 15 e 16 maggio 1991. Comunica altresì che nella seduta odierna sono stati presentati i seguenti altri emendamenti e articoli aggiuntivi:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Liquidazione degli usi civici su proprietà privata).

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata, che non si trovano in seguito alla data del 31 dicembre 1971 sono estinti.

2. I diritti di cui al comma precedente in esercizio alla data del 31 dicembre 1971, sono liquidati, su richiesta del proprietario del terreno, a seguito della corresponsione di un corrispettivo di liquidazione determinato dalla Giunta regionale.

3. Il corrispettivo di liquidazione consiste in una somma di denaro corrispondente al valore agrario dei diritti liquidati. La Giunta regionale nel determinare il corrispettivo tiene conto dei parametri stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, degli anni di cessione dell'esercizio, della qualifica di coltivatore diretto del proprietario del fondo.

4. Il provvedimento di liquidazione degli usi produce l'estinzione dei relativi diritti. Esso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione e notificato al proprietario ed al comune rappresentante della generalità degli aventi diritto.

5. Contro il provvedimento della Giunta regionale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al Commissario per la liquidazione degli usi civici competente per territorio quando la materia inerisce alla esistenza degli usi civici. Il Commissario, decide con sentenza inappellabile.

6. Il presidente della Giunta regionale, accertato che contro il provvedimento di cui al secondo comma non è stato prodotto ricorso o che questo è stato deciso con sentenza passata in giudicato ed accertato altresì che è stato corrisposto il corrispettivo di liquidazione, emette decreto definitivo di liquidazione dei diritti di uso civico.

1. 21.

Relatore.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Convalida di atti nulli).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di beni di natura civica, stipulati dai comuni o dagli enti agrari rappresentanti la collettività dei beni, purché trascritti anteriormente al 1° gennaio 1992.

1. 01.

Relatore.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Legittimazione occupazioni abusive).

1. Le occupazioni in atto di terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni e alle associazioni agrarie comunque denominate, comprese quelle acquisite per effetto dell'alienazione di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1917, n. 1766, anche se verificatesi in contrasto con i divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della citata legge, sono legittimate su istanza degli occupanti, in delega a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. La legittimazione di cui al comma precedente è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che durano da almeno dieci anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per il calcolo del decennio si somma la durata della occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. Ai fabbricati edificati su terreni di uso civico, costruiti tra il 1° settembre 1967 ed il 1° ottobre 1983 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1985, n. 47, e le relative domande di sanatoria devono essere presentate entro sei mesi dalla legittimazione.

2. 8.

Relatore.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Procedure di legittimazione).

1. La domanda di legittimazione è presentata dall'occupatore al comune o ad altro ente agrario che rappresenta la collettività proprietaria, indicati successivamente come ente titolare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai titoli comprovanti il diritto alla legittimazione.

2. L'ente titolare trasmette la domanda, con il proprio motivato parere alla Regione che decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone in base al successivo articolo 4.

3. Le decisioni della Regione sono assunte dalla giunta regionale.

4. La delibera della Giunta regionale di cui al precedente comma 3 è notificata al richiedente e all'ente titolare ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione ed affissa per 60 giorni all'albo comunale.

5. Contro la deliberazione di cui al comma precedente è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo comunale al TAR.

6. La legittimazione è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta regionale dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 2 o sia passata in giudicato la sentenza di cui al comma 5.

7. È abrogato il settimo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. 3.

Relatore.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Canone e corrispettivo di legittimazione).

1. Il canone enfiteutico dovuto per i terreni legittimati ai sensi del precedente

articolo 3 è pari al reddito dominicale catastale ai fini delle imposte sui redditi al momento della domanda di legittimazione, con riferimento alla qualità e classe di coltura esistente alla data di inizio dell'occupazione o concessione.

2. La regione può determinare diversi parametri di calcolo e riduzioni del canone in rapporto ai titoli di possesso, al periodo di occupazione, alla destinazione agricola, alla qualifica di coltivatore diretto dell'occupatore.

3. Per i terreni non agricoli ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti il canone è pari a dieci volte quello dovuto per il terreno qualora esso avesse conservato la precedente destinazione agricola.

4. Il canone può essere affrancato contestualmente o successivamente alla legittimazione moltiplicandolo per 15.

4. 6.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Affrancazione canoni).

1. Sono convalidati gli atti di divisione o di alienazione o di cessione a qualunque titolo di quote di terre civiche assegnate in enfiteusi ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che sono nulli per mancanza di affrancazione del canone e che sono stati trascritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Al fine della convalida si deve procedere in ogni caso all'affrancazione del canone ai sensi dei commi successivi.

2. Gli enfiteuti o i loro aventi causa di quote di terre civiche assegnate ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, affrancano il canone anche in assenza delle migliorie con istanza proposta al comune o alla comunità di abitanti.

3. Il capitale di affranco è pari al canone enfiteutico moltiplicando per 15.

4. I canoni inferiori a lire 100.000 scono estinti e le relative enfiteusi si considerano affrancate.

5. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni varie).

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. 01.

Il Relatore.

La Commissione quindi approva con successive votazioni l'emendamento 1. 21 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con conseguente preclusione di tutti i rimanenti emendamenti al medesimo articolo; l'articolo aggiuntivo 1. 01 del relatore; l'emendamento 2. 8 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, con conseguente preclusione dei rimanenti emendamenti al medesimo articolo. Respinge quindi gli articoli aggiuntivi Scalia 2. 01 e Grilli 2. 02. Approva successivamente gli emendamenti 3. 3, 4. 6 e 5. 2 del relatore, interamente sostitutivi degli articoli 3, 4 e 5, con conseguente preclusione di tutti i rimanenti emendamenti ai medesimi articoli.

Il Presidente avverte che l'emendamento Ciliberti 6. 1 si intende ritirato per mancanza del presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Scalia 6. 2 e Grilli 6. 3, e approva l'articolo 6 del testo unificato.

Approva quindi l'articolo aggiuntivo 6. 01 presentato dal Governo.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche testé apportate.

Il Presidente Giancarlo BINELLI invita i gruppi a far pervenire le designazioni per il Comitato dei nove.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giancarlo BINELLI comunica che è stata trasmessa la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'UNIRE per gli esercizi dal 1987 al 1990.

La seduta termina alle 17,20.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE SPECIALE

per le politiche comunitarie

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16,30. — Presidenza del Presidente Filippo CARIA, indi del Vicepresidente Giuseppe ZUECH. — Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi Romita.

Parere, a norma dell'articolo 126, comma 3, lettera b, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento della direttiva Cee n. 87/219 concernente il tenore di zolfo nei combustibili.

Il Presidente Filippo CARIA, riferendo sul provvedimento, fa presente che l'articolo 1 individua le aree in cui è prescritto, a partire dal 1° gennaio 1993, l'uso di gasoli con contenuto di zolfo pari allo 0,2 per cento in peso (comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia), l'articolo 2 dispone la delegificazione della materia, l'articolo 3, infine, sancisce che chi non ottemperi a quanto previsto, continuando

ad utilizzare gasolio con contenuto di zolfo non conforme, venga punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. Conclude invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo DC) dichiara di non comprendere il motivo dell'esclusione operata per le isole maggiori. Propone anzi di inserire nel parere come osservazione una richiesta di chiarimenti al riguardo.

Il deputato Laura CIMA (gruppo Verde) definisce non sensata tale esclusione, alla quale è contraria.

Il deputato Vincenzo VISCO (Sinistra Indipendente) osserva che il problema principale è dato dagli oli combustibili più che dal gasolio.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Hubert CORSI, del Presidente Filippo CARIA e del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi ROMITA, la Commissione delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con l'osservazione che non appaiono chiari i motivi della esclusione delle isole maggiori dalla portata dell'articolo 1.

Parere, a norma dell'articolo 126, comma 3, lettera b, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento della direttiva Cee n. 87/416 concernente il tenore di piombo nella benzina.

Il Presidente Filippo CARIA, riferendo sul provvedimento, fa presente che l'articolo 1 vieta, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca inferiore a 95,0 alla pompa; in tal modo viene esercitata la facoltà, prevista dall'articolo 1 della direttiva, giustificata da ragioni attinenti alla protezione della salute umana e dell'ambiente. Peraltro nessun accenno è fatto all'altra facoltà, pure prevista dalla direttiva, quella cioè della riduzione, non appena gli Stati membri lo ritengano opportuno, a 0,15 gPB/L del tenore consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato. L'articolo 2 del provvedimento prevede la riconversione delle strutture già installate sugli impianti di distribuzione di carburanti per l'erogazione di benzina normale con piombo in strutture eroganti benzina super senza piombo. L'articolo 3, infine, sancisce che chi non ottemperi al divieto stabilito dall'articolo 1 venga punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10 a 60 milioni di lire.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione dell'opportunità di inserire il contenuto del paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 85/210/CEE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 87/416/CEE.

Il deputato Vincenzo VISCO (Sinistra Indipendente) conviene con il relatore e

propone a sua volta di menzionare, nella procedura che con l'osservazione del relatore si apre, anche il ministro dell'ambiente.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo DC) richiama l'attenzione sui paragrafi 4 e 5 dell'articolo 2 della direttiva 85/210/CEE come modificato dall'articolo 1 della direttiva 87/416/CEE: a suo avviso bisognerebbe menzionare anche tali disposizioni tra le condizioni del parere.

Dopo un breve intervento del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi ROMITA, che ritiene che le sottolineature del relatore e del deputato CORSI vadano nella stessa direzione, la Commissione delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 85/210/CEE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 87/416/CEE, si suggerisce di inserire, dopo l'articolo 1, i seguenti commi:

« 2. Qualora a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio o dei prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà nell'applicazione dei limiti del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, il ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il ministro dell'ambiente, informatane la Commissione delle Comunità europee, può autorizzare un limite superiore per un periodo di quattro mesi.

3. Entro il 31 dicembre 1993 il Governo valuta la possibilità di ridurre a 0,15 g. Pb/l il tenore consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato ».

2) Si richiama l'esigenza di tener conto dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 2

della direttiva 85/210/CEE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 87/416/CEE, che così recitano:

« 4. Gli Stati membri possono vietare la commercializzazione sul proprio territorio di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0 alla pompa, qualora tale misura sia giustificata da ragioni attinenti alla protezione della salute umana e dell'ambiente e promuova la disponibilità e la distribuzione equilibrata della benzina senza piombo sul loro territorio, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Se uno Stato membro introduce nella sua normativa il divieto di cui al paragrafo 4 esso ne informa preventivamente la Commissione e la popolazione, con almeno sei mesi di anticipo. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri. La Commissione esamina le misure prospettate entro tre mesi dal ricevimento della notifica da parte dello Stato membro interessato, per accertarsi che siano conformi alle disposizioni della presente direttiva e ad altre disposizioni del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ».

Parere, a norma dell'articolo 126, comma 3, lettera b, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Cee n. 79/923 concernente la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

Il relatore Laura CIMA (Verde), dato atto della completezza della nota predisposta dagli uffici, fa presente che il provvedimento in oggetto pecca un po' di libera interpretazione rispetto al contenuto della direttiva.

Passando quindi ad illustrare gli articoli, precisa, in riferimento all'articolo 1, che la direttiva si riferisce non alle « acque marine », ma alle « acque costiere e acque salmastre »; sicché, per effetto di questa

imprecisione rischiano di restare fuori controllo le acque salmastre delle lagune costiere, particolarmente atte all'allevamento dei molluschi. L'articolo 2 specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della normativa, limitandola a quelle acque designate dalla Regione e richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (al riguardo fa presente che la direttiva contiene in più, come finalità, la « buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo »). All'articolo 3, fissante i requisiti di qualità delle acque, non viene stabilito un termine preciso per l'adeguamento; come già rilevato dalla Commissione di merito, ribadisce la non conformità dell'Allegato 1 al modello CEE per l'omessa considerazione dei valori-guida, per l'omessa previsione degli « effetti sinergici dei vari metalli » nell'esame della concentrazione dei metalli pesanti nella polpa dei molluschi per la mancata presa in considerazione di metalli altamente tossici, quali il mercurio e il piombo. Dopo essersi soffermata sull'articolo 4 dello schema di decreto, passa ad illustrare l'articolo 5 che al 4° comma dovrebbe veder modificata la lettera a) secondo quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva. Aggiunge quindi, in riferimento all'articolo 7 del provvedimento, che occorrerebbe inserire dopo il primo comma l'articolo 8 della direttiva, specificando cioè che le norme attuative non debbono in nessun caso aggravare direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

Tenuto conto anche degli eventi prodottisi in questi giorni nel settore considerato, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole alle condizioni enunciate nel suo intervento.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo DC) ritiene che alcuni aspetti del provvedimento in esame meritino di tradursi in altrettante condizioni da inserire nel parere. Allude in particolare alla inesatta

portata dell'articolo 1 rispetto alla direttiva, alla omissione rispetto alla direttiva che si registra all'articolo 2, alla omessa considerazione dei valori-guida relativamente all'articolo 3, mentre non si sente di condividere la soppressione della previsione dell'evento calamitoso di cui al comma 3 dell'articolo 4. Condivide invece l'impostazione del relatore in relazione alla esigenza di veder inserito nel provvedimento l'articolo 8 della direttiva relativo alla qualità delle acque.

La Commissione delibera infine di esprimere

Parere favorevole

alle seguenti condizioni:

All'articolo 4:

1) Sopprimere il terzo comma,

2) Sostituire il quinto comma con il seguente: « Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 della direttiva 79/923/CEE e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'Allegato alla direttiva stessa, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta »;

3) Rendere l'Allegato 1 conforme ai parametri CEE;

4) Al comma 9 sostituire la parola « annualmente » con « semestralmente ».

All'articolo 5 riformulare la lettera A del comma 4 secondo quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva;

All'articolo 7 inserire, dopo il primo comma, l'articolo 8 della direttiva.

Parere, a norma dell'articolo 126, comma 3, lettera b, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Cee n. 86/278 concernente la utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il relatore Giuseppe ZUECH (gruppo DC), dopo aver apprezzato la nota predisposta dagli uffici, illustra gli articoli di cui si compone lo schema di decreto, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 4, 10, 11, nonché sugli allegati al provvedimento stesso (osservando al riguardo che non risulta recepito l'Allegato 1C alla direttiva che fissa i valori limite delle quantità annue di metalli pesanti che possono essere immesse nei terreni coltivati, calcolati in base ad una media di dieci anni).

Aggiunge che per esprimere un parere adeguato sul problema dello smaltimento dei fanghi di depurazione e della loro utilizzazione in agricoltura occorre innanzitutto avere precisa conoscenza dei dati quantitativi del problema e delle caratteristiche della materia fanghi. Pur non essendo rintracciabili dati precisi sulla quantità di fanghi di depurazione, l'Unione imprese difesa ambientale ha stimato che il quantitativo di tale materiale sia oggi di almeno 60 milioni di quintali; tale quantitativo, peraltro, tende ad aumentare progressivamente mano a mano che si diffonde l'attività di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, tanto che non è azzardato ritenere che esso possa raddoppiare nell'arco di tre-cinque anni.

Tali elementi quantitativi dimostrano la gravità del problema e soprattutto denunciano gravi carenze nelle azioni pubbliche relativamente alle modalità di gestione delle acque reflue. Problema che tra l'altro non può essere affrontato a valle attraverso impianti di depurazione, ma che deve essere risolto a monte per ridurre la quantità delle acque reflue e soprattutto la loro pericolosità. Ciò vale in particolar modo per le acque reflue derivanti dagli insediamenti produttivi responsabili del-

l'immissione di inquinanti pericolosissimi quali i metalli pesanti.

Sotto il profilo poi delle caratteristiche qualitative, lo schema di decreto sembra presupporre un interesse del mondo agricolo all'utilizzazione dei fanghi che è quanto meno dubbio: qualora infatti, per ipotesi, si potessero liberare i fanghi dagli inquinanti, resta il fatto che essi sono molto poveri di sostanza organica, per giunta scarsamente o affatto umificata.

Aggiunge quindi che nello schema di decreto appare assolutamente ingiustificabile la procedura prevista per le analisi di cui agli articoli 10 e 11. Anzitutto gli utilizzatori agricoli devono essere garantiti per primi circa le caratteristiche qualitative dei fanghi. Conseguentemente, per tutelare tale interesse, occorre che le analisi siano eseguite non solo da laboratori pubblici ma anche, ed in contraddittorio, da laboratori scelti dagli utilizzatori dei fanghi. Ciò vale per le analisi del fango, del terreno che lo deve recepire e delle acque di superficie e di falda prima e dopo lo spandimento.

Con tali osservazioni invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Dopo un breve intervento del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi ROMITA, il relatore Giuseppe ZUECH ribadisce la necessità di disporre di norme di garanzia a tutela dell'ambiente e del territorio, il che in ultima analisi si riflette sulla qualità dei prodotti agricoli.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo DC) concorda sulla delicatezza dei problemi oggetto della direttiva, la quale sembra mirata non all'incentivazione dello smaltimento dei fanghi ma alle garanzie che tali fanghi debbono possedere. Sotto tale profilo esprime parere favorevole allo schema di decreto, tenuto conto dell'attenzione che dovrà prestarsi al tema delle analisi e dei controlli. Conclude definendo meritevole di essere recepita la disposizione di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva relativa alla istituzione di un comitato per l'adequa-

mento al progresso tecnico e scientifico che tenga sotto controllo i valori e i parametri considerati.

La Commissione esprime infine

parere favorevole

con la seguente osservazione:

Appare inaccettabile che i limiti proposti per i metalli pesanti siano fissati facendo riferimento esclusivamente alla forma totale dell'elemento inquinante.

Il giudizio sulla pericolosità deve prendere in esame anzitutto la forma assimilabile, secondo quanto sostenuto dall'Istituto sperimentale della nutrizione delle piante del Ministero dell'agricoltura.

D'altra parte esiste già il precedente introdotto nella legge n. 748 del 1984, che prevede la valutazione dei limiti del rame e dello zinco in forma assimilabile. Poiché i più recenti risultati sperimentali evidenziano come il contenuto totale di un elemento non è indicativo della sua assimilabilità, occorre che i limiti siano espressi sotto forma assimilabile.

È poi inaccettabile che il decreto non faccia esplicita menzione della quantità massima di metalli pesanti che può essere apportata al terreno. Il decreto infatti si limita a fissare la quantità massima di fanghi da apportare al terreno in un triennio senza correlarla esplicitamente alla quantità di metalli pesanti in essi contenuti. Essa ammonta a 15 t/ha per terreni che abbiano un pH compreso fra 6,0 e 7,5 vale a dire per la grande maggioranza dei terreni italiani specialmente nel centro nord. Nel caso invece che il pH sia superiore a 7,5, e in questo ambito rientrano in gran parte i terreni dell'Italia meridionale e delle isole, il quantitativo può essere aumentato del 50 per cento. La quantità di metalli pesanti che in questo modo viene apportata al terreno è certamente inaccettabile perché troppo elevate soprattutto per alcuni elementi, specie per il cadmio e piombo.

A causa della concomitanza dei lavori in Assemblea, il Presidente Giuseppe ZUECH rinvia ad altra seduta l'esame dei restanti schemi di decreto all'ordine del giorno.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi ROMITA ricorda l'esigenza di acquisire i pareri

sugli schemi di decreti trasmessi in tempo utile in modo da utilizzare le rispettive deleghe.

Il Presidente Giuseppe ZUECH fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle 17,30.

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 10. — Presidenza del Presidente MACIS.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Polini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**

Il Presidente MACIS – dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è chiusa la

discussione generale congiunta sulle cinque denunce – richiama le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 20 dicembre 1991, nel senso di procedere ad un dibattito preliminare sulle questioni procedurali inerenti alle proposte avanzate (circa le denunce esaminate), all'ordine di votazione ed alle modalità del voto.

Riassumendo i termini della discussione generale, fa notare come la maggioranza degli intervenuti e dei Gruppi si sia espressa per l'archiviazione immediata delle denunce per manifesta infondatezza, mentre una parte dei componenti del Comitato si è pronunciata per la proposta di messa in stato d'accusa. Infine, il deputato Ceruti ha invece proposto in generale di dichiarare l'incompetenza e di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Dopo aver ricordato le precedenti sedute del Comitato del 4 gennaio e del 30 luglio 1991 – in cui è stata posta in votazione prioritariamente la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza – esprime personalmente l'avviso (senza per questo voler precludere l'esito della discus-

sione) che anche ai fini delle denunce in esame vengano per prima poste in votazione le proposte di archiviazione, anche alla luce dei principi generali di diritto parlamentare (codificati dall'art. 102, comma 2, del Regolamento del Senato). Durante la discussione generale alcuni parlamentari hanno prospettato l'opportunità di individuare i singoli capi d'imputazione ai fini delle votazioni, pur proponendo nel merito l'archiviazione delle denunce: a suo giudizio tale richiesta va intesa nel senso che le singole denunce (per le quali si propone l'archiviazione) vengano votate per parti separate, in relazione alle distinte fattispecie concrete contenute.

Ma al riguardo, da un punto di vista astrattamente procedurale, possono prospettarsi tre soluzioni: porre in votazione distintamente le proposte di archiviazione, denuncia per denuncia (ogni volta nel loro complesso); oppure, sempre distintamente (denuncia per denuncia), ma ogni volta per parti separate, in riferimento alle diverse fattispecie contenute nelle singole denunce; infine, mettere in votazione un'unica proposta di archiviazione relativa alle cinque denunce, la cui discussione generale è avvenuta in modo congiunto. Personalmente reputa preferibile (senza però voler precludere l'esito del dibattito) la prima soluzione, più rispettosa dei precedenti seguiti presso il Comitato e la ex-Commissione per i procedimenti d'accusa (e la stessa ex-Commissione inquirente).

Avverte infine che, per quanto concerne la discussione preliminare sull'ordine delle votazioni cui ha accennato inizialmente, non procederà ad una applicazione rigida dell'art. 92, comma 2, del Regolamento del Senato, data la eccezionalità e la rilevanza istituzionale della materia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MAZZOLA, il quale prospetta l'opportunità di sospendere i lavori del Comitato, dal momento che si sta per procedere alla

verifica del numero legale nell'Assemblea del Senato sulla proposta di non passaggio agli articoli del disegno di legge riguardante le norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del CSM.

Il deputato VALENSISE, associandosi alla richiesta di sospensione, fa presente che presso l'Assemblea della Camera tra breve si procederà alla votazione sulla mozione con cui si richiedono le dimissioni del Ministro dei lavori pubblici.

Il Presidente MACIS — apprezze le circostanze — sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 14,15).

Il deputato MELLINI ritiene che correttamente il Presidente abbia richiamato l'attenzione sulla proposta di archiviazione (che nel corso della discussione generale ha riscosso maggiori consensi), nonché su di un ordine di votazione massimamente rispettoso del criterio parlamentare dell'economicità nei voti. A suo giudizio, la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dovrà essere votata preliminarmente, con un riferimento complessivo a tutte le denunce, anche per evitare il rischio di preclusioni (in caso di concomitanza di contenuti) tra le varie denunce.

Il senatore ONORATO fa notare che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 1989 stabilisce implicitamente un ordine di successione nelle votazioni, in relazione (nell'ordine) alla dichiarazione di incompetenza, alla archiviazione ed alla proposta di messa in stato d'accusa; mentre l'articolo 12 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa prevede solo per la relazione del Comitato l'enunciazione specifica dei fatti e delle indagini esperite. Alla luce di queste considerazioni, a suo avviso, le varie ipotesi procedurali riguardanti le votazioni vanno affrontate di volta in volta, al momento opportuno: pertanto, qualora non fosse

approvata la proposta di archiviazione (che preferibilmente dovrebbe essere posta ai voti mediante un unico documento complessivo), eventualmente si potranno valutare le ipotesi procedurali prospettate.

PER UN RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Interviene il deputato NICOTRA, al fine di richiamare l'attenzione sull'articolo 13 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, secondo il quale le commissioni parlamentari d'inchiesta debbono sospendere la propria attività in riferimento a fatti che formano oggetto d'indagine da parte del Comitato, ricordando in proposito le competenze della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente MACIS respinge il richiamo al Regolamento, in quanto, da un punto di vista procedurale, il Comitato non ha deliberato l'apertura di indagini; mentre — sotto un profilo di merito — le denunce presentate non chiamano in causa l'operato del Presidente Cossiga in relazione all'organizzazione della struttura *stay-behind*, richiamato semmai nella denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, già archiviata nella seduta del 4 gennaio 1991.

Dopo un ulteriore intervento del deputato NICOTRA, che ribadisce la questione sollevata, il Presidente MACIS invita a prestare la massima attenzione circa il problema sollevato, che chiama in causa la possibile sospensione dell'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Dopo aver ricordato la vicenda della lettera del 7 dicembre 1990, acquisita con forme particolari alla conoscenza dei componenti del Comitato, proprio al fine di evitare l'apertura formale delle indagini, invita semmai a formalizzare una proposta precisa di apertura delle indagini, senza operare alcuna forzatura interpretativa del Regolamento.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente dà la parola al senatore Corleone.

(Interruzioni del deputato Buffoni. Proteste del senatore Corleone).

Il Presidente MACIS sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50).

Il Presidente MACIS esprime rammarico per l'increscioso episodio verificatosi tra il senatore Corleone e il deputato Buffoni, auspicando che non venga meno il clima sereno, che finora ha caratterizzato i lavori del Comitato.

Alle parole del Presidente si associa il senatore CASOLI, il quale con soddisfazione constata che il senatore Corleone e il deputato Buffoni hanno chiarito le ragioni del diverbio.

Interviene per chiarire il proprio pensiero il deputato BIONDI, facendo presente che nella seduta di ieri ha ritenuto che, ove si ravvisasse *ictu oculi* la manifesta infondatezza delle denunce, allora la relativa votazione dovrebbe avvenire sulle denunce nel loro complesso, mentre — in caso contrario — proprio per la necessità di individuare le singole fattispecie oggetto dell'accusa — le votazioni dovrebbero riferirsi a singoli capi d'imputazione.

Il senatore CORLEONE ricorda che, durante la discussione generale, le proposte relative alla manifesta infondatezza hanno riguardato tutte le denunce, senza alcuna distinzione. A suo avviso, occorre evitare di seguire troppo pedissequamente i precedenti del Comitato: al riguardo, solo qualora non fosse approvata la proposta di archiviare tutte le denunce, allora andrebbe affrontata la questione relativa alle ulteriori votazioni, che a suo giudizio più opportunamente dovrebbero riferirsi alle singole fattispecie. Ma al momento la di-

scussione al riguardo è prematura e rischia di essere inutile.

Il deputato RIZZO — premesso che in linea teorica non si può escludere un giudizio complessivo di archiviazione su tutte le denunce (ed i fatti contenuti), le quali del resto sono state discusse congiuntamente per ragioni di connessione — ritiene che i singoli commissari debbano presentare richieste formali anche per quanto concerne l'archiviazione, esplicitando se tale richiesta viene riferita a tutte le denunce o solo a talune; mentre la proposta di messa in stato d'accusa deve essere riferita a singoli capi d'imputazione, dati i contenuti della relazione di cui all'art. 13 del Regolamento per i procedimenti d'accusa.

Il deputato VALENSISE fa presente che il Comitato deve esprimere non un giudizio vero e proprio, ma un parere circa la manifesta infondatezza o meno dei fatti segnalati nelle denunce, in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 90 Cost., interpretato in chiave squisitamente penalistica: pertanto non si può che procedere ad una votazione riguardante le singole fattispecie, senza far riferimento solo ad un coacervo di fatti non distintamente individuati nella loro materialità, anche in considerazione delle funzioni del Comitato individuate dall'articolo 1 della legge n. 219 del 1989, nonché in considerazione degli articoli 326 e 358 del nuovo codice di procedura penale, da cui si evince la distinzione tra il diritto-dovere per il pubblico ministero di acquisire notizie su fatti e circostanze e la fase relativa alla formazione vera e propria delle prove.

Il deputato FRACCHIA ritiene che preliminarmente il Comitato si debba pronunciare per la sussistenza o meno della manifesta infondatezza delle denunce, mentre solo successivamente — in caso di reiezione della proposta di archiviazione — ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per i procedimenti d'accusa occorre fare riferimento alle singole fattispecie di reato, le quali invece non devono essere indicate

distintamente proprio quando ritenute manifestamente infondate. Riterrebbe quindi più logico votare separatamente le proposte di archiviazione concernenti le cinque denunce (anche se non esprimerà una formale richiesta in tal senso) — le quali con molte difficoltà possono essere accomunate data la diversa strutturazione —, anche perché occorre considerare l'eventualità delle successive cadenze procedurali previste dalla legge e dal Regolamento. Per quanto concerne la votazione per parti separate dei contenuti delle diverse denunce, ritiene che ciò possa avvenire solo a seguito di espressa richiesta.

Il senatore MAZZOLA pregiudizialmente richiama l'attenzione sulle caratteristiche marcatamente politiche assunte dal procedimento in corso, nel quale alcune forze politiche hanno tentato di introdurre i meccanismi politici tipici dell'*inpeachment*, per cui le discussioni — che dovrebbero svolgersi alla luce di una logica squisitamente giuridica — risultano falsate dall'evidenziata strumentalità politica (come emerge dall'ipotesi di una raccolta delle firme, ventilata dal deputato Fracchia), la quale costringe gli altri Gruppi politici a ricorrere a richiami regolamentari e procedurali (che altrimenti non verrebbero utilizzati) onde evitare la prevalenza di strumentali logiche politiche.

Dopo un intervento del deputato NICOTRA, il quale — in relazione alla questione precedentemente sollevata — richiama l'attenzione sull'articolo 93 (riguardante le questioni pregiudiziali) del Regolamento del Senato, il Presidente MACIS precisa che per i richiami al Regolamento occorre riferirsi all'articolo 92 del Regolamento.

Il deputato MASTRANTUONO riconosce che il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa riesce a svolgere la sua attività in un clima di serenità, nonostante i contrasti di opinione emersi.

Sottolinea la difficoltà di interpretare le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il Comitato, risultandone una vera e propria funzione « creativa » del

Comitato nella definizione della sua normativa. Si riferisce in proposito alle osservazioni svolte dai deputati Valensise e Fracchia. Quest'ultimo nel suo intervento ha esposto però una tesi del tutto non condivisibile: si riferisce all'affermazione secondo la quale la decisione sulla manifesta infondatezza deve avere ad oggetto le singole denunce, mentre diversi tipi di decisione debbono far riferimento ai capi di imputazione, in relazione ai fatti rappresentati in una pluralità di denunce.

L'articolo 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, richiama i poteri assegnati dal codice di procedura penale al pubblico ministero. L'articolo 129 del codice di procedura penale, che pertanto il Comitato è tenuto ad applicare, dispone che in ogni stato e grado del processo può essere dichiarata l'insussistenza del reato. La manifesta infondatezza può essere riconosciuta dal Comitato in ogni stato e grado del procedimento, anteriormente all'apertura delle indagini. Ad avviso del deputato Mastrantuono la votazione dovrà avere ad oggetto i singoli capi di imputazione.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO esprime sorpresa per le affermazioni, pur legittime, del senatore Mazzola, dal momento che sino alla precedente seduta del Comitato vi è stato l'unanime riconoscimento della serenità del dibattito. Si domanda pertanto quali nuovi avvenimenti, in un lasso di tempo così breve, abbiano potuto indurre ad un diverso giudizio, mentre risulta che da tutti e sempre sono state pienamente rispettate le regole di correttezza. La richiesta, sottoscritta da un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune, per la presentazione della relazione al Parlamento stesso, è puntualmente prevista dalla legge n. 219 del 1989 e dal Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Conclude osservando che le argomentazioni svolte dal deputato Fracchia non possono essere contestate alla luce della legge n. 219 del 1989.

Il deputato RUSSO SPENA si dichiara anch'egli sorpreso per le osservazioni del

senatore Mazzola, che a suo avviso denunciano un atteggiamento ostruzionistico incomprensibile: si tratta di un ostruzionismo che, a suo avviso, si sottrae al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari, che hanno tutelato l'esigenza di consentire che i dibattiti si svolgano nel rispetto di precisi limiti temporali. Ritene che si impone una decisione in tempi certi, rischiandosi diversamente di compromettere i delicati equilibri costituzionali.

Si sofferma quindi sui criteri di votazione, dichiarando di apprezzare la correttezza con la quale il Presidente Macis ha impostato il problema e prospettato le diverse alternative. Dichiarà altresì di accedere alle conclusioni del senatore Onorato, secondo il quale — in caso di decisione di archiviazione per manifesta infondatezza — il voto deve far riferimento al complesso delle denunce, in ossequio all'articolo 8 della legge n. 219 del 1989. La suddivisione del contenuto delle diverse denunce in capi di imputazione è richiesta invece qualora debbano essere decise proposte di messa in stato di accusa.

Il deputato Russo Spena sottolinea la peculiarità del ruolo e dei compiti del Comitato, in virtù dei quali non possono ritenersi autonomamente applicabili al suo operato le disposizioni del codice di procedura penale, non essendo il ruolo del Comitato pienamente assimilabile sotto ogni aspetto a quello del pubblico ministero. Se tale assimilazione fosse stata realmente riconosciuta dal Comitato, non si sarebbe potuto procedere all'ampia discussione generale. Esaurita tale discussione, essendo emerso un orientamento prevalente favorevole alla dichiarazione di manifesta infondatezza, appare opportuno a suo avviso procedere ad una relativa votazione globale.

Il senatore CORRENTI aderisce alle considerazioni del deputato Fracchia che ritiene assolutamente persuasive, non comprendendo i motivi per i quali il senatore Mazzola le ha invece contestate. Ricorda che il funzionamento del Comitato è regolato dalle norme del processo penale, dalle quali è necessario trarre i criteri per

stabilire la procedura corretta delle votazioni. Il codice di procedura penale fa riferimento esclusivamente alle denunce: l'archiviazione, in quanto tale, non può che riguardare le singole denunce. Anche le leggi che disciplinano le funzioni del Comitato sono chiare in tal senso, facendo riferimento alla *notitia criminis*, così come il codice di procedura penale si riferisce all'infondatezza della notizia di reato, vale a dire della denuncia. A voler intendere diversamente, deve ammettersi che ci si è addentrati nell'esame di merito, che porta alla dichiarazione di non luogo a procedere. Tali sono le conclusioni alle quali non può non pervenire chi si attiene strettamente alle leggi sul giudizio d'accusa ed al codice di procedura penale; a conclusioni diverse perviene invece chi si ispira piuttosto a criteri politici e mira a celebrare nell'aula del Comitato un vero e proprio processo politico.

Il senatore RASTRELLI, dopo aver espresso il suo apprezzamento per l'elevatezza del dibattito, pone in risalto che nel corso dei giudizi assume particolare rilievo il comportamento delle parti. L'interesse dei presentatori delle denunce è che si apra la fase della messa in stato di accusa, non certo che si deliberi l'archiviazione. Si domanda pertanto se gli accusatori intendano realmente ottenere la messa in stato di accusa o non si propongono piuttosto ben diverse finalità e se quindi si voglia rivestire di un improprio carattere politico. Il Comitato deve accertare i fatti e la valutazione dei fatti deve precedere la formulazione delle proposte da sottoporre alle sue decisioni.

Il senatore Rastrelli conclude ravvivando la necessità di compiere un passo indietro, al fine di individuare i fatti che sono indicati nelle varie denunce, attribuire ad essi la corretta qualificazione giuridica, esaminare ogni ulteriore questione, anche di carattere incidentale, come quella sollevata dal deputato Nicotra: solo a conclusione di tali passaggi procedurali si potrà correttamente procedere alle votazioni.

Il Presidente MACIS rileva preliminarmente che il Comitato, ai fini della sua « giurisprudenza », deve far riferimento alla legge n. 219 del 1989, approvata però prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nonché ad un Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, in alcune parti non del tutto corrispondenti con la predetta legge. In ogni caso, è necessario richiamare le precedenti sedute del Comitato: in particolare, nella riunione del 30 luglio 1991 è stata posta in votazione per prima la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, pur in presenza di altre richieste, in quanto si è ritenuto di privilegiare il criterio parlamentare della testo più lontano rispetto all'istanza originaria, mentre il criterio più propriamente giudiziario avrebbe dovuto comportare la priorità della proposta di incompetenza. Inoltre, ricorda che — ai fini dell'esame della denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena — proprio l'attuale Comitato ha definito una fase del tutto preliminare, volta a valutare esclusivamente l'eventuale manifesta infondatezza delle denunce presentate; questione affrontata in particolare dall'Ufficio di Presidenza allargato nella riunione del 27 dicembre 1990, soprattutto in considerazione alle particolari procedure prescritte dall'articolo 11 della legge n. 219 del 1989, ritenute applicabili solo in una fase successiva, dopo l'apertura formale delle indagini.

Alla luce di questa impostazione, in precedenza ha fatto presente che eventualmente deve essere formalmente presentata una richiesta di apertura delle indagini, solo dalla cui approvazione eventualmente può diventare rilevante il disposto dell'articolo 13 del citato Regolamento. Dal momento che però tale richiesta formale non è stata avanzata, si dichiara disponibile a predisporre uno schema di archiviazione unico, riferito complessivamente alle cinque denunce già discusse congiuntamente, seppure articolato in relazione alle molteplici fattispecie concrete segnalate nelle denunce stesse. Qualora il Comitato fosse d'accordo su tale impostazione, potrebbe tornare a riunirsi nella giornata di domani.

Dopo interventi del senatore MAZZOLA (il quale propone che il Comitato torni a riunirsi la prossima settimana, data la necessità di riflettere sulle questioni procedurali prospettate) e del senatore FRANCHI (che si dichiara contrario a quest'ultima ipotesi), il Presidente MACIS rinvia

ad altra seduta il seguito dell'esame, restando inteso che procederà a predisporre uno schema di archiviazione nel senso in precedenza prospettato.

La seduta termina alle 16,40.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16. —
Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.*

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ OR- GANIZZATA IN BASILICATA

Il deputato VIOLANTE illustra la bozza di relazione già inviata ai commissari. Precisa che sulla base degli elementi acquisiti dal gruppo di lavoro è possibile affermare che la situazione esistente in Basilicata è critica: si può precipitare verso il « modello pugliese » o si può rimanere agganciati a livelli di tollerabilità. A suo avviso, molto dipenderà da ciò che verrà fatto nei prossimi mesi dal governo centrale, dalla magistratura, dalle amministrazioni comunali, dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro. Le

chiavi del futuro della regione sono ancora nelle mani delle istituzioni legali; ma solo un deciso irrobustimento delle azioni di prevenzione e di contrasto nei confronti della criminalità organizzata potrà garantire che non si precipiti in una situazione analoga a quella delle regioni confinanti.

Il senatore AZZARÀ dichiara di condividere le linee generali della bozza di relazione. Propone di dar conto nella parte conclusiva del documento dell'attività posta in essere dalla regione Basilicata per contribuire alla realizzazione di un contrasto più efficace contro l'offensiva della criminalità. Sottolinea anche la positiva iniziativa di collegamento tra prefettura e questura e forze imprenditoriali nella situazione di Melfi. Propone che sia affidato al Presidente della Commissione il compito di apportare al testo i miglioramenti e le precisazioni che potranno renderlo più aderente alla realtà della regione.

Il deputato VIOLANTE dichiara di concordare con le proposte del senatore Azzarà.

La bozza di relazione è approvata. Viene dato mandato al Presidente di ap-

portare, in sede di coordinamento, le modifiche proposte nel corso della discussione.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE PRESENTATA DA UN GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SULLO STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Il senatore CABRAS illustra la bozza di relazione precedentemente inviata ai commissari. Nel corso degli incontri che il gruppo di lavoro ha avuto con i responsabili delle forze dell'ordine, con i magistrati e con le forze politiche e sociali della provincia di Messina, si è potuto constatare che la criminalità organizzata è presente, in particolare, nelle zone caratterizzate da un maggior dinamismo economico, incrementato dalla realizzazione di programmi di opere pubbliche. È emerso che le associazioni malavitose si dedicano, anche con metodi violenti, al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alle estorsioni, e tentano di infiltrarsi negli apparati pubblici per conseguire gli appalti degli enti locali.

Da questo punto di vista è significativo quanto ha dichiarato il prefetto circa l'esistenza di un fenomeno di finanziamenti per opere pubbliche concessi ad alcuni sindaci per la provincia senza che questi ne avessero fatto richiesta.

Per quanto riguarda le estorsioni, pur in assenza di denunce da parte delle vittime dei reati, i numerosi incendi, attentati agli esercizi commerciali e danneggiamenti di autovetture e cantieri stanno ad indicare la preoccupante diffusione del fenomeno.

In considerazione delle caratteristiche del reato estorsivo l'azione di repressione delle forze dell'ordine deve trovare, necessariamente, una fattiva collaborazione dei soggetti passivi del reato. Se il quadro generale non appare confortante, la recente vicenda di Capo d'Orlando sta a dimostrare che l'impegno congiunto delle categorie produttive e degli apparati investi-

gativi dello Stato può contrastare efficacemente il *racket* delle estorsioni.

In definitiva si può affermare che nell'ultimo decennio in provincia di Messina si è andata formando una delinquenza locale che, pur essendo priva di un forte radicamento sociale come in altre zone della Sicilia, ha iniziato una vera e propria *escalation* criminale per il controllo del territorio e degli affari illeciti.

Il deputato ALAGNA concorda con linee della relazione illustrate dal senatore Cabras. A suo avviso il documento corrisponde pienamente a quanto il gruppo di lavoro ha verificato nel corso della sua attività. Giudica estremamente positivo il risultato del processo di Patti, che può rafforzare l'impegno dei cittadini onesti contro la mafia.

Il senatore VETERE chiede se il gruppo di lavoro abbia avuto modo di approfondire le affermazioni del prefetto in ordine ai finanziamenti non richiesti ed ottenuti da vari sindaci della provincia per la realizzazione di opere pubbliche.

Il senatore CAPPUZZO esprime apprezzamento per il contenuto della bozza di relazione, che descrive in modo efficace il pericoloso aggravarsi, anche in una provincia finora ritenuta indenne, della situazione dell'ordine pubblico. Si tratta di un altro segno preoccupante della espansione territoriale della criminalità organizzata, probabilmente ricollegabile all'interesse per i flussi finanziari relativi ai lavori per l'autostrada Palermo-Messina e per il raddoppio ferroviario della linea Milazzo-Patti. Concorda sulla opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione dei finanziamenti non richiesti per opere pubbliche.

Il senatore CABRAS ritiene che su tale ultima questione potrà essere utile un incontro con il Presidente della giunta regionale siciliana.

Il PRESIDENTE propone che la bozza di relazione sia approvata, ferma restando la necessità di approfondire ulteriormente le notizie concernenti i finanziamenti ad alcuni enti locali.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle 16,45.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 10,15. —
Presidenza del Presidente GUALTIERI.*

In apertura di seduta il presidente GUALTIERI dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il dottor Santacroce ha provveduto a restituire il testo del resoconto stenografico della sua audizione assunta il 3 dicembre 1991, apportandovi correzioni meramente formali.

RINVIO DELL' AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE VIRGINIO ROGNONI, SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

Il ministro ROGNONI avanza una richiesta di rinvio della sua audizione. Ciò in relazione alla notizia, che egli fornisce alla Commissione, dell'avvenuto invio di alcuni avvisi di garanzia ad alti ufficiali delle Forze Armate da parte del giudice istruttore Priore, che conduce l'istruttoria sul disastro di Ustica. Il Ministro fa presente

che tali atti giudiziari avvenuti recentemente richiedono una valutazione ponderata, anche collegiale, da parte degli organi di Governo.

Il PRESIDENTE ritiene che le motivazioni testè avanzate dal Ministro Rognoni consigliano senz'altro di aderire alla sua richiesta e si dichiara favorevole ad un rinvio, a data ravvicinata, dell'audizione.

Dopo un intervento dell'onorevole DE JULIO – il quale si augura che il Ministro torni dinanzi alla Commissione con gli elementi atti ad offrire un riesame complessivo della posizione concernente i responsabili militari – interviene il senatore BELLOCCHIO il quale si associa alla proposta di rinvio auspicando altresì che da parte del Governo, ed alla luce dei nuovi eventi, si adottino misure cautelative in relazione ad eventuali responsabilità.

A questo riguardo il PRESIDENTE ricorda che l'ammiraglio Porta, all'epoca Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione, affermò che, di fronte all'emergere di elementi di responsabilità da

parte di ufficiali, la Difesa non avrebbe mancato di prendere adeguati provvedimenti.

Il Presidente nel congedare il Ministro Rognoni lo ringrazia per la sua disponibilità.

**RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL DOTTOR
VITTORIO BUCARELLI SULLE VICENDE
CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI
USTICA**

Il PRESIDENTE suggerisce che, in relazione anche all'intenso calendario dei

lavori parlamentari previsti per la giornata odierna, venga rinviata ad altra data – possibilmente coincidente con quella dell'audizione del Ministro Rognoni – anche l'audizione del giudice Vittorio Bucarelli che avrebbe dovuto essere ascoltato nel corso della seduta.

Dopo un intervento dell'onorevole BOATO, la Commissione aderisce alla proposta del Presidente.

La seduta termina alle 11.

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE DI INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Nino Cristofori

—*—

Giovedì 16 gennaio

(Salone della Lupa)

ORE 9

Seguito dell'audizione dell'onorevole Franco Piro.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Giovedì 16 gennaio

(Presso Aula delle Giunte – Servizio Prerogative e Immunità)

ORE 9

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Gunnella (doc. IV, n. 219).

Relatore: Mastrantuono.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Ciliberti (doc. IV, n. 203).

Relatore: Finocchiaro Fidelbo.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)**

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263).

Relatore: Zampieri.

In sede consultiva.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge n. 5272 e proposte di legge:

BELLOCCHIO ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (Già articoli 1, 2 e da 4 a 39 della proposta di legge n. 2208, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 gennaio 1991) (2208-ter).

BIONDI e COSTA RAFFAELE: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649).

Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5272)

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Gei.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori GALEOTTI ed altri e deputati BELLOCCHIO ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi (*Approvata dalla X Commissione del Senato, approvate in un testo unificato dalla VI Commissione della Camera e nuovamente modificate dalla X Commissione del Senato*) (3323-2210-B).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Gei.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (4553).

MENZIETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (5532).

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ciaffi.

Parere sulla proposta di legge:

PALLANTI ed altri: Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti (5742).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Ciaffi.

Parere sulla proposta di legge:

STERPA; RUSSO FRANCO ed altri; ZANGHERI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; Riordinamento del servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (*Approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1058-1107-3593-4227-B).

(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Ciaffi.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e proposta di legge:

Senatori LOPS ed altri; Busetti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (*Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione del Senato*) (4950).

TOMA ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503).

(*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie sul disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (Approvato dal Senato) (5497-B).

Relatore: Ciaffi.

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa)

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge.

Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato) (5412-B).

(Parere della II, della IV, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Soddu.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, della relazione conclusiva del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari sulla propria attività.

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

BUFFONI ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290).

(Parere della I Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602).

(Parere della I Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Disposizione contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367).

(Parere della III, della VI, della VII, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

DE JULIO ed altri: Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501).

(Parere della I, della X e della XI Commissione).

Relatore: Sapienza.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari (5370).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia (5390).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Casini Carlo.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BARGONE ed altri: Modifica agli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche in tema di peculato e malversazione militare [*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica*] (5698).
(*Parere della I e della IV Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

e della sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1991 (doc. VIII n. 1300).
(*Discussione congiunta ex articolo 108, comma 5, del regolamento*).

Relatore: Mellini.

Seguito della discussione della proposta di legge:

GARGANI ed altri: Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (6120).
(*Parere della I, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*) — Relatore: Vairo.

Discussione delle proposte di legge:

PICCIRILLO: Istituzione della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta (5415).
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Istituzione dell'Ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta (5520).
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

VAIRO: Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale (5988).
(*Parere della V e della XI Commissione*).

Relatore: Bargone.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica della composizione e del funzionamento delle commissioni esaminatrici del concorso per uditore giudiziario (5727).
(*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*) — Relatore: Vairo.

In sede referente.*Esame del disegno di legge.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (6264).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Vairo

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (6258)

(Parere della I Commissione) — Relatore: Finocchiaro Fidelbo

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (6259).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione) — Relatore: Vairo

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GARGANI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna (5590).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Nicotra

Esame delle proposte di legge:

RIGHI ed altri: Disciplina delle società tra professionisti (898).

(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

BORGHINI ed altri: Disciplina delle società tra professionisti (2884)

(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Nuove norme sulle società e cooperative tra professionisti (2949).

(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione)

MARZO ed altri: Disciplina delle società tra professionisti (4565)

(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione)

FERRARI WILMO ed altri: Disciplina delle società di professionisti (5429)

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione)

Relatore: Alagna.

Seguito dell'esame delle proposte di legge.

FIANDROTTI ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente (64).

(Parere della I e della V Commissione).

GARGANI: Norme sulla formazione teorico-pratica e sull'aggiornamento delle professioni legali e della magistratura (727).

(Parere della I, della V e della VII Commissione)

GARGANI: Norme per il reclutamento di uditori giudiziari mediante concorso riservato a candidati in possesso di particolari requisiti (728).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

GARGANI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di norme sulla distinzione dell'ordine giudiziario nei ruoli della magistratura giudicante e requirente (731).

(Parere della I Commissione).

ALAGNA ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sull'istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (873).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (977).

(Parere della I e della V Commissione).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali (1220).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BARBERA ed altri: Norme sul limite di età per l'ammissione ai concorsi in magistratura (1742).

(Parere della XI Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Norme sulla carriera dei magistrati ordinari (2706).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli della magistratura (3521).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Esame delle proposte di legge:

MUNDO e NICOTRA: Norme per la sistemazione giuridica ed economica dei vice pretori onorari (2262).

(Parere della V e della XI Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Norme per la sistemazione giuridica ed economica dei vice pretori onorari (5624).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Alagna.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).
(*Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Mellini.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori SALVATO ed altri: Norme contro la violenza sessuale (*Approvata in un testo unificato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*) (2957-B).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Vairo.

Esame della proposta di legge:

DE JULIO ed altri: Disposizioni per l'impignorabilità delle quote di trasferimento statale agli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti (4783).
(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*) — Relatore: Rizzo.

Esame della proposta di legge:

MELLINI ed altri: Norme penali per la repressione delle cosiddette raccomandazioni e lottizzazioni (415).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Sapienza.

Esame della proposta di legge:

NICOTRA, CASINI CARLO: Modifiche agli articoli 192, 360, 392, 431, 500, 503 e 512 del codice di procedura penale (6113).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Alagna.

In sede consultiva.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e sugli emendamenti:

Senatori BERLANDA ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni (2889).
(*Parere alla VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Mastrantuono.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

SACCONI ed altri: Disciplina della panificazione e istituzione del registro di panificatori (659).
(*Parere alla XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Alagna.

Parere sul nuovo testo delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179).

BELLOCCHIO ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

BIONDI: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649).

Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5272).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nicotra.

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie sul disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991) (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5497-B).

Relatore: Sapienza.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 10

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 (5996).

(*Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione*) — Relatore: Foschi.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (6033).

(*Parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione*) — Relatore: Duce.

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge 5906 e del disegno di legge 5965, concernenti collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

— * —

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori CAPPUZZO ed altri: Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4926).
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Rabino.

Seguito della discussione della proposta di legge.

Senatori FRANZA ed altri: Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (6065).
(*Parere della I e della II Commissione*) — Relatore: Tassone.

Discussione del disegno di legge:

Norme sugli organi del servizio della leva militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5966).
(*Parere della I, della III, della V, della IX e della XI Commissione*) — Relatore: Tassone.

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa)

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4786).
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Artese

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa).

Discussione del disegno di legge:

Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico (5259).
(*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Tassone.

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa).

In sede referente.*Seguito dell'esame delle proposte di legge in un testo unificato:*

STEGAGNINI: Modifiche della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » ai marescialli maggiori dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano fruito di promozioni « a scelta » o per « benemeritenze di istituto » (1248).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599 (1754).

(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

CRISTONI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e alla legge 31 luglio 1954, n. 599. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, concernente documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2337).

(*Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*).

PERRONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (2794).

(*Parere della V e della XI Commissione*).

CARELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (5238).

(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

Relatore: Savio.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PISANU ed altri: Ristrutturazione e riconversione produttiva dell'arsenale militare di La Maddalena (5562).

(*Parere della I, della V e della X Commissione*) — Relatore: Zamberletti.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ANDREOLI ed altri: Ordinamento delle scuole militari (5260).

(Parere della I, della V, della XI nonché della VII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Viviani.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda della Guardia di finanza *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4592).

(Parere della I e della XI Commissione) — Relatore: Stegagnini.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CACCIA ed altri: Modifica alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Zoppi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge in un testo unificato:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

SAPIO ed altri: Ammodernamento delle caserme e delle infrastrutture militari mediante un finanziamento decennale straordinario e permuta ed alienazioni di immobili non più necessari alla difesa (4066).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Agrusti.

SANNA ed altri: Riconversione e ristrutturazione dell'arsenale militare La Maddalena (6133).

(Parere della I, della V e della X Commissione) — Relatore: Zamberletti.

In sede consultiva.

Seguito dell'esame per il parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263).
(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Costa Raffaele.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Nuove disposizioni sul Ministero dell'ambiente (3117-bis).
(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Coloni.

Parere sulle proposte di legge:

BIONDI: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2672).

BORGOGGIO: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2739).

PIRO ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2852).

BOATO, ROCELLI: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2942).

ANDÒ ed altri: Norme per la tutela dei consumatori (4105).

Senatori NEBBIA ed altri: Istituzione del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (5408).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Zarro.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori CAPPUZZO ed altri: Attribuzione della promozione a sotto-tenente a titolo onorifico in favore degli *ex* sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4926).

(*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Sinesio.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (4786).
(*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Sinesio.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico (5259).
(*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: D'Addario.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato:

Modificazioni alla disciplina dell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (5272 e abb.).
(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Aiardi.

Parere sulla proposta di legge:

RIGHI: Rifinanziamento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (5567).
(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

SCEVAROLLI ed altri: Modifiche alla disciplina delle azioni delle Banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti (3415).
(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Statizzazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (*Approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (3586-B).
(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Zarro.

Parere sul disegno di legge:

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5944).
(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Monaci.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge in un testo unificato:

Disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, norme per lo sport nella scuola, nell'università e nelle Forze armate e disposizioni in materia di impianti sportivi (265 e abb.).
(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Nonne.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori VESENTINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (5350).
(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: D'Addario.

Parere sulla proposta di legge e sugli emendamenti:

Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblico di educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze (5849).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Zarro.

Parere riesame del parere su disegno di legge:

Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio di Bressanone (4840).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sulle proposte di legge in un nuovo testo unificato:

Disposizioni in materia di pesca marittima (4553-5532).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento (5546).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Trattamenti terapeutici iterativi (1805-2010-2352).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori ANGELONI ed altri: Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro (Approvata dalla XI Commissione del Senato, modificata dalla XI Commissione della Camera, nuovamente modificata dalla XI Commissione del Senato) (4712-B).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori AZZARETTI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (5932).

SCOVACRICCHI: Interpretazione autentica dell'articolo 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (5940).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato:

Nuove norme in materia di interventi a favore dei ciechi, dei sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre (6016-6109-6129-6135).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Aiardi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2733-2935-4964-5239).

(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: D'Aimmo.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti e sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950).

(*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

Senatori LOPS ed altri; BUSSETI ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (4950).

(*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Zarro.

ORE 11

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA e altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(*Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*) — Relatore: Nonne.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM (6260).

(Parere della I e della X Commissione) — Relatore: Carrus.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9

Seguito del parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto, del regolamento sulla proposta di nomina del professor Gianni Giuseppe Zandano a presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Relatore: Rossi di Montelera.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto, del regolamento sulla proposta di nomina del professor Antonio Pedone a presidente del Consorzio credito opere pubbliche.

Relatore: Grillo Luigi.

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) *(Approvato dalla Camera e modificato del Senato) (5497-B).*

Relatore: Usellini.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge:

Interventi in favore del cinema (4325).

VELTRONI ed altri: Provvedimenti per la cinematografia italiana (5074).

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Provvedimenti in favore del cinema (5261).

(Parere alla VII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) —
Relatore: Farace.

Parere sulla proposta di legge:

SEPPIA ed altri: Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (2690).

Relatore: D'Amato Carlo.

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori GALEOTTI ed altri; onorevoli BELLOCCHIO ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi *(Già approvata dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica, approvata, con modificazioni, dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (3323-2210-B).

(Parere della I, della X e della XI Commissione) — Relatore: Wilmo Ferrari.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto *ex* articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, sui parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici.

Relatore: Del Bue.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

Relatore: Buonocore.

Seguito dell'esame delle proposte di legge in un testo unificato:

ARTIOLI ed altri: Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali (280).
(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per la informazione sessuale nelle scuole statali (1001).
(Parere della V e della XII Commissione).

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).
(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).
(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per l'introduzione dell'educazione alla salute e dell'informazione sessuale nella scuola pubblica (4642).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Gelli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DE JULIO ed altri: Provvedimenti per il riequilibrio del sistema universitario statale (4164).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Buonocore.

Esame della proposta di legge:

CARELLI ed altri: Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione delle accademie e dei conservatori di musica (6071).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Carelli.

Esame della proposta di legge:

CORDATI ROSAIA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane (4884).

(Parere della I e della III Commissione) — Relatore: Ferrari Bruno.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Statizzazione degli educandati femminili riuniti di Napoli (Approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (3586-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Mensorio.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori VISENTINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (Approvata dalla VII Commissione del Senato) (5350).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Portatadino.

Discussione della proposta di legge:

AZZOLINI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, per una nuova disciplina dell'accesso e per la formazione professionale (3790).

(Parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del Regolamento) — Relatore: Portatadino.

Discussione della proposta di legge:

Senatori MANIERI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (6268).

(*Parere della V Commissione*) — Relatore: Savino.

Discussione del disegno di legge:

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (6269).

(*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Costa Silvia.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9

Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per la relazione alla Commissione speciale per le politiche comunitarie sul disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (5497-B).

Relatore: Giancarlo Galli.

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento su:

Schema di decreto legislativo in attuazione delle direttive CEE nn. 73/405, 82/242, 82/243 in materia di biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici.

Relatore: Giancarlo Galli.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme generali in materia di lavori pubblici (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5998).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie) — Relatore: Guido D'Angelo.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge abbinati:

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (5289).

(*Parere della I, della V, della VII, della XI e della XII Commissione*).

ROCELLI, SANTUZ e PELLICANI: Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5779-bis).

(*Parere della I, della V, della VII, della X e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

CECCHETTO COCO ed altri: Integrazione della legislazione speciale per Venezia (6211).

(*Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione*).

Relatore: Gian Franco Rocelli.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 (6261).

(*Parere della I, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) — Relatore: Cerutti.

Esame della proposta di legge:

Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINI ed altri; BOATO: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (*Approvato in un testo unificato dalla XIII Commissione del Senato*) (5036).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) — Relatore: D'Angelo.

(*Subordinatamente alla effettiva assegnazione*).

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9

In sede legislativa.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

TASSI ed altri; TASSI ed altri; RONZANI ed altri: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. *(Già approvati, in un testo unificato dalla IX Commissione permanente Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati e modificato dalla VIII Commissione permanente lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica) (4756-695-700-2718-B).*

Relatore: Barbalace.

In sede consultiva.

Esame delle proposte di legge in un nuovo testo unificato:

PIRO ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179).

BELLOCCHIO ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

BIONDI: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649).

(Parere alla VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento sulle parti incidenti su aspetti della politica dei trasporti del sistema delle comunicazioni e della sicurezza stradale).

Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (5272).

(*Parere alla VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, sugli articoli 2, 3, 5 e 25*).

Relatore: D'Amato Carlo.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CAPPIELLO e BREDÀ: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

FILIPPINI GIOVANNA ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

CAVIGLIASSO ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) — Relatore: Anselmi.

Discussione della proposta di legge:

Senatori ANGELONI ed altri: Nuove norme per la concessione della « Stella al merito » (Approvata dalla XI Commissione del Senato e modificata dalla XI Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla XI Commissione del Senato) (4712-B).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Sapienza.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.

—

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2447 e abbinate (Anzianità pregressa personale ferrovie).

—

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 316-3787-5630 (Fondi integrativi USL).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 9

In sede consultiva.

Parere sulle proposte di legge:

SAVIO ed altri: Istituzione di un contributo a favore delle associazioni di promozione sociale (5792).

FARIGU ed altri: Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale (6223).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Armellin.

Parere sulla proposta di legge:

ARMELLIN ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato (5778).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Armellin.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).

(*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*) — Relatore: Renzulli.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte e del disegno di legge in un testo unificato:

STERPA; RUSSO FRANCO ed altri; ZANGHERI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (*già approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1058-1107-3593-4227-B).

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*) — Relatore: Volponi.

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5497-B).

(*Parere alla Commissione speciale per le politiche comunitarie*) — Relatore: Brunetto.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MAINARDI FAVA ed altri: Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni e l'ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende e stabilimenti termali già facenti capo al disciolto EAGAT e all'INPS (1690).

(*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

PATRIA ed altri: Norme in materia di partecipazioni statali nel settore termale e di stabilimenti termali gestiti dall'INPS (2061).

(*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

SEPPIA: Norme per il nuovo inquadramento delle società termali già inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto Ente (2449).

(*Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

MATULLI ed altri: Riordino e disciplina del settore turistico-termale a partecipazione statale (3791).

(*Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione*).

VALENSISE ed altri: Disciplina delle aziende termali già inquadrare nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) (4018).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RENZULLI ed altri: Norme per il rilancio e lo sviluppo del termalismo e delle attività ad esso connesse (4824).

(Parere della I, della V, della VIII, della X e della XI Commissione).

PATRIA ed altri: Norme per lo sviluppo del termalismo e delle connesse attività recettive e turistiche (5362).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

SARETTA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per la disciplina della definitiva destinazione e del modello di gestione delle aziende termali a partecipazione statale e degli stabilimenti termali dell'INPS (5516).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Relatore: Perani.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 16 gennaio

ORE 11

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

SAVIO ed altri: Integrazione dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778, per la definizione dell'impresa di allevamento (3419).

(Parere della II e della XI Commissione) — Relatore: Martino.

In sede legislativa.

Discussione delle proposte di legge:

ALBERINI: Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1467).

SANTARELLI: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (4685).

(Parere della I, della V, della X e della XI Commissione).

Senatori MARGHERITI ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4694).

(Parere della X Commissione).

Senatori MARGHERITI ed altri: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (6288).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Relatore: Pellizzari.

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione).

Comunicazioni del Presidente sull'esito della recente missione in Australia di una delegazione della Commissione.

—

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2969 e 3469 concernenti « DOC agro-alimentari ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Giovedì 16 gennaio

(Via del Seminario, 76 - Aula II piano)

ORE 9,30

Audizione del presidente dell'INAIL.

Relatori: onorevole Mancini Vincenzo, onorevole Poggiolini, senatore Vecchi (articolo 56, terzo comma, legge 9 marzo 1989, n. 88).

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 16 gennaio**

COMMISSIONE DI INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (Richiesta dal deputato Nino Cristofori)	III
ORE 9 - Plenaria.	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 9 - Plenaria.	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	V
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 10 - Referente - Consultiva - Consultiva - Legislativa.	
II GIUSTIZIA	VIII
ORE 9,30 - Comitato permanente problemi penitenziari.	
ORE 10 - Legislativa - Referente - Consultiva - Consultiva.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	XIV
ORE 10 - Referente.	
ORE 14 - Comitato ristretto.	
IV DIFESA	XV
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Consultiva.	

	Pag. —
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XIX
ORE 9,30 - Consultiva.	
ORE 11 - Legislativa - Referente.	
VI FINANZE	XXIV
ORE 9 - Pareri al Governo - Consultiva - Consultiva - Legislativa.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXVI
ORE 9,30 - Pareri schemi decreto - Referente - Legislativa - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXIX
ORE 9 - Consultiva - Schema decreto - Referente - Legislativa - Referente.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXXI
ORE 9 - Legislativa - Consultiva.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXXIII
ORE 9,30 - Legislativa - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XXXV
ORE 9 - Consultiva - Legislativa - Referente - Consultiva - Referente - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente.	
XIII AGRICOLTURA	XXXVIII
ORE 11 - Legislativa - Referente - Comunicazioni del Presidente - Ufficio di Presidenza - Comitato ristretto.	

Pag.

—

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA SOCIALE**

XL

ORE 9,30 - Plenaria.